SERIE GENERALE

Spedizione in abbonamento postale - Gruppo I (70%)

Anno 135° — Numero 51

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA **Roma - Giovedì, 3 marzo 1994** SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI NON FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA 70 - 00100 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI, 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 85081

La **Gazzetta Ufficiale**, *oltre alla* **Serie generale**, *pubblica quattro Serie speciali, ciascuna contraddistinta con autonoma numerazione:*

1ª Serie speciale: *Corte costituzionale* (pubblicata il mercoledì)
2ª Serie speciale: *Comunità europee* (pubblicata il lunedì e il giovedì)
3ª Serie speciale: *Regioni* (pubblicata il sabato)
4ª Serie speciale: *Concorsi ed esami* (pubblicata il martedì e il venerdì)

RINNOVO ABBONAMENTI «GAZZETTA UFFICIALE»

L'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato ha dato inizio alla campagna abbonamenti alla *Gazzetta Ufficiale* per l'anno 1994.

Sono stati predisposti appositi bollettini di c/c postale che saranno inviati direttamente al domicilio di tutti gli abbonati 1993.

Per facilitare il rinnovo degli abbonamenti stessi ed evitare ritardi e/o disguidi, si prega di utilizzare esclusivamente uno di tali bollettini (il «premarcato» nel caso in cui non si abbiano variazioni, il «predisposto» negli altri casi) evitando, se possibile, altre forme di versamento.

Eventuali maggiori chiarimenti possono essere richiesti telefonicamente ai numeri (06) 85082149 - 85082221.

SOMMARIO

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

Ministero delle finanze

Ministero del tesoro

ERRATA-CORRIGE

SUPPLEMENTO ORDINARIO N. 38

Cassa depositi e prestiti

CIRCOLARE febbraio 1994, n **1200.**

Concessione di mutui per progetti di informatizzazione degli enti locali.

94A1334

LEGGI, DECRETI E ORDINANZE PRESIDENZIALI

LEGGE 17 febbraio 1994, n. 145.

Conversione in legge del decreto-legge 7 gennaio 1994, n. 5, recante disposizioni urgenti per l'organizzazione della prima fase della presidenza italiana della Conferenza sulla sicurezza e la cooperazione in Europa (CSCE).

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

1. È convertito in legge il decreto-legge 7 gennaio 1994, n. 5, recante disposizioni urgenti per l'organizzazione della prima fase della presidenza italiana della Conferenza sulla sicurezza e la cooperazione in Europa (CSCE).

2. Restano validi gli atti ed i provvedimenti adottati e sono fatti salvi gli effetti prodottisi ed i rapporti giuridici sorti sulla base del decreto-legge 8 novembre 1993, n. 441.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 17 febbraio 1994

SCALFARO

CIAMPI, *Presidente del Consiglio dei Ministri*

ANDREATTA, *Ministro degli affari esteri*

Visto, *il Guardasigilli:* CONSO

AVVERTENZA

Il decreto-legge 7 gennaio 1994, n. 5, è stato pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 5 dell'8 gennaio 1994.

In questa stessa *Gazzetta Ufficiale*, alla pag. 40, è ripubblicato il testo del decreto-legge 7 gennaio 1994, n. 5, corredato delle relative note, ai sensi dell'art. 8, comma 3, del regolamento di esecuzione del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sulle emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 14 marzo 1986, n. 217.

LAVORI PREPARATORI

Camera dei deputati (atto n. 3567):

Presentato dal Presidente del Consiglio dei Ministri (CIAMPI) e dal Ministro degli affari esteri (ANDREATTA) l'8 gennaio 1994.

Assegnato alla III commissione (Esteri), in sede referente, l'8 gennaio 1994, con pareri delle commissioni I, V e XI.

Esaminato dalla I commissione (Affari costituzionali), in sede consultiva, sull'esistenza dei presupposti di costituzionalità, il 19 gennaio 1994.

Esaminato dalla III commissione il 20 gennaio 1994.

Esaminato in aula il 1° febbraio 1994 e approvato il 2 febbraio 1994.

Senato della Repubblica (atto n. 1825):

Assegnato alla 3ª commissione (Esteri), in sede referente, il 4 febbraio 1994, con pareri delle commissioni 1ª e 5ª.

Esaminato dalla 1ª commissione (Affari costituzionali), in sede consultiva, sull'esistenza dei presupposti di costituzionalità, l'8 febbraio 1994.

Esaminato dalla 3ª commissione l'8 e il 9 febbraio 1994.

Esaminato in aula e approvato il 10 febbraio 1994.

94G0175

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 15 dicembre 1993.

Rideterminazione del contingente delle aspettative sindacali per il personale del «Corpo nazionale dei vigili del fuoco» del comparto «aziende», in attuazione dell'art. 54 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, come modificato dall'art. 20, comma 2, del decreto legislativo 10 novembre 1993, n. 470, ed assegnazione di una aspettativa sindacale alla ASGB/USAS - Unione dei sindacati autonomi sudtirolesi.

IL PRESIDENTE
DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Visto l'art. 54 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, come modificato dall'art. 20 del decreto legislativo 10 novembre 1993, n. 470, emanato ai sensi dell'art. 2, comma 5, della legge 23 ottobre 1992, n. 421, recante una nuova disciplina delle aspettative e dei permessi sindacali nelle amministrazioni pubbliche;

Visto in particolare il comma 5 del citato art. 54 del decreto legislativo n. 29/1993, come modificato dall'art. 20, comma 2, del decreto n. 470/1993;

Tenuto conto che il predetto comma 5 dell'art. 54 dispone che, «fino all'emanazione del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri» che recepisce l'accordo previsto dal comma 1 del medesimo art. 54 da stipulare tra il Presidente del Consiglio dei Ministri, o un suo delegato, e le confederazioni sindacali maggiormente rappresentative sul piano nazionale per la determinazione dei limiti massimi delle aspettative e dei permessi sindacali nelle amministrazioni pubbliche, «restano in vigore i decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri che ripartiscono attualmente i contingenti delle aspettative sindacali nell'ambito delle amministrazioni pubbliche. Resta salva la disposizione di cui all'ultimo periodo del comma 3 e sono a tal fine aumentati di una unità, fino all'entrata in vigore del decreto di cui al comma 1, i contingenti attualmente previsti»;

Visto il comma 3 del citato art. 54, secondo cui nella ripartizione delle aspettative sindacali tra le confederazioni e le organizzazioni sindacali aventi titolo la Presidenza del Consiglio dei Ministri deve tener conto, per la provincia autonoma di Bolzano, «di quanto previsto dall'art. 9 del decreto del Presidente della Repubblica 6 gennaio 1978, n. 58»;

Tenuto conto che non sono ancora intervenuti l'accordo ed il conseguente decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri di recepimento previsti dal comma 1 dell'art. 54;

Tenuto conto che occorre, intanto, dare attuazione al disposto dell'art. 54, comma 5, del decreto legislativo n. 29/1993, come modificato dall'art. 20, comma 2, del decreto legislativo n. 470/1993 e quindi aumentare di «una unità» i contingenti delle aspettative sindacali «attualmente previsti» dai vigenti decreti del Presidente del Consiglio di Ministri, e che tale ulteriore unità deve essere assegnata per la provincia autonoma di Bolzano in relazione a quanto previsto dall'art. 9 del decreto del Presidente della Repubblica 6 gennaio 1978, n. 58;

Visto il citato art. 9 del decreto del Presidente della Repubblica n. 58/1978, secondo il quale «nella provincia di Bolzano, alle associazioni sindacali costituite esclusivamente tra lavoratori dipendenti appartenenti alle minoranze linguistiche tedesca e ladina aderenti alla confederazione maggiormente rappresentativa fra quelle dei lavoratori stessi, sono estesi ... i diritti riconosciuti da norme di legge alle associazioni aderenti alle confederazioni maggiormente rappresentative sul piano nazionale»;

Considerato che ai sensi del terzo comma del predetto art. 9 del decreto del Presidente della Repubblica n. 58/1978 «la maggiore rappresentatività della confederazione di cui al primo comma è accertata dal consiglio provinciale»;

Vista la deliberazione n. 4/235/78 assunta dal consiglio provinciale della provincia autonoma di Bolzano nella seduta del 14 luglio 1978, con la quale è stato accertato, ai sensi dell'art. 9 del decreto del Presidente della Repubblica n. 58/1978, che «l'ASGB (Unione sindacati autonomi sudtirolesi) è la confederazione sindacale maggiormente rappresentativa delle associazioni sindacali costituite esclusivamente tra lavoratori dipendenti appartenenti alle minoranze linguistiche tedesca e ladina»;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 6 settembre 1991, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 256 del 31 ottobre 1991, recante la ripartizione del contingente di quindici aspettative sindacali per il triennio 1991-1993 per il personale del «Corpo nazionale dei vigili del fuoco» del comparto «aziende» di cui all'art. 8, comma 2, lettera *a)*, del decreto del Presidente della Repubblica 20 novembre 1990, n. 335;

Ritenuto che in base alle richiamate disposizioni occorre aumentare di una unità il predetto contingente di quindici aspettative sindacali e che occorre attribuire l'ulteriore unità aggiuntiva di aspettativa sindacale alla associazione sindacale dei dipendenti della predetta articolazione settoriale «Corpo dei vigili del fuoco» di madrelingua tedesca e ladina della provincia di Bolzano, aderente alla ASGB/USAS, Unione dei sindacati autonomi Sudtirolesi, accertata come maggiormente rappresentativa dei pubblici dipendenti appartenenti alle minoranze linguistiche tedesca e ladina nella provincia di Bolzano, per le considerazioni specificate in precedenza;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 13 maggio 1993, con il quale al Ministro per la funzione pubblica, prof. Sabino Cassese, è stata delegata ogni funzione attribuita dalle vigenti disposizioni al Presidente del Consiglio dei Ministri, relative a tutte le materie che riguardano la pubblica amministrazione ed il pubblico impiego;

Decreta:

Art. 1.

Il contingente di quindici aspettative sindacali di cui all'art. 8, comma 2, lettera *a)* del decreto del Presidente della Repubblica 20 novembre 1990, n. 335, ed al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 6 settembre 1991, recante la ripartizione del contingente delle aspettative sindacali per il triennio 1991-1993 per il personale del «Corpo nazionale dei vigili del fuoco» del comparto «aziende», è aumentato di una unità.

Art. 2.

L'ulteriore aspettativa sindacale aggiuntiva al contingente ripartito per il personale del «Corpo nazionale dei vigili del fuoco» del comparto «aziende» dal decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 6 settembe 1991 è attribuita, per la provincia autonoma di Bolzano, alla associazione sindacale dei dipendenti del personale del «Corpo nazionale dei vigili del fuoco» del comparto «aziende» di madrelingua tedesca e ladina, aderente alla unione dei sindacati autonomi sudtirolesi ASGB/USAS.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 15 dicembre 1993

p. Il Presidente del Consiglio dei Ministri
Il Ministro per la funzione pubblica
CASSESE

Registrato alla Corte dei conti il 28 gennaio 1994
Registro n. 1 Presidenza, foglio n. 7

94A1338

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 15 dicembre 1993.

Rideterminazione del contingente delle aspettative sindacali nel comparto «Ministeri», in attuazione dell'art. 54 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, come modificato dall'art. 20, comma 2, del decreto legislativo 10 novembre 1993, n. 470, ed assegnazione di una aspettativa sindacale alla ASGB/USAS - Unione dei sindacati autonomi sudtirolesi.

IL PRESIDENTE
DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Visto l'art. 54 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, come modificato dall'art. 20 del decreto legislativo 10 novembre 1993, n. 470, emanato ai sensi dell'art. 2, comma 5, della legge 23 ottobre 1992, n. 421, recante una nuova disciplina delle aspettative e dei permessi sindacali nelle amministrazioni pubbliche;

Visto in particolare il comma 5 del citato art. 54 del decreto legislativo n. 29/1993, come modificato dall'art. 20, comma 2, del decreto n. 470/1993;

Tenuto conto che il predetto comma 5 dell'art. 54 dispone che, «fino all'emanazione del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri» che recepisce l'accordo previsto dal comma 1 del medesimo articolo 54 da stipulare tra il Presidente del Consiglio dei Ministri, o un suo delegato, e le confederazioni sindacali maggiormente rappresentative sul piano nazionale per la determinazione dei limiti massimi delle aspettative e dei permessi sindacali nelle amministrazioni pubbliche, «restano in vigore i decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri che ripartiscono attualmente i contingenti delle aspettative sindacali nell'ambito delle amministrazioni pubbliche. Resta salva la disposizione di cui all'ultimo periodo del comma 3 e sono a tal fine aumentati di una unità, fino all'entrata in vigore del decreto di cui al comma 1, i contingenti attualmente previsti»;

Visto il comma 3 del citato art. 54, secondo cui nella ripartizione delle aspettative sindacali tra le confederazioni e le organizzazioni sindacali aventi titolo la Presidenza del Consiglio dei Ministri deve tener conto, per la provincia autonoma di Bolzano, «di quanto previsto dall'art. 9 del decreto del Presidente della Repubblica 6 gennaio 1978, n. 58»;

Tenuto conto che non sono ancora intervenuti l'accordo ed il conseguente decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri di recepimento previsti dal comma 1 dell'art. 54;

Tenuto conto che occorre, intanto, dare attuazione al disposto dell'art. 54, comma 5, del decreto legislativo n. 29/1993, come modificato dall'art. 20, comma 2, del decreto legislativo n. 470/1993 e quindi aumentare di «una unità» i contingenti delle aspettative sindacali «attualmente previsti» dai vigenti decreti del Presidente del Consiglio di Ministri, e che tale ulteriore unità deve essere assegnata per la provincia autonoma di Bolzano in relazione a quanto previsto dall'art. 9 del decreto del Presidente della Repubblica 6 gennaio 1978, n. 58;

Visto il citato art. 9 del decreto del Presidente della Repubblica n. 58/1978, secondo il quale «nella provincia di Bolzano alle associazioni sindacali costituite esclusivamente tra lavoratori dipendenti appartenenti alle minoranze linguistiche tedesca e ladina aderenti alla confederazione maggiormente rappresentativa fra quelle dei lavoratori stessi, sono estesi ... i diritti riconosciuti da norme di legge alle associazioni aderenti alle confederazioni maggiormente rappresentative sul piano nazionale»;

Considerato che ai sensi del terzo comma del predetto art 9 del decreto del Presidente della Repubblica n. 58/1978 «la maggiore rappresentatività della confederazione di cui al primo comma è accertata dal consiglio provinciale»;

Vista la deliberazione n. 4/235/78 assunta dal consiglio provinciale della provincia autonoma di Bolzano nella seduta del 14 luglio 1978, con la quale è stato accertato, ai sensi dell'art. 9 del decreto del Presidente della Repubblica n. 58/1978, che «l'ASGB (Unione sindacati autonomi sudtirolesi) è la confederazione sindacale maggiormente rappresentativa delle associazioni sindacali costituite esclusivamente tra lavoratori dipendenti appartenenti alle minoranze linguistiche tedesca e ladina»;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 12 gennaio 1985, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 175 del 25 luglio 1985, recante la ripartizione del contingente di ottanta aspettative sindacali per il personale del comparto «Ministeri» di cui all'art. 45 della legge 18 marzo 1968, n. 249 ed all'art. 16 della legge 11 luglio 1980, n. 312;

Ritenuto che in base alle richiamate disposizioni occorre aumentare di una unità il predetto contingente di ottanta aspettative sindacali e che occorre attribuire l'ulteriore unità aggiuntiva di aspettativa sindacale alla associazione sindacale dei dipendenti del comparto «Ministeri» appartenenti alle minoranze di madrelingua tedesca e ladina della provincia di Bolzano, aderente alla ASGB/USAS, Unione dei sindacati autonomi sudtirolesi, accertata come maggiormente rappresentativa dei pubblici dipendenti appartenenti alle minoranze linguistiche tedesca e ladina nella provincia di Bolzano, per le considerazioni specificate in precedenza;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 13 maggio 1993, con il quale al Ministro per la funzione pubblica, prof. Sabino Cassese, è stata delegata ogni funzione attribuita dalle vigenti disposizioni al Presidente del Consiglio dei Ministri, relative a tutte le materie che riguardano la pubblica amministrazione ed il pubblico impiego;

Decreta:

Art. 1.

Il contingente di ottanta aspettative sindacali di cui all'art. 16, della legge 11 luglio 1980, n. 312, ed al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 12 gennaio 1985, recante determinazione e ripartizione del contingente delle aspettative sindacali nel comparto «Ministeri», è aumentato di una unità.

Art. 2.

L'ulteriore aspettativa sindacale aggiuntiva al contingente ripartito per il personale del comparto «Ministeri», dal decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 12 gennaio 1985, di cui all'art. 1 è attribuita, per la provincia autonoma di Bolzano, all'associazione sindacale dei dipendenti del comparto «Ministeri» di madrelingua tedesca e ladina, aderente alla Unione dei sindacati autonomi sudtirolesi - ASGB/USAS.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 15 dicembre 1993

p. Il Presidente del Consiglio dei Ministri
Il Ministro per la funzione pubblica
CASSESE

Registrato alla Corte dei conti il 28 gennaio 1994
Registro n. 1 Presidenza, foglio n. 6

94A1339

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 15 dicembre 1993.

Rideterminazione del contingente delle aspettative sindacali nel comparto «scuola», in attuazione dell'art. 54 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, come modificato dall'art. 20, comma 2, del decreto legislativo 10 novembre 1993, n. 470, ed assegnazione di una aspettativa sindacale alla ASGB/USAS - Unione dei sindacati autonomi sudtirolesi.

IL PRESIDENTE
DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Visto l'art. 54 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, come modificato dall'art. 20 del decreto legislativo 10 novembre 1993, n. 470, emanato ai sensi dell'art. 2, comma 5, della legge 23 ottobre 1992, n. 421, recante una nuova disciplina delle aspettative e dei permessi sindacali nelle amministrazioni pubbliche;

Visto in particolare il comma 5 del citato art. 54 del decreto legislativo n. 29/1993, come modificato dall'art. 20, comma 2, del decreto n. 470/1993;

Tenuto conto che il predetto comma 5 dell'art. 54 dispone che, «fino all'emanazione del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri» che recepisce l'accordo previsto dal comma 1 del medesimo articolo 54 da stipulare tra il Presidente del Consiglio dei Ministri, o un suo delegato, e le confederazioni sindacali maggiormente rappresentative sul piano nazionale per la determinazione dei limiti massimi delle aspettative e dei permessi sindacali nelle amministrazioni pubbliche, «restano in vigore i decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri che ripartiscono attualmente i contingenti delle aspettative sindacali nell'ambito delle amministrazioni pubbliche. Resta salva la disposizione di cui all'ultimo periodo del comma 3 e sono a tal fine aumentati di una unità, fino all'entrata in vigore del decreto di cui al comma 1, i contingenti attualmente previsti»;

Visto il comma 3 del citato art. 54, secondo cui nella ripartizione delle aspettative sindacali tra le confederazioni e le organizzazioni sindacali aventi titolo la Presidenza del Consiglio dei Ministri deve tener conto, per la provincia autonoma di Bolzano, «di quanto previsto dall'art. 9 del decreto del Presidente della Repubblica 6 gennaio 1978, n. 58»;

Tenuto conto che non sono ancora intervenuti l'accordo ed il conseguente decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri di recepimento previsti dal comma 1 dell'art 54;

Tenuto conto che occorre, intanto, dare attuazione al disposto dell'art. 54, comma 5, del decreto legislativo n. 29/1993, come modificato dall'art. 20, comma 2, del decreto legislativo n. 470/1993 e quindi aumentare di «una unità» i contingenti delle aspettative sindacali «attualmente previsti» dai vigenti decreti del Presidente del Consiglio di Ministri, e che tale ulteriore unità deve essere assegnata per la provincia autonoma di Bolzano in relazione a quanto previsto dall'art. 9 del decreto del Presidente della Repubblica 6 gennaio 1978, n. 58;

Visto il citato art. 9 del decreto del Presidente della Repubblica n. 58/1978, secondo il quale «nella provincia di Bolzano, alle associazioni sindacali costituite esclusivamente tra lavoratori dipendenti appartenenti alle minoranze linguistiche tedesca e ladina aderenti alla confederazione maggiormente rappresentativa fra quelle dei lavoratori stessi, sono estesi ... i diritti riconosciuti da norme di legge alle associazioni aderenti alle confederazioni maggiormente rappresentative sul piano nazionale»;

Considerato che ai sensi del terzo comma del predetto art. 9 del decreto del Presidente della Repubblica n. 58/1978 «la maggiore rappresentatività della confederazione di cui al primo comma è accertata dal consiglio provinciale»;

Vista la deliberazione n. 4/235/78 assunta dal consiglio provinciale della provincia autonoma di Bolzano nella seduta del 14 luglio 1978, con la quale è stato accertato, ai sensi dell'art. 9 del decreto del Presidente della Repubblica n. 58/1978, che «l'ASGB (Unione sindacati autonomi sudtirolesi) è la confederazione sindacale maggiormente rappresentativa delle associazioni sindacali costituite esclusivamente tra lavoratori dipendenti appartenenti alle minoranze linguistiche tedesca e ladina»;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 5 settembre 1990, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 39 del 15 febbraio 1991, recante la determinazione e la ripartizione del contingente di aspettative sindacali per il personale del comparto «scuola» per il triennio 1990-1992, che determina in duecentoventotto unità il contingente delle aspettative sindacali ripartite tra le organizzazioni sindacali aventi titolo;

Ritenuto che in base alle richiamate disposizioni occorre aumentare di una unità il predetto contingente di duecentoventotto aspettative sindacali e che occorre attribuire l'ulteriore unità aggiuntiva di aspettativa sindacale alla associazione sindacale degli insegnanti di madrelingua tedesca e ladina della provincia di Bolzano SSG - in quanto aderente alla ASGB/USAS, Unione dei sindacati autonomi sudtirolesi, accertata come maggiormente rappresentativa dei pubblici dipendenti appartenenti alle minoranze linguistiche tedesca e ladina nella provincia di Bolzano, per le considerazioni specificate in precedenza;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 13 maggio 1993, con il quale al Ministro per la funzione pubblica, prof. Sabino Cassese, è stata delegata ogni funzione attribuita dalle vigenti disposizioni al Presidente del Consiglio dei Ministri, relative a tutte le materie che riguardano la pubblica amministrazione ed il pubblico impiego;

Decreta:

Art. 1.

Il contingente di duecentoventotto aspettative sindacali di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 5 settembre 1990, recante determinazione e ripartizione del contingente delle aspettative sindacali nel comparto «scuola», per il triennio 1990-1992, è aumentato di una unità.

Art. 2.

L'ulteriore aspettativa sindacale aggiuntiva al contingente ripartito per il comparto «scuola», dal decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 5 settembre 1990, di cui all'art. 1 è attribuita, per la provincia autonoma di Bolzano, all'associazione sindacale degli insegnanti di madrelingua tedesca e ladina - SSG - aderente alla Unione dei sindacati autonomi sudtirolesi - ASGB/USAS.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 15 dicembre 1993

p. Il Presidente del Consiglio dei Ministri
Il Ministro per la funzione pubblica
CASSESE

Registrato alla Corte dei conti il 28 gennaio 1994
Registro n. 1 Presidenza, foglio n. 8

94A1340

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 15 dicembre 1993.

Rideterminazione del contingente delle aspettative sindacali per il personale nel comparto «ricerca», in attuazione dell'art. 54 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, come modificato dall'art. 20, comma 2, del decreto legislativo 10 novembre 1993, n. 470, ed assegnazione di una aspettativa sindacale alla ASGB/USAS - Unione dei sindacati autonomi sudtirolesi.

IL PRESIDENTE
DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Visto l'art. 54 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, come modificato dall'art. 20 del decreto legislativo 10 novembre 1993, n. 470, emanato ai sensi dell'art. 2, comma 5, della legge 23 ottobre 1992, n. 421, recante una nuova disciplina delle aspettative e dei permessi sindacali nelle amministrazioni pubbliche;

Visto in particolare il comma 5 del citato art. 54 del decreto legislativo n. 29/1993, come modificato dall'art. 20, comma 2, del decreto n. 470/1993;

Tenuto conto che il predetto comma 5 dell'art. 54 dispone che, «fino all'emanazione del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri» che recepisce l'accordo previsto dal comma 1 del medesimo articolo 54 da stipulare tra il Presidente del Consiglio dei Ministri, o un suo delegato, e le confederazioni sindacali maggiormente rappresentative sul piano nazionale per la determinazione dei limiti massimi delle aspettative e dei permessi sindacali nelle amministrazioni pubbliche, «restano in vigore i decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri che ripartiscono attualmente i contingenti delle aspettative sindacali nell'ambito delle amministrazioni pubbliche. Resta salva la disposizione di cui all'ultimo periodo del comma 3 e sono a tal fine aumentati di una unità, fino all'entrata in vigore del decreto di cui al comma 1, i contingenti attualmente previsti»;

Visto il comma 3 del citato art. 54, secondo cui nella ripartizione delle aspettative sindacali tra le confederazioni e le organizzazioni sindacali aventi titolo la Presidenza del Consiglio dei Ministri deve tener conto, per la provincia autonoma di Bolzano, «di quanto previsto dall'art. 9 del decreto del Presidente della Repubblica 6 gennaio 1978, n. 58»;

Tenuto conto che non sono ancora intervenuti l'accordo ed il conseguente decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri di recepimento previsti dal comma 1 dell'art. 54;

Tenuto conto che occorre, intanto, dare attuazione al disposto dell'art. 54, comma 5, del decreto legislativo n. 29/1993, come modificato dall'art. 20, comma 2, del decreto legislativo n. 470/1993 e quindi aumentare di «una unità» i contingenti delle aspettative sindacali «attualmente previsti» dai vigenti decreti del Presidente del Consiglio di Ministri, e che tale ulteriore unità deve essere assegnata per la provincia autonoma di Bolzano in relazione a quanto previsto dall'art. 9 del decreto del Presidente della Repubblica 6 gennaio 1978, n. 58;

Visto il citato art. 9 del decreto del Presidente della Repubblica n. 58/1978, secondo il quale «nella provincia di Bolzano, alle associazioni sindacali costituite esclusivamente tra lavoratori dipendenti appartenenti alle minoranze linguistiche tedesca e ladina aderenti alla confederazione maggiormente rappresentativa fra quelle dei lavoratori stessi, sono estesi ... i diritti riconosciuti da norme di legge alle associazioni aderenti alle confederazioni maggiormente rappresentative sul piano nazionale»;

Considerato che ai sensi del terzo comma del predetto art. 9 del decreto del Presidente della Repubblica n. 58/1978 «la maggiore rappresentatività della confederazione di cui al primo comma è accertata dal consiglio provinciale»;

Vista la deliberazione n. 4/235/78 assunta dal consiglio provinciale della provincia autonoma di Bolzano nella seduta del 14 luglio 1978, con la quale è stato accertato, ai sensi dell'art. 9 del decreto del Presidente della Repubblica n. 58/1978, che «l'ASGB (Unione sindacati autonomi sudtirolesi) è la confederazione sindacale maggiormente rappresentativa delle associazioni sindacali costituite esclusivamente tra lavoratori dipendenti appartenenti alle minoranze linguistiche tedesca e ladina»;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 6 dicembre 1991, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 10 del 14 gennaio 1991, recante la ripartizione del contingente di sessanta aspettative sindacali per il personale del comparto «ricerca» per il triennio 1991-1993, di cui all'art. 30 dell'accordo sindacale reso esecutivo dal decreto del Presidente della Repubblica 12 febbraio 1991, n. 171;

Ritenuto che in base alle richiamate disposizioni occorre aumentare di una unità il predetto contingente di sessanta aspettative sindacali e che occorre attribuire l'ulteriore unità aggiuntiva di aspettativa sindacale alla associazione sindacale del personale dipendente dal comparto «ricerca» di madrelingua tedesca e ladina della provincia di Bolzano, aderente alla ASGB/USAS, Unione dei sindacati autonomi sudtirolesi, accertata come maggiormente rappresentativa dei pubblici dipendenti appartenenti alle minoranze linguistiche tedesca e ladina nella provincia di Bolzano, per le considerazioni specificate in precedenza;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 13 maggio 1993, con il quale al Ministro per la funzione pubblica, prof. Sabino Cassese, è stata delegata ogni funzione attribuita dalle vigenti disposizioni al Presidente del Consiglio dei Ministri, relative a tutte le materie che riguardano la pubblica amministrazione ed il pubblico impiego;

Decreta:

Art. 1.

Il contingente di sessanta aspettative sindacali di cui all'art. 30 dell'accordo sindacale reso esecutivo dal decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 6 dicembre 1991, recante la ripartizione del contingente delle aspettative sindacali per il triennio 1991-1993 per il personale del comparto «ricerca», è aumentato di una unità.

Art. 2.

L'ulteriore aspettativa sindacale aggiuntiva al contingente ripartito per il personale del comparto «ricerca», dal decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 6 dicembre 1991, è attribuita, per la provincia autonoma di Bolzano, alla Associazione sindacale del personale dipendente dal comparto «ricerca» di madrelingua tedesca e ladina, aderente alla Unione dei sindacati autonomi sudtirolesi - ASGB/USAS.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 15 dicembre 1993

p. Il Presidente del Consiglio dei Ministri
Il Ministro per la funzione pubblica
CASSESE

Registrato alla Corte dei conti il 28 gennaio 1994
Registro n. 1 Presidenza, foglio n. 9

94A1341

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 15 dicembre 1993.

Rideterminazione del contingente delle aspettative sindacali per il personale medico rientrante nell'«area medica» del comparto del «Servizio sanitario nazionale», in attuazione dell'art. 54 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, come modificato dall'art. 20, comma 2, del decreto legislativo 10 novembre 1993, n. 470, ed assegnazione di una aspettativa sindacale alla ASGB/USAS - Unione dei sindacati autonomi sudtirolesi.

IL PRESIDENTE
DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Visto l'art. 54 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, come modificato dall'art. 20 del decreto legislativo 10 novembre 1993, n. 470, emanato ai sensi dell'art. 2, comma 5, della legge 23 ottobre 1992, n. 421, recante una nuova disciplina delle aspettative e dei permessi sindacali nelle amministrazioni pubbliche;

Visto in particolare il comma 5 del citato art. 54 del decreto legislativo n. 29/93, come modificato dall'art. 20, comma 2, del decreto legislativo n. 470/1993;

Tenuto conto che il predetto comma 5 dell'articolo 54 dispone che, «fino all'emanazione del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri» che recepisce l'accordo previsto dal comma 1 del medesimo articolo 54 da stipulare tra il Presidente del Consiglio dei Ministri, o un suo delegato, e le confederazioni sindacali maggiormente rappresentative sul piano nazionale per la determinazione dei limiti massimi delle aspettative e dei permessi sindacali nelle amministrazioni pubbliche, «restano in vigore i decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri che ripartiscono attualmente i contingenti delle aspettative sindacali nell'ambito delle amministrazioni

pubbliche. Resta salva la disposizione di cui all'ultimo periodo del comma 3 e sono a tal fine aumentati di una unità, fino all'entrata in vigore del decreto di cui al comma 1, i contingenti attualmente previsti»;

Visto il comma 3 del citato art. 54, secondo cui nella ripartizione delle aspettative sindacali tra le confederazioni e le organizzazioni sindacali aventi titolo la Presidenza del Consiglio dei Ministri deve tener conto, per la provincia autonoma di Bolzano, «di quanto previsto dall'art. 9 del decreto del Presidente della Repubblica 6 gennaio 1978, n. 58»;

Tenuto conto che non sono ancora intervenuti l'accordo ed il conseguente decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri di recepimento previsti dal comma 1 dell'art. 54;

Tenuto conto che occorre, intanto, dare attuazione al disposto dell'articolo 54, comma 5, del decreto legislativo n. 29/1993, come modificato dall'art. 20, comma 2, del decreto legislativo n. 470/1993 e quindi aumentare di «una unità» i contingenti delle aspettative sindacali «attualmente previsti» dai vigenti decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri e che tale ulteriore unità deve essere assegnata per la provincia autonoma di Bolzano in relazione a quanto previsto dall'art. 9 del decreto del Presidente della Repubblica 6 gennaio 1978, n. 58;

Visto il citato art. 9 del decreto del Presidente della Repubblica n. 58/1978, secondo il quale «nella provincia di Bolzano, alle associazioni sindacali costituite esclusivamente tra lavoratori dipendenti appartenenti alle minoranze linguistiche tedesca e ladina aderenti alla confederazione maggiormente rappresentativa fra quelle dei lavoratori stessi, sono estesi ...... i diritti riconosciuti da norme di legge alle associazioni aderenti alle confederazioni maggiormente rappresentative sul piano nazionale»;

Considerato che ai sensi del terzo comma del predetto art. 9 del decreto del Presidente della Repubblica n. 58/1978 «la maggiore rappresentativa della confederazione di cui al primo comma è accertata dal Consiglio provinciale»;

Vista la deliberazione n. 4/235/78 assunta dal Consiglio provinciale della provincia autonoma di Bolzano nella seduta del 14 luglio 1978, con la quale è stato accertato, ai sensi dell'art. 9 del decreto del presidente della Repubblica n. 58/1978, che «l'ASGB (Unione sindacati autonomi sudtirolesi) e la confederazione sindacale maggiormante rappresentativa delle associazioni sindacali costituite esclusivamente tra lavoratori dipendenti appartenenti alle minoranze linguistiche tedesca e ladina»;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 6 settembre 1991, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 256 del 31 ottobre 1991, recante la ripartizione del contingente di cinquantacinque aspettative sindacali per il personale medico rientrante nell'«area medica» del comparto del «Servizio sanitario nazionale» per il triennio 1991-1993 di cui all'art. 95 del decreto del Presidente della Repubblica 28 novembre 1990, n. 384;

Ritenuto che in base alle richiamate disposizioni occorre aumentare di una unità il predetto contingente di cinquantacinque aspettative sindacali e che occorre attribuire l'ulteriore unità aggiuntiva di aspettativa sindacale alla associazione sindacale dei dipendenti medici rientranti nell'«area medica» del comparto del «Servizio sanitario nazionale» di madrelingua tedesca e ladina della provincia di Bolzano aderente alla ASGB/USAS, unione dei sindacati autonomi sudtirolesi, accertata come maggiormente rappresentativa dei pubblici dipendenti appartenenti alle minoranze linguistiche tedesca e ladina nella provincia di Bolzano, per le considerazioni specificate in precedenza;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 13 maggio 1993, con il quale al Ministro per la funzione pubblica, prof. Sabino Cassese, è stato delegata ogni funzione attribuita dalle vigenti disposizioni al presidente del Consiglio dei Ministri, relative a tutte le materie che riguardano la pubblica amministrazione ed il pubblico impiego;

Decreta:

Art. 1.

Il contingente di cinquantacinque aspettative sindacali di cui all'art. 95 del decreto del presidente della Repubblica 28 novembre 1990, n. 384, ed al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 6 settembre 1991, recante la ripartizione del contingente delle aspettative sindacali per il triennio 1991-1993 per il personale medico rientrante nell'«area medica» del comparto del «Servizio sanitario nazionale» è aumentato di una unità.

Art. 2.

L'ulteriore aspettativa sindacale aggiuntiva al contingente ripartito, per il personale medico rientrante nell'«area medica» del comparto del «Servizio sanitario nazionale», dal decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 6 settembre 1991, di cui all'art. 1, è attribuita, per la provincia autonoma di Bolzano, all'associazione sindacale dei dipendenti medici rientranti nell'«area medica» del comparto del «Servizio sanitario nazionale» di madrelingua tedesca e ladina, aderente alla Unione dei sindacati autonomi sudtirolesi - ASGB/USAS.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 15 dicembre 1993

p. Il presidente del Consiglio dei Ministri
Il Ministro per la funzione pubblica
CASSESE

Registrato alla Corte dei conti il 28 gennaio 1994
Registro n. 1 Presidenza, foglio n. 11

94A1342

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 15 dicembre 1993

Rideterminazione del contingente delle aspettative sindacali per il personale non medico del comparto del «Servizio sanitario nazionale», in attuazione dell'art. 54 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, come modificato dall'art. 20, comma 2, del decreto legislativo 10 novembre 1993, n. 470, ed assegnazione di una aspettativa sindacale alla ASGB/USAS - Unione dei sindacati autonomi sudtirolesi.

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Visto l'art. 54 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, come modificato dall'art. 20 del decreto legislativo 10 novembre 1993, n. 470, emanato ai sensi dell'art. 2, comma 5, della legge 23 ottobre 1992, n. 421, recante una nuova disciplina delle aspettative e dei permessi sindacali nelle amministrazioni pubbliche;

Visto in particolare il comma 5 del citato art. 54 del decreto legislativo n. 29/1993, come modificato dall'art. 20, comma 2, del decreto legislativo n. 470/1993;

Tenuto conto che il predetto comma 5 dell'art. 54 dispone che, «fino alla emanazione del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri» che recepisce l'accordo previsto dal comma 1 del medesimo articolo 54 da stipulare tra il Presidente del Consiglio dei Ministri, o un suo delegato, e le confederazioni sindacali maggiormente rappresentative sul piano nazionale per la determinazione dei limiti massimi delle aspettative e dei permessi sindacali nelle amministrazioni pubbliche, «restano in vigore i decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri che ripartiscono attualmente i contingenti delle aspettative sindacali nell'ambito delle amministrazioni pubbliche. Resta salva la disposizione di cui all'ultimo periodo del comma 3 e sono a tal fine aumentati di una unità, fino all'entrata in vigore del decreto di cui al comma 1, i contingenti attualmente previsti»;

Visto il comma 3 del citato art. 54, secondo cui nella ripartizione delle aspettative sindacali tra le confederazioni e le organizzazioni sindacali aventi titolo la Presidenza del Consiglio dei Ministri deve tener conto, per la provincia autonoma di Bolzano, «di quanto previsto dall'art. 9 del decreto del Presidente della Repubblica 6 gennaio 1978, n. 58»;

Tenuto conto che non sono ancora intervenuti l'accordo ed il conseguente decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di recepimento previsti dal comma 1 dell'art. 54;

Tenuto conto che occorre, intanto, dare attuazione al disposto dell'articolo 54, comma 5, del decreto legislativo n. 29/1993, come modificato dall'art. 20, comma 2, del decreto legislativo n. 470/1993 e quindi aumentare di «una unità» i contingenti delle aspettative sindacali «attualmente previsti» dai vigenti decreti del Presidente del Consiglio dei ministri e che tale ulteriore unità deve essere assegnata per la provincia autonoma di Bolzano in relazione a quanto previsto dall'art. 9 del decreto del Presidente della Repubblica 6 gennaio 1978, n. 58;

Visto il citato art. 9 del decreto del Presidente della Repubblica n. 58/1978, secondo il quale «nella provincia di Bolzano, alle associazioni sindacali costituite esclusivamente tra lavoratori dipendenti appartenenti alle minoranze linguistiche tedesca e ladina aderenti alla confederazione maggiormente rappresentativa fra quelle dei lavoratori stessi, sono estesi ..... i diritti riconosciuti da norme di legge alle associazioni aderenti alle confederazioni maggiormente rappresentative sul piano nazionale»;

Considerato che ai sensi del terzo comma del predetto art. 9 del decreto del Presidente della Repubblica n. 58/1978 «la maggiore rappresentatività della confederazione di cui al primo comma è accertata dal consiglio provinciale»;

Vista la deliberazione n. 4,235 78 assunta dal consiglio provinciale della provincia autonoma di Bolzano nella seduta del 14 luglio 1978, con la quale è stato accertato, ai sensi dell'art. 9 del decreto del presidente della Repubblica n. 58/1978, che «l'ASGB (Unione sindacati autonomi sudtirolesi) è la confederazione sindacale maggiormante rappresentativa delle associazioni sindacali costituite esclusivamente tra lavoratori dipendenti appartenenti alle minoranze linguistiche tedesca e ladina»;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 6 settembre 1991, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 256 del 31 ottobre 1991, modificato dal decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 13 dicembre 1991, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 27 del 3 febbraio 1992, recante la ripartizione del contingente di aspettative sindacali per il personale non medico del comparto del «Servizio sanitario nazionale» per il triennio 1991-1993 di cui all'art. 27 del decreto del Presidente della Repubblica 28 novembre 1990, n. 384;

Ritenuto che in base alle richiamate disposizioni occorre aumentare di una unità il predetto contingente di ottocentosettantacinque aspettative sindacali e che occorre attribuire l'ulteriore unità aggiuntiva di aspettativa sindacale alla associazione sindacale dei dipendenti non medici del comparto del «Servizio sanitario nazionale» di madrelingua tedesca e ladina della provincia di Bolzano aderente alla ASGB/USAS, Unione dei sindacati autonomi sudtirolesi, accertata come maggiormente rappresentativa dei pubblici dipendenti appartenenti alle minoranze linguistiche tedesca e ladina nella provincia di Bolzano, per le considerazioni specificate in precedenza;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 13 maggio 1993, con il quale al Ministro per la funzione pubblica, prof. Sabino Cassese, è stato delegata ogni funzione attribuita dalle vigenti disposizioni al presidente del Consiglio dei Ministri, relative a tutte le materie che riguardano la pubblica amministrazione ed il pubblico impiego;

Decreta:

Art. 1.

Il contingente di ottocentosettantacinque aspettative sindacali di cui all'art. 27 del decreto del Presidente della Repubblica 28 novembre 1990, n. 384, ed ai decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri del 6 settembre 1991 e del 13 dicembre 1991, recanti la ripartizione del contingente delle aspettative sindacali per il triennio 1991-1993 per il personale non medico del comparto del «Servizio sanitario nazionale» è aumentato di una unità.

Art. 2

L'ulteriore aspettativa sindacale aggiuntiva al contingente ripartito, per il personale non medico del comparto del «Servizio sanitario nazionale», dai decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri del 6 settembre 1991 e del 13 dicembre 1991 è attribuita, per la provincia autonoma di Bolzano, alla associazione sindacale del personale non medico del comparto del «Servizio sanitario nazionale» appartenente alla minoranza linguistica tedesca e ladina, aderente alla Unione dei sindacati autonomi sudtirolesi - ASGB USAS.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana

Roma, 15 dicembre 1993

p. Il Presidente del Consiglio dei Ministri
Il Ministro per la funzione pubblica
CASSESE

Registrato alla Corte dei conti il 28 gennaio 1994
Registro n. 1 Presidenza, foglio n. 10

94A1343

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 15 dicembre 1993

Rideterminazione del contingente delle aspettative sindacali per il personale dell'Azienda nazionale autonoma delle strade del comparto «aziende», in attuazione dell'art. 54 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, come modificato dall'art. 20, comma 2, del decreto legislativo 10 novembre 1993, n. 470, ed assegnazione di una aspettativa sindacale alla ASGB/USAS - Unione dei sindacati autonomi sudtirolesi.

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Visto l'art. 54 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, come modificato dall'art. 20 del decreto legislativo 10 novembre 1993, n. 470, emanato ai sensi dell'art. 2, comma 5, della legge 23 ottobre 1992, n. 421, recante una nuova disciplina delle aspettative e dei permessi sindacali nelle amministrazioni pubbliche;

Visto in particolare in comma 5 del citato art. 54 del decreto legislativo n. 29/1993, come modificato dall'art. 20, comma 2, del decreto legislativo n. 470/1993;

Tenuto conto che il predetto comma 5 dell'art. 54 dispone che, «fino alla emanazione del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri» che recepisce l'accordo previsto dal comma 1 del medesimo art. 54 da stipulare tra il Presidente del Consiglio dei Ministri, o un suo delegato, e le confederazioni sindacali maggiormente rappresentative sul piano nazionale per la determinazione dei limiti massimi delle aspettative e dei permessi sindacali nelle amministrazioni pubbliche, «restano in vigore i decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri che ripartiscono attualmente i contingenti delle aspettative sindacali nell'ambito delle amministrazioni pubbliche. Resta salva la disposizione di cui all'ultimo periodo del comma 3 e sono a tal fine aumentati di una unità, fino all'entrata in vigore del decreto di cui al comma 1, i contingenti attualmente previsti»;

Visto il comma 3 del citato art. 54, secondo cui nella ripartizione delle aspettative sindacali tra le confederazioni e le organizzazioni sindacali aventi titolo la Presidenza del Consiglio dei Ministri deve tener conto, per la provincia autonoma di Bolzano «di quanto previsto dall'art. 9 del decreto del Presidente della Repubblica 6 gennaio 1978, n. 58»;

Tenuto conto che non sono ancora intervenuti l'accordo ed il conseguente decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri di recepimento previsti dal comma 1 dell'art. 54;

Tenuto conto che occorre, intanto, dare attuazione al disposto dell'art. 54, comma 5, del decreto legislativo n. 29/1993, come modificato dall'art. 20, comma 2, del decreto legislativo n. 470/1993 e quindi aumentare di «una unità» i contingenti delle aspettative sindacali «attualmente previsti» dai vigenti decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri e che tale ulteriore unità deve essere assegnata per la provincia autonoma di Bolzano in relazione a quanto previsto dall'art. 9 del decreto del Presidente della Repubblica 6 gennaio 1978, n. 58;

Visto il citato art. 9 del decreto del Presidente della Repubblica n. 58/1978, secondo il quale «nella provincia di Bolzano, alle associazioni sindacali costituite esclusivamente tra lavoratori dipendenti appartenenti alle minoranze linguistiche tedesca e ladina aderenti alla Confederazione maggiormente rappresentativa fra quelle dei lavoratori stessi, sono estesi ...... i diritti riconosciuti da norme di legge alle associazioni aderenti alle confederazioni maggiormente rappresentative sul piano nazionale»;

Considerato che ai sensi del terzo comma del predetto art. 9 del decreto del Presidente della Repubblica n. 58/1978 «la maggiore rappresentatività della confederazione di cui al primo comma è accertata dal consiglio provinciale»;

Vista la deliberazione n. 4/235/78 assunta dal consiglio provinciale della provincia autonoma di Bolzano nella seduta del 14 luglio 1978, con la quale è stato accertato, ai sensi dell'art. 9 del decreto del Presidente della Repubblica n. 58/1978, che «l'ASGB (Unione sindacati autonomi

sudtirolesi) è la confederazione sindacale maggiormente rappresentativa delle associazioni sindacali costituite esclusivamente tra lavoratori dipendenti appartenenti alle minoranze linguistiche tedesca e ladina»;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 9 novembre 1991, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 304 del 30 dicembre 1991, recante la ripartizione del contingente di otto aspettative sindacali per il triennio 1991-1993 per il personale dell'«Azienda nazionale autonoma delle strade» del comparto «aziende» di cui all'art. 8, comma 2, lettera *b)*, del decreto del Presidente della Repubblica 20 novembre 1990, n. 335;

Ritenuto che in base alle richiamate disposizioni occorre aumentare di una unità il predetto contingente di otto aspettative sindacali e che occorre attribuire l'ulteriore unità aggiuntiva di aspettativa sindacale alla associazione sindacale dei dipendenti della predetta articolazione settoriale «ANAS» del comparto «aziende» di madrelingua tedesca e ladina della provincia di Bolzano aderente alla ASGB/USAS - Unione dei sindacati autonomi sudtirolesi, accertata come maggiormente rappresentativa dei pubblici dipendenti appartenenti alle minoranze linguistiche tedesca e ladina nella provincia di Bolzano, per le considerazioni specificate in precedenza;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 13 maggio 1993, con il quale al Ministro per la funzione pubblica, prof. Sabino Cassese, è stata delegata ogni funzione attribuita dalle vigenti disposizioni al Presidente del Consiglio dei Ministri, relative a tutte le materie che riguardano la pubblica amministrazione ed il pubblico impiego;

Decreta:

Art. 1.

Il contingente delle otto aspettative sindacali di cui all'art. 8, comma 2, lettera *b)*, del decreto del Presidente della Repubblica 20 novembre 1990, n. 335 ed al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 9 novembre 1991, recante la ripartizione del contingente delle aspettative sindacali per il triennio 1991-1993 per il personale dell'«Azienda nazionale autonoma delle strade» del comparto «aziende», è aumentato di una unità.

Art. 2.

L'ulteriore aspettativa sindacale aggiuntiva al contingente ripartito per il personale dell'«Azienda autonoma delle strade» del comparto «aziende» dal decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 7 novembre 1991 è attribuita, per la provincia autonoma di Bolzano, alla associazione sindacale dei dipendenti di madrelingua tedesca e ladina dell'articolazione settoriale «ANAS» del comparto «aziende» aderente alla Unione dei sindacati autonomi sudtirolesi - ASGB/USAS.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 15 dicembre 1993

p. Il Presidente del Consiglio dei Ministri
Il Ministro per la funzione pubblica
CASSESE

Registrato alla Corte dei conti il 31 gennaio 1994
Registro n. 1 Presidenza, foglio n. 14

94A1344

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

MINISTERO DELLE FINANZE

DECRETO 3 febbraio 1994

Accertamento del periodo di mancato o irregolare funzionamento della conservatoria dei registri immobiliari di Brescia.

IL DIRETTORE GENERALE
DEL DIPARTIMENTO DEL TERRITORIO

Visto il decreto-legge 21 giugno 1961, n. 498, convertito, con modificazioni, con la legge 28 luglio 1961, n. 770, recante norme per la sistemazione di talune situazioni dipendenti da mancato o irregolare funzionamento degli uffici finanziari;

Vista la legge 25 ottobre 1985, n. 592;

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29;

Vista la nota dell'intendenza di finanza di Brescia n. 48981 del 2 dicembre 1993 con la quale è stata comunicata la causa ed il periodo di mancato o irregolare funzionamento della conservatoria dei registri immobiliari di Brescia;

Ritenuto che il mancato o irregolare funzionamento del citato ufficio è da attribuirsi allo sciopero del personale verificatosi il 28 ottobre 1993;

Ritenuto che la suesposta causa deve considerarsi evento di carattere eccezionale, che ha causato il mancato o irregolare funzionamento dell'ufficio, creando disagi anche ai contribuenti;

Considerato che, ai sensi del citato decreto-legge 21 giugno 1961, n. 498, occorre accertare il periodo di mancato o irregolare funzionamento dell'ufficio presso il quale si è verificato l'evento eccezionale;

Decreta:

Il periodo di mancato o irregolare funzionamento del sottoindicato ufficio è accertato come segue:

IL GIORNO 28 OTTOBRE 1993

Regione Lombardia.

conservatoria dei registri immobiliari di Brescia.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 3 febbraio 1994

p. *Il direttore generale*: COLICA

94A1358

DECRETO 3 febbraio 1994.

Accertamento del periodo di mancato o irregolare funzionamento della conservatoria dei registri immobiliari di Teramo.

IL DIRETTORE GENERALE
DEL DIPARTIMENTO DEL TERRITORIO

Visto il decreto-legge 21 giugno 1961, n. 498, convertito, con modificazioni, con la legge 28 luglio 1961, n. 770, recante norme per la sistemazione di talune situazioni dipendenti da mancato o irregolare funzionamento degli uffici finanziari;

Vista la legge 25 ottobre 1985, n. 592;

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29;

Vista la nota dell'intendenza di finanza di Teramo n. 6033 dell'8 novembre 1993 con la quale e stata comunicata la causa ed il periodo di mancato o irregolare funzionamento della conservatoria dei registri immobiliari di Teramo;

Ritenuto che il mancato o irregolare funzionamento del citato ufficio è da attribuirsi allo sciopero del personale verificatosi il 28 ottobre 1993;

Ritenuto che la suesposta causa deve considerarsi evento di carattere eccezionale, che ha causato il mancato o irregolare funzionamento dell'ufficio, creando disagi anche ai contribuenti;

Considerato che, ai sensi del citato decreto-legge 21 giugno 1961, n. 498, occorre accertare il periodo di mancato o irregolare funzionamento dell'ufficio presso il quale si è verificato l'evento eccezionale;

Decreta:

Il periodo di mancato o irregolare funzionamento del sottoindicato ufficio è accertato come segue:

IL GIORNO 28 OTTOBRE 1993

Regione Abruzzo:

conservatoria dei registri immobiliari di Teramo.

Il presente decreto sara pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 3 febbraio 1994

p. *Il direttore generale*: COLICA

94A1359

DECRETO 3 febbraio 1994.

Accertamento del periodo di mancato o irregolare funzionamento della conservatoria dei registri immobiliari di Saluzzo.

IL DIRETTORE GENERALE
DEL DIPARTIMENTO DEL TERRITORIO

Visto il decreto-legge 21 giugno 1961, n. 498, convertito, con modificazioni, con la legge 28 luglio 1961, n. 770, recante norme per la sistemazione di talune situazioni dipendenti da mancato o irregolare funzionamento degli uffici finanziari;

Vista la legge 25 ottobre 1985, n. 592;

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29;

Vista la nota dell'intendenza di finanza di Cuneo n. 93035572 del 15 novembre 1993 con la quale è stata comunicata la causa ed il periodo di mancato o irregolare funzionamento della conservatoria dei registri immobiliari di Saluzzo;

Ritenuto che il mancato o irregolare funzionamento del citato ufficio è da attribuirsi allo sciopero del personale verificatosi il 28 ottobre 1993;

Ritenuto che la suesposta causa deve considerarsi evento di carattere eccezionale, che ha causato il mancato o irregolare funzionamento dell'ufficio, creando disagi anche ai contribuenti;

Considerato che, ai sensi del citato decreto-legge 21 giugno 1961, n. 498, occorre accertare il periodo di mancato o irregolare funzionamento dell'ufficio presso il quale si è verificato l'evento eccezionale;

Decreta:

Il periodo di mancato o irregolare funzionamento del sottoindicato ufficio è accertato come segue:

IL GIORNO 28 OTTOBRE 1993

Regione Piemonte:

conservatoria dei registri immobiliari di Saluzzo.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 3 febbraio 1994

p. *Il direttore generale*: COLICA

94A1360

DECRETO 3 febbraio 1994.

Accertamento del periodo di mancato o irregolare funzionamento della conservatoria dei registri immobiliari di Susa.

IL DIRETTORE GENERALE
DEL DIPARTIMENTO DEL TERRITORIO

Visto il decreto-legge 21 giugno 1961, n. 498, convertito, con modificazioni, con la legge 28 luglio 1961, n. 770, recante norme per la sistemazione di talune situazioni dipendenti da mancato o irregolare funzionamento degli uffici finanziari;

Vista la legge 25 ottobre 1985, n. 592;

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29;

Vista la nota dell'intendenza di finanza di Torino n. 24994 del 18 novembre 1993 con la quale è stata comunicata la causa ed il periodo di mancato o irregolare funzionamento della conservatoria dei registri immobiliari di Susa;

Ritenuto che il mancato o irregolare funzionamento del citato ufficio è da attribuirsi allo sciopero del personale verificatosi il 28 ottobre 1993;

Ritenuto che la suesposta causa deve considerarsi evento di carattere eccezionale, che ha causato il mancato o irregolare funzionamento dell'ufficio, creando disagi anche ai contribuenti;

Considerato che, ai sensi del citato decreto-legge 21 giugno 1961, n. 498, occorre accertare il periodo di mancato o irregolare funzionamento dell'ufficio presso il quale si è verificato l'evento eccezionale,

Decreta:

Il periodo di mancato o irregolare funzionamento del sottoindicato ufficio è accertato come segue:

IL GIORNO 28 OTTOBRE 1993

Regione Piemonte:

conservatoria dei registri immobiliari di Susa.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 3 febbraio 1994

p. *Il direttore generale*: COLICA

94A1361

DECRETO 3 febbraio 1994.

Accertamento del periodo di mancato o irregolare funzionamento della conservatoria dei registri immobiliari di Rieti.

IL DIRETTORE GENERALE
DEL DIPARTIMENTO DEL TERRITORIO

Visto il decreto-legge 21 giugno 1961, n. 498, convertito, con modificazioni, con la legge 28 luglio 1961, n. 770, recante norme per la sistemazione di talune situazioni dipendenti da mancato o irregolare funzionamento degli uffici finanziari;

Vista la legge 25 ottobre 1985, n. 592:

visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29;

Vista la nota dell'ispettorato compartimentale delle tasse e imposte indirette di Roma n. 38443 del 9 novembre 1993 con la quale è stata comunicata la causa ed il periodo di mancato o irregolare funzionamento della conservatoria dei registri immobiliari di Rieti;

Ritenuto che il mancato o irregolare funzionamento del citato ufficio è da attribuirsi allo sciopero del personale verificatosi il 28 ottobre 1993;

Ritenuto che la suesposta causa deve considerarsi evento di carattere eccezionale, che ha causato il mancato o irregolare funzionamento dell'ufficio, creando disagi anche ai contribuenti;

Considerato che, ai sensi del citato decreto-legge 21 giugno 1961, n. 498, occorre accertare il periodo di mancato o irregolare funzionamento dell'ufficio presso il quale si è verificato l'evento eccezionale;

Decreta:

Il periodo di mancato o irregolare funzionamento del sottoindicato ufficio è accertato come segue:

IL GIORNO 28 OTTOBRE 1993

Regione Lazio:

conservatoria dei registri immobiliari di Rieti.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 3 febbraio 1994

Il direttore generale: VACCARI

94A1362

DECRETO 3 febbraio 1994.

Accertamento del periodo di mancato o irregolare funzionamento della conservatoria dei registri immobiliari di Cuneo.

IL DIRETTORE GENERALE
DEL DIPARTIMENTO DEL TERRITORIO

Visto il decreto-legge 21 giugno 1961, n. 498, convertito, con modificazioni, con la legge 28 luglio 1961, n. 770, recante norme per la sistemazione di talune situazioni dipendenti da mancato o irregolare funzionamento degli uffici finanziari;

Vista la legge 25 ottobre 1985, n. 592;

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29;

Vista la nota dell'intendenza di finanza di Cuneo n. 93035572 del 15 novembre 1993 con la quale è stata comunicata la causa ed il periodo di mancato o irregolare funzionamento della conservatoria dei registri immobiliari di Cuneo;

Ritenuto che il mancato o irregolare funzionamento del citato ufficio è da attribuirsi allo sciopero del personale verificatosi il 28 ottobre 1993;

Ritenuto che la suesposta causa deve considerarsi evento di carattere eccezionale, che ha causato il mancato o irregolare funzionamento dell'ufficio, creando disagi anche ai contribuenti;

Considerato che, ai sensi del citato decreto-legge 21 giugno 1961, n. 498, occorre accertare il periodo di mancato o irregolare funzionamento dell'ufficio presso il quale si è verificato l'evento eccezionale;

Decreta:

Il periodo di mancato o irregolare funzionamento del sottoindicato ufficio è accertato come segue:

IL GIORNO 28 OTTOBRE 1993

Regione Piemonte:

conservatoria dei registri immobiliari di Cuneo.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 3 febbraio 1994

p. *Il direttore generale*: COLICA

94A1363

DECRETO 3 febbraio 1994

Accertamento del periodo di mancato o irregolare funzionamento della conservatoria dei registri immobiliari di Catanzaro.

IL DIRETTORE GENERALE
DEL DIPARTIMENTO DEL TERRITORIO

Visto il decreto-legge 21 giugno 1961, n. 498, convertito, con modificazioni, con la legge 28 luglio 1961, n. 770, recante norme per la sistemazione di talune situazioni dipendenti da mancato o irregolare funzionamento degli uffici finanziari;

Vista la legge 25 ottobre 1985, n. 592;

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29;

Vista la nota dell'intendenza di finanza di Catanzaro n. 14453 del 7 dicembre 1993 con la quale è stata comunicata la causa ed il periodo di mancato o irregolare funzionamento della conservatoria dei registri immobiliari di Catanzaro;

Ritenuto che il mancato o irregolare funzionamento del citato ufficio è da attribuirsi alla sospensione dell'erogazione dell'energia elettrica da parte dell'ENEL dalle ore 10 del 25 a tutto il 26 novembre 1993;

Ritenuto che la suesposta causa deve considerarsi evento di carattere eccezionale, che ha causato il mancato o irregolare funzionamento dell'ufficio, creando disagi anche ai contribuenti;

Considerato che, ai sensi del citato decreto-legge 21 giugno 1961, n. 498, occorre accertare il periodo di mancato o irregolare funzionamento dell'ufficio presso il quale si è verificato l'evento eccezionale;

Decreta:

Il periodo di mancato o irregolare funzionamento del sottoindicato ufficio è accertato come segue:

I GIORNI 25 E 26 NOVEMBRE 1993

Regione Calabria:

conservatoria dei registri immobiliari di Catanzaro.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 3 febbraio 1994

p. *Il direttore generale:* COLICA

94A1364

MINISTERO DEL TESORO

DECRETO 18 febbraio 1994

Segni caratteristici dei certificati del Tesoro in ECU, quinquennali, con godimento 14 gennaio 1994, emessi per 750 milioni di ECU.

IL DIRETTORE GENERALE DEL TESORO

Visto l'art. 38 della legge 30 marzo 1981, n. 119, come risulta modificato dall'art. 14 della legge 23 dicembre 1992, n. 498, con cui si è autorizzato il Ministro del tesoro ad effettuare operazioni di indebitamento anche tramite l'emissione di titoli denominati in ECU;

Visto il proprio decreto n. 397003 in data 3 gennaio 1994, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 14 del 19 gennaio 1994, con cui è stata disposta, in forza della norma sopra citata, un'emissione di certificati del Tesoro denominati in ECU, della durata di cinque anni, al tasso d'interesse annuo del 6,25% con godimento 14 gennaio 1994, fino all'importo massimo di 750 milioni di ECU, interamente collocati;

Visto, in particolare, l'art. 18 del citato decreto del 3 gennaio 1994, il quale prevede l'emanazione di un successivo decreto ministeriale per stabilire i segni caratteristici dei titoli in parola;

Ritenuto, pertanto, di dover determinare i segni caratteristici dei predetti certificati di credito;

Visto l'art. 3 del decreto legislativo del 3 febbraio 1993, n. 29;

Visto l'art. 3 della legge 14 gennaio 1994, n. 20, recante norme in materia di controlli della Corte dei conti;

Decreta:

I certificati del Tesoro denominati in ECU, della durata di cinque anni, con godimento 14 gennaio 1994, stampati su carta a fondo filigranato, sono composti dal corpo e da cinque cedole per il pagamento degli interessi annuali.

Sul fondino del corpo del titolo è riprodotto, in alto, lo stemma della Repubblica italiana, seguito dalle seguenti legende:

«REPUBBLICA ITALIANA» «MINISTERO DEL TESORO» «DIREZIONE GENERALE DEL TESORO» «CERTIFICATO DEL TESORO IN EUROSCUDI» «6,25% 1994/1999» «EMISSIONE 14 GENNAIO 1994».

Seguono, poi, le diciture e gli spazi per l'indicazione del valore nominale e del prezzo di aggiudicazione, del numero assegnato al certificato, del numero di codice del titolo, ripetuto anche sul lato destro, in alto, del corpo del titolo, per il richiamo delle occorrenti norme di legge, per la data e la dicitura «IL DIRETTORE GENERALE»; nello spazio libero, a sinistra, viene impressa l'impronta a secco dello stemma della Repubblica italiana.

Le cedole sono collocate a destra del corpo del titolo; il prospetto di ciascuna cedola reca sul fondino le seguenti legende:

«REPUBBLICA ITALIANA» «CERTIFICATO DEL TESORO IN EUROSCUDI» «6,25% 1994/1999» «EMISSIONE 14 GENNAIO 1994».

Seguono, poi, le diciture e gli spazi per l'indicazione dell'importo lordo degli interessi nella misura stabilita all'art. 1 del decreto di emissione dei titoli, del numero di codice del titolo, della data di pagamento, del numero assegnato al relativo certificato e del valore nominale del certificato stesso; l'aliquota fiscale da applicare e riportata su ogni cedola mediante barratura trasversale ondulata a mille righe; negli angoli, in alto, è indicato il numero della cedola; nello spazio libero, a destra, viene impressa l'impronta a secco dello stemma della Repubblica italiana.

Il prospetto del corpo del titolo — contenente un tagliando che verrà utilizzato dalla Banca d'Italia per la lettura magnetica nonché ulteriori eventuali elementi che si rendessero necessari per meglio individuare le caratteristiche dei titoli — e di ciascuna cedola e delimitato da una cornice a motivi decorativi ripetuti.

Il numero d'ordine dei certificati e ripetuto nella cornice del corpo del titolo e delle cedole, per il trattamento automatico.

Il rovescio del corpo del titolo reca gli articoli 3, 4, 13 e 14 del citato decreto ministeriale del 3 gennaio 1994, stampati litograficamente, nonché l'indicazione del tasso di cambio lira/ECU utilizzato per le sottoscrizioni regolate in lire italiane, pari a lire 1.898,49 con riferimento alla data dell'11 gennaio 1994.

Il rovescio di ciascuna cedola reca un rosone sul quale sono riportate le seguenti legende: «CERTIFICATO DEL TESORO IN EUROSCUDI 6,65% 1994/1999» EMISSIONE 14 GENNAIO 1994».

Segue l'indicazione del numero della cedola, posta al centro del rosone, e l'importo degli interessi lordi, nonché ulteriori eventuali elementi che si rendessero necessari per meglio individuare le caratteristiche dei titoli; il tutto stampato litograficamente.

Il prospetto reca:

le cornici del corpo del titolo, del tagliando e delle cedole, stampate in calcografia;

il valore nominale e il prezzo di aggiudicazione stampati in offset;

i fondini del corpo del titolo, del tagliando e delle cedole stampati in calcografia;

il numero del certificato, da riportare nel corpo del titolo, nel tagliando e nelle cedole, nonché la firma del direttore generale, stampati tipograficamente.

I colori impiegati per i vari tagli, rispettivamente, per le cornici e per il fondino, sono:

taglio da 5.000 ECU: verde smeraldo-grigio;

taglio da 10.000 ECU: marrone-verde;

taglio da 100.000 ECU; blu-arancio;

taglio da 500.000 ECU: blu intenso-verde smeraldo;

taglio da 1.000.000 ECU: verde-grigio,

mentre, per quanto attiene alle legende, i colori medesimi risulteranno opportunamente accostati in diversa gradazione tra loro per l'intero sviluppo delle legende stesse.

La carta filigranata è colorata:

taglio da 5.000 ECU: in mattone;

taglio da 10.000 ECU: in azzurro;

taglio da 100.000 ECU: in verde;

taglio da 500.000 ECU: in rosa;

taglio da 1.000.000 ECU: in giallo.

Il presente decreto verrà trasmesso per il visto all'Ufficio centrale di ragioneria per i servizi del debito pubblico e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 18 febbraio 1994

p. *Il direttore generale:* PAOLILLO

94A1382

DECRETO 21 febbraio 1994.

Riapertura delle operazioni di sottoscrizione dei buoni del Tesoro poliennali 8,50%, di durata triennale, con godimento 1° gennaio 1994, quinta tranche.

IL MINISTRO DEL TESORO

Visto l'art. 43, primo comma, della legge 7 agosto 1982, n. 526, in virtù del quale il Ministro del tesoro è autorizzato, in ogni anno finanziario, ad effettuare operazioni di indebitamento nel limite annualmente risultante nel quadro generale riassuntivo del bilancio di competenza, anche attraverso l'emissione di buoni del Tesoro poliennali, con l'osservanza delle norme di cui al medesimo articolo;

Visto l'art. 9 del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 149, convertito in legge 19 luglio 1993, n. 237, con cui si è stabilito, fra l'altro, che con decreti del Ministro del tesoro è determinata ogni caratteristica, condizione e modalità di emissione dei titoli da emettere in lire, in ECU o in altre valute;

Considerato che la Direzione generale del tesoro - Servizio secondo, cura normalmente operazioni di reimpiego di capitali di titoli nominativi rimborsabili, di cui all'art. 2 della legge 6 agosto 1966, n. 651, nonché operazioni di investimenti di capitali in titoli nominativi per conto di enti morali in base alle disposizioni vigenti e ritenuto di utilizzare gli importi di dette operazioni nella sottoscrizione di apposita quota dei nuovi buoni, al fine di conseguire maggiore speditezza nel predetto servizio, rendendolo, nel contempo, economicamente più vantaggioso per i richiedenti;

Vista la legge 24 dicembre 1993, n. 539, recante l'approvazione del bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 1994, ed in particolare il quinto comma dell'art. 3, con cui si è stabilito il limite massimo di emissione dei titoli pubblici per l'anno in corso;

Visti i propri decreti in data 30 dicembre 1993, 5 e 21 gennaio e 7 febbraio 1994 con i quali è stata disposta l'emissione delle prime quattro tranches, dei buoni del Tesoro poliennali 8,50% - 1° gennaio 1994/1997;

Ritenuto, in relazione alle condizioni di mercato, di disporre l'emissione di una quinta tranche dei predetti buoni del Tesoro poliennali 8,50% - 1° gennaio 1994/1997, da destinare a sottoscrizioni in contanti;

Tenuto conto che l'importo delle emissioni effettuate a tutto il 18 febbraio 1994 ammonta, al netto dei rimborsi, a lire 34.584 miliardi;

Tenuto altresì conto che l'emissione di una quinta tranche dei buoni del Tesoro poliennali disposta con il presente decreto concorre, al netto dell'importo dei titoli in scadenza, al raggiungimento del limite massimo di cui alla citata legge n. 539/1993;

Visto il regolamento per l'amministrazione del patrimonio e per la contabilità generale dello Stato, approvato con regio decreto 23 maggio 1924, n. 827, e successive modificazioni;

Visto il testo unico delle leggi sul debito pubblico, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 14 febbraio 1963, n. 1343, ed aggiornato con decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 1984, n. 74;

Visto l'art. 3 della legge 14 gennaio 1994, n. 20, recante norme in materia di controlli della Corte dei conti;

Decreta:

Art. 1.

È disposta l'emissione di una quinta tranche dei buoni del Tesoro poliennali 8,50% - 1° gennaio 1994/1997, per un importo di lire 4.000 miliardi nominali, da destinare a sottoscrizioni in contanti al prezzo di aggiudicazione risultante dalla procedura di assegnazione dei buoni stessi.

I buoni sono emessi senza indicazione di prezzo base di collocamento e vengono attribuiti con il sistema dell'asta marginale riferita al prezzo; il prezzo di aggiudicazione risulterà dalla procedura di assegnazione di cui ai successivi articoli 9, 10 e 11.

Le richieste risultate accolte sono vincolanti ed irrevocabili e danno conseguentemente luogo all'esecuzione delle relative operazioni.

Restano ferme le disposizioni dell'art. 1, quarto comma, e dell'art. 15 del predetto decreto ministeriale 30 dicembre 1993, riguardante l'emissione della prima tranche dei buoni stessi.

I nuovi buoni fruttano l'interesse annuo dell'8,50%, pagabile in due semestralità posticipate, il 1° luglio ed il 1° gennaio di ogni anno, come la prima tranche dei predetti buoni del Tesoro poliennali 1° gennaio 1994/1997.

Art. 2.

I buoni del Tesoro poliennali emessi con il presente decreto sono costituiti da titoli al portatore nei tagli da L. 5.000.000, 10.000.000, 50.000.000, 100.000.000, 500.000.000 e 1.000.000.000 di capitale nominale.

Per esclusive esigenze interne della Banca d'Italia possono essere allestiti titoli del taglio da lire 10.000.000.000.

In dipendenza delle operazioni di sottoscrizione da effettuarsi per il tramite della Direzione generale del tesoro - Servizio secondo, di cui al successivo art. 15, possono essere rilasciati titoli nominativi anche per importo pari a lire centomila o multiplo di tale cifra. Al fine di consentire l'eventuale tramutamento al portatore di tali titoli nominativi, è previsto l'allestimento di titoli al portatore nei tagli da lire 100 mila, 500 mila e 1 milione.

Sui nuovi buoni al portatore è ammessa la riunione a semplice richiesta dell'esibitore; è parimenti ammessa la divisione in titoli di taglio inferiore; i titoli al portatore possono essere presentati per il tramutamento al nome.

I buoni nominativi potranno, su domanda degli aventi diritto, essere divisi in altri titoli nominativi e, se non siano gravati da vincoli differenti, potranno essere riuniti al nome della medesima persona o del medesimo ente.

I segni caratteristici dei buoni al portatore saranno stabiliti con successivo decreto.

I segni caratteristici dei titoli nominativi sono quelli indicati nel decreto ministeriale 29 novembre 1986, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 290 del 15 dicembre 1986.

Art. 3.

Ferme restando le disposizioni vigenti relative alle esenzioni fiscali in materia di debito pubblico, ai buoni emessi con il presente decreto si applicano le disposizioni del decreto-legge 19 settembre 1986, n. 556, convertito, con modificazioni, nella legge 17 novembre 1986, n. 759.

Art. 4.

I buoni del Tesoro poliennali emessi con il presente decreto, ai quali si applicano le disposizioni del testo unico delle leggi sul debito pubblico, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 14 febbraio 1963, n. 1343, ed aggiornato con decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 1984, n. 74, sono iscritti nel gran libro del debito pubblico con decorrenza dal 1° gennaio 1994 e su di essi sono consentite, con l'osservanza delle norme in vigore, tutte le operazioni ammesse sui titoli di debito pubblico.

Art. 5.

Possono partecipare all'asta in veste di operatori la Banca d'Italia, le banche, nonché le società d'intermediazione mobiliare iscritte all'albo istituito presso la Consob ai sensi dell'art. 3 della legge 2 gennaio 1991, n. 1, che

esercitano le attività indicate nei punti *a)*, *b)* e *c)* dell'art. 1, comma 1, della legge medesima. Detti operatori partecipano in proprio e per conto terzi, ad eccezione della Banca d'Italia che partecipa esclusivamente per conto terzi.

La Banca d'Italia è autorizzata a stipulare apposite convenzioni con gli operatori per regolare la partecipazione alle aste tramite la Rete nazionale interbancaria.

Art. 6.

L'esecuzione delle operazioni relative al collocamento dei buoni del Tesoro poliennali di cui al presente decreto è affidata alla Banca d'Italia.

I rapporti tra il Ministero del tesoro e la Banca d'Italia correlati all'effettuazione delle aste tramite la Rete nazionale interbancaria saranno disciplinati da specifici accordi.

A rimborso delle spese sostenute e a compenso del servizio reso sarà riconosciuta alla Banca d'Italia, sull'intero ammontare nominale sottoscritto, una provvigione di collocamento dello 0,35%.

Tale provvigione, commisurata sull'ammontare nominale sottoscritto, verrà attribuita, in tutto o in parte, agli operatori partecipanti all'asta in relazione agli impegni che assumeranno con la Banca d'Italia, ivi compresi quelli di non applicare alcun onere di intermediazione sulle sottoscrizioni della clientela e di provvedere, senza compensi, alla consegna dei titoli agli aventi diritto.

Art. 7.

Le offerte degli operatori, fino ad un massimo di tre, devono contenere l'indicazione dell'importo dei buoni che essi intendono sottoscrivere ed il relativo prezzo offerto.

I prezzi indicati dagli operatori devono variare di un importo minimo di cinque centesimi di lira oppure di un multiplo di detta cifra; eventuali variazioni di importo diverso vengono arrotondate per eccesso.

Ciascuna offerta non deve essere inferiore a lire 100 milioni di capitale nominale; eventuali offerte di importo non multiplo del taglio unitario minimo del prestito vengono arrotondate per difetto.

In sede di partecipazione all'asta dovranno essere indicate le filiali della Banca d'Italia, sino ad un massimo di tre, presso le quali l'operatore intende ritirare i titoli risultati assegnati.

Art. 8.

Le offerte di ogni singolo operatore, ivi compresa quella della Banca d'Italia, devono essere presentate con una delle modalità seguenti:

a) inoltro di apposito modulo inserito in busta chiusa, da indirizzare alla Banca d'Italia - Amministrazione centrale - Servizio mercati monetario e finanziario - Divisione prestiti pubblici - Via Nazionale, 91 - Roma. Le buste, con chiara indicazione del mittente e del contenuto, devono essere consegnate direttamente allo sportello all'uopo istituito presso la suddetta Amministrazione centrale; nella stessa busta va inserito il modulo di partecipazione all'asta della quinta tranche dei B.T.P. - 1° gennaio 1994/1999;

b) trasmissione di richiesta telematica da indirizzare alla Banca d'Italia tramite Rete nazionale interbancaria con le modalità tecniche stabilite dalla Banca d'Italia medesima.

Le offerte non pervenute entro le ore 13 del giorno 28 febbraio 1994 non verranno prese in considerazione.

In caso di interruzione duratura nel collegamento della predetta «Rete» troveranno applicazione le specifiche procedure di «recovery» previste nella convenzione tra la Banca d'Italia e gli operatori partecipanti alle aste, di cui al precedente art. 5.

Art. 9.

Successivamente alla scadenza del termine di presentazione delle offerte di cui al precedente articolo, sono eseguite le operazioni d'asta nei locali della Banca d'Italia in presenza di un funzionario della Banca medesima, il quale, ai fini dell'aggiudicazione, provvede all'elencazione delle richieste pervenute, con l'indicazione dei relativi importi in ordine decrescente di prezzo offerto.

Le operazioni di cui al comma precedente sono effettuate con l'intervento di un funzionario del Tesoro, a ciò delegato, con funzioni di ufficiale rogante, il quale redige apposito verbale da cui risulti il prezzo di aggiudicazione. Tale prezzo sarà reso noto mediante comunicato stampa.

Art. 10.

Poiché, ai sensi del precedente art. 1, i buoni sono emessi senza l'indicazione di prezzo base di collocamento, non vengono prese in considerazione dalla procedura di assegnazione le richieste effettuate a prezzi inferiori al «prezzo di esclusione».

Il «prezzo di esclusione» viene determinato con le seguenti modalità:

a) nel caso di domanda totale superiore all'offerta, si determina il prezzo medio ponderato delle richieste che, ordinate a partire dal prezzo più elevato, costituiscono la metà dell'importo nominale in emissione; nel caso di domanda totale inferiore all'offerta si determina il prezzo medio ponderato delle richieste che, sempre ordinate a partire dal prezzo più elevato, costituiscono la metà dell'importo domandato;

b) si individua il «prezzo di esclusione» sottraendo due punti percentuali dal prezzo medio ponderato di cui al punto *a)*.

Il prezzo di esclusione sarà reso noto nel medesimo comunicato stampa di cui al precedente art. 9.

Art. 11

L'assegnazione dei buoni verrà effettuata al prezzo meno elevato tra quelli offerti dai concorrenti rimasti aggiudicatari, anche se pro-quota

Nel caso di offerte al prezzo marginale che non possano essere totalmente accolte, si procede al riparto pro-quota dell'assegnazione con i necessari arrotondamenti.

Art. 12

Il regolamento delle sottoscrizioni, al prezzo di aggiudicazione, sarà effettuato dagli operatori assegnatari il 2 marzo 1994, con corresponsione di dietimi d'interesse per sessantuno giorni.

A tal fine, la Banca d'Italia provvederà ad inserire in via automatica detti regolamenti nella procedura giornaliera «Liquidazione titoli», con valuta pari al giorno di regolamento. A fronte dei suddetti pagamenti le filiali della Banca d'Italia indicate dagli operatori come filiali di ritiro delle materialità rilasceranno ricevuta provvisoria valevole, a tutti gli effetti, per il prelievo dei titoli definitivi

Art. 13

Il 2 marzo 1994 la Banca d'Italia provvederà a versare presso la sezione di tesoreria provinciale di Roma, il controvalore del capitale nominale dei buoni assegnati al prezzo di aggiudicazione d'asta, unitamente al rateo di interesse dell'8,50% annuo, dovuto allo Stato, al netto, per sessantuno giorni

La sezione di tesoreria provinciale di Roma rilascerà, per detti versamenti, separate quietanze di entrata al bilancio dello Stato per l'importo relativo al prezzo di aggiudicazione e per quello relativo ai dietimi di interesse dovuti, al netto

Art. 14.

La Banca d'Italia indicherà alla Direzione generale del Tesoro - Servizio secondo, entro il quindicesimo giorno lavorativo successivo alla data prevista per il regolamento dell'ultima tranche del prestito di cui al presente decreto, i quantitativi per taglio dei buoni al portatore da spedire alle singole sezioni di tesoreria provinciale, per la successiva consegna alle filiali della Banca

La consegna dei buoni al portatore avrà inizio dalla data che sarà resa nota mediante avviso da pubblicare nella *Gazzetta Ufficiale*

Art. 15

Le sottoscrizioni da effettuare per il tramite della Direzione generale del tesoro - Servizio secondo, avvengono presso la Tesoreria centrale dello Stato, a cura del cassiere del debito pubblico, mediante versamento del contante o su presentazione di titoli nominativi scaduti e non prescritti da reimpiegare

Le sottoscrizioni, di cui al primo comma, saranno eseguite, in base alle richieste delle parti, in buoni del Tesoro poliennali 8,50% - 1° gennaio 1994 1997. Dette operazioni avranno inizio il 2 marzo 1994 e termineranno il giorno precedente la data di iscrizione nel gran libro del debito pubblico dei buoni del Tesoro poliennali della prossima emissione.

La Tesoreria centrale dello Stato a fronte delle suddette sottoscrizioni, rilascerà quietanze di versamento al bilancio dello Stato del controvalore, al prezzo di aggiudicazione risultante dall'applicazione degli articoli precedenti, dei nuovi buoni nominativi da emettere, che fruttano interessi dalla data delle quietanze stesse In caso di presentazione di titoli nominativi da reimpiegare, il cassiere del debito pubblico riterrà, per il successivo pagamento agli interessati, l'importo pari alla differenza tra il capitale nominale stesso ed il relativo prezzo di aggiudicazione, nonché, l'eventuale importo corrispondente alla frazione inferiore a lire centomila del titolo presentato, sarà operata, in quanto dovuta, la ritenuta di cui al citato decreto-legge 19 settembre 1986, n. 556, con arrotondamento a norma della suddetta legge 21 maggio 1959, n 334.

Per la consegna dei nuovi buoni nominativi ed il pagamento delle somme comunque provenienti dalla esecuzione delle operazioni di cui trattasi, saranno osservate, in quanto applicabili, le disposizioni vigenti in materia di reimpiego di titoli nominativi rimborsabili

Art 16

Tutti gli atti e i documenti comunque riguardanti le operazioni di cui al presente decreto, nonché i conti e la corrispondenza della Banca d'Italia e dei suoi incaricati, sono esenti da imposte di registro e di bollo e da tasse sulle concessioni governative

Ogni forma di pubblicità per l'emissione dei nuovi titoli è esente da imposta di bollo, dalla imposta comunale sulla pubblicità e da diritti spettanti agli enti locali, ogni altra spesa relativa si intende effettuata con i fondi della provvigione di cui all'art 6.

Il corrispettivo per le spedizioni postali dei nuovi titoli alle sezioni di tesoreria provinciale sarà, per quanto dovuto, regolato dal Ministero del tesoro, ai sensi della legge 25 aprile 1961, n. 355 e del decreto del Presidente della Repubblica 9 febbraio 1972, n 171

Saranno osservate in ogni caso le particolari disposizioni vigenti in materia di spedizione, ricevimento, ricognizione ed assunzione in carico delle scorte dei titoli di debito pubblico e dei pieghi valori

Art. 17.

La contabilità relativa all'operazione di cui al presente decreto sarà resa in base alle istruzioni da emanare dalla Direzione generale del tesoro.

Art. 18.

Gli oneri per interessi relativi all'anno finanziario 1994, valutati in L. 170.000.000.000, faranno carico al capitolo 4675, dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'anno stesso ed a quelli corrispondenti per gli anni successivi.

Gli oneri per il rimborso del capitale relativo all'anno finanziario 1997 faranno carico al capitolo che verrà iscritto nello stato di previsione della spesa per l'anno stesso e corrispondente al cap. 9502 dello stato di previsione per l'anno in corso.

Il presente decreto verrà inviato per il visto all'Ufficio centrale di ragioneria per i servizi del debito pubblico e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 21 febbraio 1994

Il Ministro: BARUCCI

94A1383

DECRETO 21 febbraio 1994.

Riapertura delle operazioni di sottoscrizione dei buoni del Tesoro poliennali 8,50%, di durata decennale, con godimento 1° gennaio 1994, quinta tranche.

IL MINISTRO DEL TESORO

Visto l'art. 43, primo comma, della legge 7 agosto 1982, n. 526, in virtù del quale il Ministro del tesoro è autorizzato, in ogni anno finanziario, ad effettuare operazioni di indebitamento nel limite annualmente risultante nel quadro generale riassuntivo del bilancio di competenza, anche attraverso l'emissione di buoni del Tesoro poliennali, con l'osservanza delle norme di cui al medesimo articolo;

Visto l'art. 9 del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 149, convertito in legge 19 luglio 1993, n. 237, con cui si è stabilito, fra l'altro, che con decreti del Ministro del tesoro è determinata ogni caratteristica, condizione e modalità di emissione dei titoli da emettere in lire, in ECU o in altre valute;

Considerato che la Direzione generale del tesoro - Servizio secondo, cura normalmente operazioni di reimpiego di capitali di titoli nominativi rimborsabili, di cui all'art. 2 della legge 6 agosto 1966, n. 651, nonché operazioni di investimenti di capitali in titoli nominativi per conto di enti morali in base alle disposizioni vigenti e ritenuto di utilizzare gli importi di dette operazioni nella sottoscrizione di apposita quota dei nuovi buoni, al fine di conseguire maggiore speditezza nel predetto servizio, rendendolo, nel contempo, economicamente più vantaggioso per i richiedenti;

Vista la legge 24 dicembre 1993, n. 539, recante l'approvazione del bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 1994, ed in particolare il quinto comma dell'art. 3, con cui si è stabilito il limite massimo di emissione dei titoli pubblici per l'anno in corso;

Visto che il 1° marzo 1994 verranno in scadenza i buoni del Tesoro poliennali 12,50% emessi con decreto ministeriale 21 febbraio 1990 (*Gazzetta Ufficiale* n. 47 del 26 febbraio 1990)

Visti i propri decreti in data 30 dicembre 1993, 5 e 21 gennaio e 7 febbraio 1994 con i quali è stata disposta l'emissione delle prime quattro tranches, dei buoni del Tesoro poliennali 8,50% - 1° gennaio 1994/2004;

Ritenuto, in relazione alle condizioni di mercato, di disporre l'emissione di una quinta tranche dei predetti buoni del Tesoro poliennali 8,50% - 1° gennaio 1994/2004, da destinare a sottoscrizioni in contanti e, per quanto occorra, al rinnovo dei menzionati buoni del Tesoro poliennali 12,50%, nominativi;

Tenuto conto che l'importo delle emissioni effettuate a tutto il 18 febbraio 1994 ammonta, al netto dei rimborsi, a lire 34.584 miliardi;

Tenuto altresì conto che l'emissione di una quinta tranche dei buoni del Tesoro poliennali disposta con il presente decreto concorre, al netto dell'importo dei titoli in scadenza, al raggiungimento del limite massimo di cui alla citata legge n. 539/1993;

Visto il regolamento per l'amministrazione del patrimonio e per la contabilità generale dello Stato, approvato con regio decreto 23 maggio 1924, n. 827, e successive modificazioni;

Visto il testo unico delle leggi sul debito pubblico, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 14 febbraio 1963, n. 1343, ed aggiornato con decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 1984, n. 74;

Visto l'art. 3 della legge 14 gennaio 1994, n. 20, recante norme in materia di controlli della Corte dei conti;

Decreta:

Art. 1.

È disposta l'emissione di una quinta tranche dei buoni del Tesoro poliennali 8,50% - 1° gennaio 1994/2004, per un importo di lire 5.000 miliardi nominali, da destinare a sottoscrizioni in contanti al prezzo di aggiudicazione risultante dalla procedura di assegnazione dei buoni stessi.

I buoni sono emessi senza indicazione di prezzo base di collocamento e vengono attribuiti con il sistema dell'asta marginale riferita al prezzo; il prezzo di aggiudicazione risulterà dalla procedura di assegnazione di cui ai successivi articoli 9, 10 e 11.

Le richieste risultate accolte sono vincolanti ed irrevocabili e danno conseguentemente luogo all'esecuzione delle relative operazioni.

L'importo indicato nel comma primo del presente articolo è incrementabile di L. 73.646.500.000, da destinare al rinnovo dei B.P.T. 12,50% di scadenza 1° marzo 1994, nominativi.

Restano ferme le disposizioni dell'art. 1, quarto comma, e dell'art. 15 del predetto decreto ministeriale 30 dicembre 1993, riguardante l'emissione della prima tranche dei buoni stessi.

I nuovi buoni fruttano l'interesse annuo dell'8,50%, pagabile in due semestralità posticipate, il 1° luglio ed il 1° gennaio di ogni anno, di durata del prestito

I possessori di soli buoni del Tesoro poliennali 12,50%, di scadenza 1° marzo 1994, nominativi, qualora non intendano ottenere il rimborso di essi hanno facoltà di chiederne il rinnovo nei nuovi titoli, al prezzo che risulterà per gli emittendi buoni al portatore in applicazione degli articoli seguenti, con decorrenza degli interessi dal 1° gennaio 1994.

Art. 2.

I buoni del Tesoro poliennali emessi con il presente decreto sono costituiti da titoli al portatore nei tagli da L. 5.000.000, 10.000.000, 50.000.000, 100.000.000, 500.000.000 e 1.000.000.000 di capitale nominale.

Per esclusive esigenze interne della Banca d'Italia possono essere allestiti titoli del taglio da lire 10.000.000.000.

In dipendenza delle operazioni di rinnovo dei titoli nominativi di scadenza 1° marzo 1994, nonché di quelle di sottoscrizione da effettuarsi per il tramite della Direzione generale del tesoro - Servizio secondo, di cui al successivo art. 18, possono essere rilasciati titoli nominativi anche per importo pari a lire centomila o multiplo di tale cifra. Al fine di consentire l'eventuale tramutamento al portatore di tali titoli nominativi, è previsto l'allestimento di titoli al portatore nei tagli da lire 100 mila, 500 mila e 1 milione.

Sui nuovi buoni al portatore è ammessa la riunione a semplice richiesta dell'esibitore; è parimenti ammessa la divisione in titoli di taglio inferiore: i titoli al portatore possono essere presentati per il tramutamento al nome.

I buoni nominativi potranno, su domanda degli aventi diritto, essere divisi in altri titoli nominativi e, se non siano gravati da vincoli differenti, potranno essere riuniti al nome della medesima persona o del medesimo ente.

I segni caratteristici dei buoni al portatore saranno stabiliti con successivo decreto.

I segni caratteristici dei titoli nominativi sono quelli indicati nel decreto ministeriale 29 novembre 1986, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 290 del 15 dicembre 1986.

Art. 3.

Ferme restando le disposizioni vigenti relative alle esenzioni fiscali in materia di debito pubblico, ai buoni emessi con il presente decreto si applicano le disposizioni del decreto-legge 19 settembre 1986, n. 556, convertito, con modificazioni, nella legge 17 novembre 1986, n. 759.

Art. 4.

I buoni del Tesoro poliennali emessi con il presente decreto, ai quali si applicano le disposizioni del testo unico delle leggi sul debito pubblico, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 14 febbraio 1963, n. 1343 ed aggiornato con decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 1984, n. 74, sono iscritti nel gran libro del debito pubblico con decorrenza dal 1° gennaio 1994 e su di essi sono consentite, con l'osservanza delle norme in vigore, tutte le operazioni ammesse sui titoli di debito pubblico.

Art. 5.

Possono partecipare all'asta in veste di operatori la Banca d'Italia, le banche, nonché le società d'intermediazione mobiliare iscritte all'albo istituito presso la Consob ai sensi dell'art. 3 della legge 2 gennaio 1991, n. 1, che esercitano le attività indicate nei punti *a), b)* e *c)* dell'art. 1, comma 1, della legge medesima. Detti operatori partecipano in proprio e per conto di terzi, ad eccezione della Banca d'Italia che partecipa esclusivamente per conto terzi.

La Banca d'Italia è autorizzata a stipulare apposite convenzioni con gli operatori per regolare la partecipazione alle aste tramite la Rete nazionale interbancaria.

Art. 6.

L'esecuzione delle operazioni relative al collocamento dei buoni del Tesoro poliennali di cui al presente decreto è affidata alla Banca d'Italia.

Alla stessa Banca d'Italia sono affidate le operazioni di rinnovo dei buoni del Tesoro poliennali nominativi, di cui al terzo comma dell'art. 1; dette operazioni di rinnovo possono essere effettuate dal 3 al 7 marzo 1994.

I rapporti tra il Ministero del tesoro e la Banca d'Italia correlati all'effettuazione delle aste tramite la Rete nazionale interbancaria saranno disciplinati da specifici accordi.

A rimborso delle spese sostenute e a compenso del servizio reso sarà riconosciuta alla Banca d'Italia, sull'intero ammontare nominale sottoscritto, e dei titoli nominativi rinnovati, a norma dei commi primo e terzo dell'art. 1, una provvigione di collocamento dello 0,60%.

Tale provvigione, commisurata sull'ammontare nominale sottoscritto, verrà attribuita, in tutto o in parte, agli operatori partecipanti all'asta in relazione agli impegni che assumeranno con la Banca d'Italia, ivi compresi quelli di non applicare alcun onere di intermediazione sulle sottoscrizioni della clientela e di provvedere, senza compensi, alla consegna dei titoli agli aventi diritto.

Art. 7.

Le offerte degli operatori, fino ad un massimo di tre, devono contenere l'indicazione dell'importo dei buoni che essi intendono sottoscrivere e del relativo prezzo offerto.

I prezzi indicati dagli operatori devono variare di un importo minimo di cinque centesimi di lira oppure di un multiplo di detta cifra; eventuali variazioni di importo diverso vengono arrotondate per eccesso.

Ciascuna offerta non deve essere inferiore a lire 100 milioni di capitale nominale; eventuali offerte di importo non multiplo del taglio unitario minimo del prestito vengono arrotondate per difetto.

In sede di partecipazione all'asta dovranno essere indicate le filiali della Banca d'Italia, sino ad un massimo di tre, presso le quali l'operatore intende ritirare i titoli risultati assegnati.

Art. 8.

Le offerte di ogni singolo operatore, ivi compresa quella della Banca d'Italia, devono essere presentate con una delle modalità seguenti:

a) inoltro di apposito modulo inserito in busta chiusa, da indirizzare alla Banca d'Italia - Amministrazione centrale - Servizio mercati monetario e finanziario - Divisione prestiti pubblici - Via Nazionale, 91 - Roma. Le buste, con chiara indicazione del mittente e del contenuto, devono essere consegnate direttamente allo sportello all'uopo istituito presso la suddetta Amministrazione centrale: nella stessa busta va inserito il modulo di partecipazione all'asta della quinta tranche dei B.T.P. 1° novembre 1993/2023;

b) trasmissione di richiesta telematica da indirizzare alla Banca d'Italia tramite Rete nazionale interbancaria con le modalità tecniche stabilite dalla Banca d'Italia medesima.

Le offerte non pervenute entro le ore 13 del giorno 1° marzo 1994 non verranno prese in considerazione.

In caso di interruzione duratura nel collegamento della predetta «Rete» troveranno applicazione le specifiche procedure di «recovery» previste nella convenzione tra la Banca d'Italia e gli operatori partecipanti alle aste, di cui al precedente art. 5.

Art. 9.

Successivamente alla scadenza del termine di presentazione delle offerte di cui al precedente articolo, sono eseguite le operazioni d'asta nei locali della Banca d'Italia in presenza di un funzionario della Banca medesima, il quale, ai fini dell'aggiudicazione, provvede all'elencazione delle richieste pervenute, con l'indicazione dei relativi importi in ordine decrescente di prezzo offerto.

Le operazioni di cui al comma precedente sono effettuate con l'intervento di un funzionario del Tesoro, a ciò delegato, con funzioni di ufficiale rogante, il quale redige apposito verbale da cui risulti il prezzo di aggiudicazione. Tale prezzo sarà reso noto mediante comunicato stampa e verrà applicato anche ai rinnovi dei titoli nominativi.

Art. 10.

Poiché, ai sensi del precedente art. 1, i buoni sono emessi senza l'indicazione di prezzo base di collocamento, non vengono prese in considerazione dalla procedura di assegnazione le richieste effettuate a prezzi inferiori al «prezzo di esclusione».

Il «prezzo di esclusione» viene determinato con le seguenti modalità:

a) nel caso di domanda totale superiore all'offerta, si determina il prezzo medio ponderato delle richieste che, ordinate a partire dal prezzo più elevato, costituiscono la metà dell'importo nominale in emissione; nel caso di domanda totale inferiore all'offerta si determina il prezzo medio ponderato delle richieste che, sempre ordinate a partire dal prezzo più elevato, costituiscono la metà dell'importo domandato;

b) si individua il «prezzo di esclusione» sottraendo due punti percentuali dal prezzo medio ponderato di cui al punto *a)*.

Il prezzo di esclusione sarà reso noto nel medesimo comunicato stampa di cui al precedente art. 9.

Art. 11.

L'assegnazione dei buoni verrà effettuata al prezzo meno elevato tra quelli offerti dai concorrenti rimasti aggiudicatari, anche se pro-quota.

Nel caso di offerte al prezzo marginale che non possano essere totalmente accolte, si procede al riparto pro-quota dell'assegnazione con i necessari arrotondamenti.

Art. 12.

Il regolamento delle sottoscrizioni, al prezzo di aggiudicazione sarà effettuato dagli operatori assegnatari il 3 marzo 1994, con corresponsione di dietimi d'interesse per sessantadue giorni.

A tal fine, la Banca d'Italia provvederà ad inserire in via automatica detti regolamenti nella procedura giornaliera «Liquidazione titoli», con valuta pari al giorno di regolamento. A fronte dei suddetti pagamenti le filiali della Banca d'Italia indicate dagli operatori come filiali di ritiro delle materialità rilasceranno ricevuta provvisoria valevole, a tutti gli effetti, per il prelievo dei titoli definitivi.

Art. 13.

Il 3 marzo 1994 la Banca d'Italia provvederà a versare presso la sezione di tesoreria provinciale di Roma, il controvalore del capitale nominale dei buoni assegnati al prezzo di aggiudicazione d'asta, unitamente al rateo di interesse dell'8,50% annuo, dovuto allo Stato, al netto, per sessantadue giorni.

La sezione di tesoreria provinciale di Roma rilascerà, per detti versamenti, separate quietanze di entrata al bilancio dello Stato: per l'importo relativo al prezzo di aggiudicazione e per quello relativo ai dietimi di interesse dovuti, al netto.

Art. 14.

La Banca d'Italia indicherà alla Direzione generale del tesoro - Servizio secondo, entro il quindicesimo giorno lavorativo successivo alla data prevista per il regolamento dell'ultima tranche del prestito di cui al presente decreto, i quantitativi per taglio dei buoni al portatore da spedire alle singole sezioni di tesoreria provinciale, per la successiva consegna alle filiali della Banca.

La consegna dei buoni al portatore avrà inizio dalla data che sarà resa nota mediante avviso da pubblicare nella *Gazzetta Ufficiale*.

Art. 15.

Il rinnovo dei buoni del Tesoro poliennali 12,50%, di scadenza 1° marzo 1994, nominativi, si effettua, per pari capitale nominale, con decorrenza, ad ogni effetto, dal 1° gennaio 1994; dovranno essere corrisposti sessantadue giorni di dietimi di interesse netti.

All'atto del rinnovo, sarà corrisposta all'esibitore dei buoni da rinnovare l'eventuale importo pari alla differenza fra il capitale nominale stesso ed il prezzo di aggiudicazione dei nuovi buoni; qualora il prezzo di aggiudicazione dovesse risultare superiore alla pari, l'esibitore stesso è tenuto ad effettuare il versamento della somma uguale alla differenza tra detto prezzo ed il capitale nominale dei titoli rinnovati. In ogni caso sarà operata la ritenuta di cui al decreto-legge 19 settembre 1986, n. 556, convertito, con modificazioni, nella legge 17 novembre 1986, n. 759, tenendo conto delle norme sull'arrotondamento a cinque lire, per difetto o per eccesso, a norma della legge 21 maggio 1959, n. 334.

Sono trasferiti ai nuovi buoni, senza che occorra al riguardo alcuna autorizzazione o formalità, l'intestazione ed i vincoli dei buoni del Tesoro poliennali 12,50%, di scadenza 1° marzo 1994, versati per il rinnovo

Art. 16.

Le richieste di rinnovo dei buoni del Tesoro poliennali 12,50%, di scadenza 1° marzo 1994, nominativi, dovranno essere compilate su apposite distinte descrittive dei buoni ad esse uniti e presentate soltanto presso le filiali della Banca d'Italia, alle quali possono essere esibite dagli incaricati della Banca d'Italia stessa o da altri istituti, enti o persone diversi dagli intestatari.

Le richieste di rinnovo possono essere firmate e presentate anche da qualsiasi esibitore dei titoli nominativi da rinnovare. La Banca d'Italia rilascerà apposite ricevute per il capitale nominale dei nuovi buoni.

La consegna dei nuovi buoni nominativi sarà disposta dalla Direzione generale del tesoro - Servizio secondo, a favore delle filiali della Banca d'Italia, tramite le competenti sezioni di tesoreria, per la successiva consegna agli interessati, previo ritiro delle ricevute rilasciate.

I possessori di detti buoni del Tesoro poliennali 12,50% - 1° marzo 1994, nominativi, che non intendano avvalersi della facoltà di chiederne il rinnovo con le modalità indicate nel presente articolo, dovranno chiederne il rimborso alla Direzione generale del tesoro - Servizio secondo, per il tramite delle direzioni provinciali del Tesoro, nei termini e con le modalità previsti dalle vigenti disposizioni in materia di debito pubblico; sarà operata la ritenuta di cui al citato decreto-legge 19 settembre 1986, n. 556, con arrotondamento a norma della suddetta legge 21 maggio 1959, n. 334.

Art. 17.

La consegna alle sezioni di tesoreria provinciale dei citati buoni del Tesoro poliennali 12,50% - 1° marzo 1994, al nome, rinnovati, sarà effettuata dalle filiali della Banca d'Italia.

Le sezioni di tesoreria provinciale, accettati i buoni di cui al comma precedente, rilasceranno alle filiali della Banca d'Italia apposite ricevute contenenti le indicazioni circa il quantitativo e il capitale nominale dei nuovi titoli nominativi.

Art. 18.

Le sottoscrizioni, da effettuare per il tramite della Direzione generale del tesoro - Servizio secondo, avvengono presso la Tesoreria centrale dello Stato, a cura del cassiere del debito pubblico, mediante versamento del contante o su presentazione di titoli nominativi scaduti e non prescritti da reimpiegare.

Le sottoscrizioni, di cui al primo comma, saranno eseguite, in base alle richieste delle parti, in buoni del Tesoro poliennali 8,50% - 1° gennaio 1994/2004. Dette operazioni avranno inizio il 3 marzo 1994 e termineranno il giorno precedente la data di iscrizione nel gran libro del debito pubblico dei buoni del Tesoro poliennali della prossima emissione.

La Tesoreria centrale dello Stato, a fronte delle suddette sottoscrizioni, rilascerà quietanze di versamento al bilancio dello Stato del controvalore, al prezzo di aggiudicazione risultante dall'applicazione degli articoli precedenti, dei nuovi buoni nominativi da emettere, che fruttano interessi dalla data delle quietanze stesse. In caso di presentazione di titoli nominativi da reimpiegare, il cassiere del debito pubblico ritirerà, per il successivo pagamento agli interessati, l'importo pari alla differenza tra il capitale nominale stesso ed il relativo prezzo di aggiudicazione, nonché l'eventuale importo corrispondente alla frazione inferiore a lire centomila del titolo presentato; sarà operata, in quanto dovuta, la ritenuta di cui al citato decreto-legge 19 settembre 1986, n. 556, con arrotondamento a norma della suddetta legge 21 maggio 1959, n. 334.

Per la consegna dei nuovi buoni nominativi ed il pagamento delle somme comunque provenienti dalla esecuzione delle operazioni di cui trattasi, saranno osservate, in quanto applicabili, le disposizioni vigenti in materia di reimpiego di titoli nominativi rimborsabili.

Art. 19.

Tutti gli atti e i documenti comunque riguardanti le operazioni di cui al presente decreto, nonché i conti e la corrispondenza della Banca d'Italia e dei suoi incaricati, sono esenti da imposte di registro e di bollo e da tasse sulle concessioni governative.

Ogni forma di pubblicità per l'emissione dei nuovi titoli è esente da imposta di bollo, dalla imposta comunale sulla pubblicità e da diritti spettanti agli enti locali; ogni altra spesa relativa si intende effettuata con i fondi della provvigione di cui all'art. 6.

Il corrispettivo per le spedizioni postali dei nuovi titoli alle sezioni di tesoreria provinciale e dei titoli nominativi consegnati per il rinnovo sarà, per quanto dovuto, regolato dal Ministero del tesoro, ai sensi della legge 25 aprile 1961, n. 355, e del decreto del Presidente della Repubblica 9 febbraio 1972, n. 171.

Saranno osservate in ogni caso le particolari disposizioni vigenti in materia di spedizione, ricevimento, ricognizione ed assunzione in carico delle scorte dei titoli di debito pubblico e dei pieghi valori.

Art 20.

La contabilità relativa all'operazione di cui al presente decreto sarà resa in base alle istruzioni da emanare dalla Direzione generale del tesoro.

Art. 21

Gli oneri per interessi relativi all'anno finanziario 1994, valutati in L. 212.500.000.000, faranno carico al capitolo 4675, dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'anno stesso, ed a quelli corrispondenti per gli anni successivi.

Gli oneri per il rimborso del capitale relativo all'anno finanziario 2004 faranno carico al capitolo che verrà iscritto nello stato di previsione della spesa per l'anno stesso e corrispondente al cap. 9502 dello stato di previsione per l'anno in corso.

Il presente decreto verrà inviato per il visto all'Ufficio centrale di ragioneria per i servizi del debito pubblico e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 21 febbraio 1994

Il Ministro: BARUCCI

94A1384

DECRETO 21 febbraio 1994

Riapertura delle operazioni di sottoscrizione dei buoni del Tesoro poliennali 9%, di durata trentennale, con godimento 1° novembre 1993, quinta tranche.

IL MINISTRO DEL TESORO

Visto l'art. 43, primo comma, della legge 7 agosto 1982, n. 526, in virtù del quale il Ministro del tesoro è autorizzato, in ogni anno finanziario, ad effettuare operazioni di indebitamento nel limite annualmente risultante nel quadro generale riassuntivo del bilancio di competenza, anche attraverso l'emissione di buoni del Tesoro poliennali, con l'osservanza delle norme di cui al medesimo articolo;

Visto l'art. 9 del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 149, convertito in legge 19 luglio 1993, n. 237, con cui si è stabilito, fra l'altro, che con decreti del Ministro del tesoro è determinata ogni caratteristica, condizione e modalità di emissione dei titoli da emettere in lire, in ECU o in altre valute;

Considerato che la Direzione generale del tesoro - Servizio secondo, cura normalmente operazioni di reimpiego di capitali di titoli nominativi rimborsabili, di cui all'art. 2 della legge 6 agosto 1966, n. 651, nonché operazioni di investimenti di capitali in titoli nominativi per conto di enti morali in base alle disposizioni vigenti e ritenuto di utilizzare gli importi di dette operazioni nella sottoscrizione di apposita quota dei nuovi buoni, al fine di conseguire maggiore speditezza nel predetto servizio, rendendolo, nel contempo, economicamente più vantaggioso per i richiedenti;

Vista la legge 24 dicembre 1993, n. 539, recante l'approvazione del bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 1994, ed in particolare il quinto comma dell'art. 3, con cui si è stabilito il limite massimo di emissione dei titoli pubblici per l'anno in corso;

Visti i propri decreti in data 5 novembre 1993, 6 e 30 dicembre 1993 e 21 gennaio 1994 con i quali è stata disposta l'emissione delle prime quattro tranches, dei buoni del Tesoro poliennali 9% - 1° novembre 1993/2023;

Ritenuto, in relazione alle condizioni di mercato, di disporre l'emissione di una quinta tranche dei predetti buoni del Tesoro poliennali 9% - 1° novembre 1993/2023, da destinare a sottoscrizioni in contanti;

Tenuto conto che l'importo delle emissioni effettuate a tutto il 18 febbraio 1994 ammonta, al netto dei rimborsi, a lire 34.584 miliardi;

Tenuto altresì conto che l'emissione di una quinta tranche dei buoni del Tesoro poliennali disposta con il presente decreto concorre, al netto dell'importo dei titoli in scadenza, al raggiungimento del limite massimo di cui alla citata legge n. 539/1993;

Visto il regolamento per l'amministrazione del patrimonio e per la contabilità generale dello Stato, approvato con regio decreto 23 maggio 1924, n. 827, e successive modificazioni;

Visto il testo unico delle leggi sul debito pubblico, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 14 febbraio 1963, n. 1343, ed aggiornato con decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 1984, n. 74,

Visto l'art. 3 della legge 14 gennaio 1994, n. 20, recante norme in materia di controlli della Corte dei conti.

Decreta:

Art. 1.

È disposta l'emissione di una quinta tranche dei buoni del Tesoro poliennali 9% - 1° gennaio 1993/2023, per un importo di lire 2.500 miliardi nominali, da destinare a sottoscrizioni in contanti al prezzo di aggiudicazione risultante dalla procedura di assegnazione dei buoni stessi.

I buoni sono emessi senza indicazione di prezzo base di collocamento e vengono attribuiti con il sistema dell'asta marginale riferita al prezzo; il prezzo di aggiudicazione risulterà dalla procedura di assegnazione di cui ai successivi articoli 9, 10 e 11.

Le richieste risultate accolte sono vincolanti ed irrevocabili e danno conseguentemente luogo all'esecuzione delle relative operazioni

Restano ferme le disposizioni dell'art. 1, quarto comma, e dell'art. 15 del predetto decreto ministeriale 5 novembre 1993, riguardante l'emissione della prima tranche dei buoni stessi.

I nuovi buoni fruttano l'interesse annuo del 9%, pagabile in due semestralità posticipate, il 1° maggio ed il 1° novembre di ogni anno, come la prima tranche dei predetti buoni del Tesoro poliennali 1° novembre 1993/2023.

Art. 2.

I buoni del Tesoro poliennali emessi con il presente decreto sono costituiti da titoli al portatore nei tagli da L. 5.000.000, 10.000.000, 50.000.000, 100.000.000, 500.000.000 e 1.000.000.000 di capitale nominale.

Per esclusive esigenze interne della Banca d'Italia possono essere allestiti titoli del taglio da lire 10.000.000.000.

In dipendenza delle operazioni di sottoscrizione da effettuarsi per il tramite della Direzione generale del tesoro - Servizio secondo, di cui al successivo art. 15, possono essere rilasciati titoli nominativi anche per importo pari a lire centomila o multiplo di tale cifra. Al fine di consentire l'eventuale tramutamento al portatore di tali titoli nominativi, è previsto l'allestimento di titoli al portatore nei tagli da lire 100 mila, 500 mila e 1 milione.

Sui nuovi buoni al portatore è ammessa la riunione a semplice richiesta dell'esibitore; è parimenti ammessa la divisione in titoli di taglio inferiore; i titoli al portatore possono essere presentati per il tramutamento al nome.

I buoni nominativi potranno, su domanda degli aventi diritto, essere divisi in altri titoli nominativi e, se non siano gravati da vincoli differenti, potranno essere riuniti al nome della medesima persona o del medesimo ente.

I segni caratteristici dei buoni al portatore saranno stabiliti con successivo decreto.

I segni caratteristici dei titoli nominativi sono quelli indicati nel decreto ministeriale 29 novembre 1986, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 290 del 15 dicembre 1986.

Art. 3.

Ferme restando le disposizioni vigenti relative alle esenzioni fiscali in materia di debito pubblico, ai buoni emessi con il presente decreto si applicano le disposizioni del decreto-legge 19 settembre 1986, n. 556, convertito, con modificazioni, nella legge 17 novembre 1986, n. 759, con la precisazione che la ritenuta sugli «altri proventi», ivi prevista, sarà applicata, in sede di rimborso dei buoni in questione, alla differenza fra il capitale nominale dei titoli da rimborsare e il prezzo di aggiudicazione della prima tranche dei predetti buoni, tenendo conto dell'arrotondamento alle cinque lire, per difetto o per eccesso, a norma della legge 21 maggio 1959, n. 334.

Ai fini dell'applicazione della ritenuta fiscale indicata al comma precedente, il prezzo di riferimento rimane quello di aggiudicazione della prima «tranche» del prestito, pari a lire 93,75%.

Art. 4.

I buoni del Tesoro poliennali emessi con il presente decreto, ai quali si applicano le disposizioni del testo unico delle leggi sul debito pubblico, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 14 febbraio 1963, n. 1343, ed aggiornato con decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 1984, n. 74, sono iscritti nel gran libro del debito pubblico con decorrenza dal 1° novembre 1993 e su di essi sono consentite, con l'osservanza delle norme in vigore, tutte le operazioni ammesse sui titoli di debito pubblico.

Art. 5.

Possono partecipare all'asta in veste di operatori la Banca d'Italia, le banche, nonché le società d'intermediazione mobiliare iscritte all'albo istituito presso la Consob ai sensi dell'art. 3 della legge 2 gennaio 1991, n. 1, che esercitano le attività indicate nei punti *a)*, *b)* e *c)* dell'art. 1, comma 1, della legge medesima. Detti operatori partecipano in proprio e per conto di terzi, ad eccezione della Banca d'Italia che partecipa esclusivamente per conto terzi.

La Banca d'Italia è autorizzata a stipulare apposite convenzioni con gli operatori per regolare la partecipazione alle aste tramite la Rete nazionale interbancaria.

Art. 6.

L'esecuzione delle operazioni relative al collocamento dei buoni del Tesoro poliennali di cui al presente decreto è affidata alla Banca d'Italia.

I rapporti tra il Ministero del tesoro e la Banca d'Italia correlati all'effettuazione delle aste tramite la Rete nazionale interbancaria saranno disciplinati da specifici accordi.

A rimborso delle spese sostenute e a compenso del servizio reso sarà riconosciuta alla Banca d'Italia, sull'intero ammontare nominale sottoscritto, una provvigione di collocamento dello 0,60%.

Tale provvigione, commisurata sull'ammontare nominale sottoscritto, verrà attribuita, in tutto o in parte, agli operatori partecipanti all'asta in relazione agli impegni che assumeranno con la Banca d'Italia, ivi compresi quelli di non applicare alcun onere di intermediazione sulle sottoscrizioni della clientela e di provvedere, senza compensi, alla consegna dei titoli agli aventi diritto.

Art. 7.

Le offerte degli operatori, fino ad un massimo di tre, devono contenere l'indicazione dell'importo dei buoni che essi intendono sottoscrivere ed il relativo prezzo offerto.

I prezzi indicati dagli operatori devono variare di un importo minimo di cinque centesimi di lira oppure di un multiplo di detta cifra; eventuali variazioni di importo diverso vengono arrotondate per eccesso.

Ciascuna offerta non deve essere inferiore a lire 100 milioni di capitale nominale; eventuali offerte di importo non multiplo del taglio unitario minimo del prestito vengono arrotondate per difetto.

In sede di partecipazione all'asta dovranno essere indicate le filiali della Banca d'Italia, sino ad un massimo di tre, presso le quali l'operatore intende ritirare i titoli risultati assegnati.

Art. 8.

Le offerte di ogni singolo operatore, ivi compresa quella della Banca d'Italia, devono essere presentate con una delle modalità seguenti:

a) inoltro di apposito modulo inserito in busta chiusa, da indirizzare alla Banca d'Italia - Amministrazione centrale - Servizio mercati monetario e finanziario - Divisione prestiti pubblici - Via Nazionale, 91 - Roma. Le buste, con chiara indicazione del mittente e del contenuto, devono essere consegnate direttamente allo sportello all'uopo istituito presso la suddetta Amministrazione centrale; nella stessa busta va inserito il modulo di partecipazione all'asta della quinta tranche dei B.T.P. - 1° gennaio 1994/2004;

b) trasmissione di richiesta telematica da indirizzare alla Banca d'Italia tramite Rete nazionale interbancaria con le modalità tecniche stabilite, dalla Banca d'Italia medesima.

Le offerte non pervenute entro le ore 13 del giorno 1° marzo 1994 non verranno prese in considerazione.

In caso di interruzione duratura nel collegamento della predetta «Rete» troveranno applicazione le specifiche procedure di «recovery» previste nella convenzione tra la Banca d'Italia e gli operatori partecipanti alle aste, di cui al precedente art. 5.

Art. 9.

Successivamente alla scadenza del termine di presentazione delle offerte di cui al precedente articolo, sono eseguite le operazioni d'asta nei locali della Banca d'Italia in presenza di un funzionario della Banca medesima, il quale, ai fini dell'aggiudicazione, provvede all'elencazione delle richieste pervenute, con l'indicazione dei relativi importi in ordine decrescente di prezzo offerto.

Le operazioni di cui al comma precedente sono effettuate con l'intervento di un funzionario del Tesoro, a ciò delegato, con funzioni di ufficiale rogante, il quale redige apposito verbale da cui risulti il prezzo di aggiudicazione. Tale prezzo sarà reso noto mediante comunicato stampa.

Art. 10.

Poiché, ai sensi del precedente art. 1, i buoni sono emessi senza l'indicazione di prezzo base di collocamento, non vengono prese in considerazione dalla procedura di assegnazione le richieste effettuate a prezzi inferiori al «prezzo di esclusione».

Il «prezzo di esclusione» viene determinato con le seguenti modalità:

a) nel caso di domanda totale superiore all'offerta, si determina il prezzo medio ponderato delle richieste che, ordinate a partire dal prezzo più elevato, costituiscono la metà dell'importo nominale in emissione; nel caso di domanda totale inferiore all'offerta si determina il prezzo medio ponderato delle richieste che, sempre ordinate a partire dal prezzo più elevato, costituiscono la metà dell'importo domandato;

b) si individua il «prezzo di esclusione» sottraendo due punti percentuali dal prezzo medio ponderato di cui al punto *a)*.

Il prezzo di esclusione sarà reso noto nel medesimo comunicato stampa di cui al precedente art. 9.

Art. 11.

L'assegnazione dei buoni verrà effettuata al prezzo meno elevato tra quelli offerti dai concorrenti rimasti aggiudicatari, anche se pro-quota.

Nel caso di offerte al prezzo marginale che non possano essere totalmente accolte, si procede al riparto pro-quota dell'assegnazione con i necessari arrotondamenti.

Art. 12.

Il regolamento delle sottoscrizioni, al prezzo di aggiudicazione, sarà effettuato dagli operatori assegnatari il 3 marzo 1994, con corresponsione di dietimi d'interesse per centoventidue giorni

A tal fine, la Banca d'Italia provvederà ad inserire in via automatica detti regolamenti nella procedura giornaliera «Liquidazione titoli», con valuta pari al giorno di regolamento. A fronte dei suddetti pagamenti le filiali della Banca d'Italia indicate dagli operatori come filiali di ritiro delle materialità rilasceranno ricevuta provvisoria valevole, a tutti gli effetti, per il prelievo dei titoli definitivi.

Art. 13.

Il 3 marzo 1994 la Banca d'Italia provvederà a versare presso la sezione di tesoreria provinciale di Roma, il controvalore del capitale nominale dei buoni assegnati al prezzo di aggiudicazione d'asta, unitamente al rateo di interesse del 9% annuo, dovuto allo Stato, al netto, per centoventidue giorni.

La sezione di tesoreria provinciale di Roma rilascerà, per detti versamenti, separate quietanze di entrata al bilancio dello Stato: per l'importo relativo al prezzo di aggiudicazione e per quello relativo ai dietimi di interesse dovuti, al netto.

Art. 14

La Banca d'Italia indicherà alla Direzione generale del tesoro - Servizio secondo, entro il quindicesimo giorno lavorativo successivo alla data prevista per il regolamento dell'ultima tranche del prestito di cui al presente decreto, i quantitativi per taglio dei buoni al portatore da spedire alle singole sezioni di tesoreria provinciale, per la successiva consegna alle filiali della Banca.

La consegna dei buoni al portatore avrà inizio dalla data che sarà resa nota mediante avviso da pubblicare nella *Gazzetta Ufficiale*.

Art. 15.

Le sottoscrizioni, da effettuare per il tramite della Direzione generale del tesoro - Servizio secondo, avvengono presso la Tesoreria centrale dello Stato, a cura del cassiere del debito pubblico, mediante versamento del contante o su presentazione di titoli nominativi scaduti e non prescritti da reimpiegare.

Le sottoscrizioni, di cui al primo comma, saranno eseguite, in base alle richieste delle parti, in buoni del Tesoro poliennali 9% - 1° novembre 1993/2023. Dette operazioni avranno inizio il 3 marzo 1994 e termineranno il giorno precedente la data di iscrizione nel gran libro del debito pubblico dei buoni del Tesoro poliennali della prossima emissione.

La Tesoreria centrale dello Stato, a fronte delle suddette sottoscrizioni, rilascerà quietanze di versamento al bilancio dello Stato del controvalore, al prezzo di aggiudicazione risultante dall'applicazione degli articoli precedenti, dei nuovi buoni nominativi da emettere, che fruttano interessi dalla data delle quietanze stesse. In caso di presentazione di titoli nominativi da reimpiegare, il cassiere del debito pubblico riterrà, per il successivo pagamento agli interessati, l'importo pari alla differenza tra il capitale nominale stesso ed il relativo prezzo di aggiudicazione, nonché l'eventuale importo corrispondente alla frazione inferiore a lire centomila del titolo presentato; sarà operata, in quanto dovuta, la ritenuta di cui al citato decreto-legge 19 settembre 1986, n. 556, con arrotondamento a norma della suddetta legge 21 maggio 1959, n. 334.

Per la consegna dei nuovi buoni nominativi ed il pagamento delle somme comunque provenienti dalla esecuzione delle operazioni di cui trattasi, saranno osservate, in quanto applicabili, le disposizioni vigenti in materia di reimpiego di titoli nominativi rimborsabili.

Art. 16.

Tutti gli atti e i documenti comunque riguardanti le operazioni di cui al presente decreto, nonché i conti e la corrispondenza della Banca d'Italia e dei suoi incaricati, sono esenti da imposte di registro e di bollo e da tasse sulle concessioni governative.

Ogni forma di pubblicità per l'emissione dei nuovi titoli è esente da imposta di bollo, dalla imposta comunale sulla pubblicità e da diritti spettanti agli enti locali; ogni altra spesa relativa si intende effettuata con i fondi della provvigione di cui all'art. 6.

Il corrispettivo per le spedizioni postali dei nuovi titoli alle sezioni di tesoreria provinciale sarà, per quanto dovuto, regolato dal Ministero del tesoro, ai sensi della legge 25 aprile 1961, n. 355 e del decreto del Presidente della Repubblica 9 febbraio 1972, n. 171.

Saranno osservate in ogni caso le particolari disposizioni vigenti in materia di spedizione, ricevimento, ricognizione ed assunzione in carico delle scorte dei titoli di debito pubblico e dei pieghi valori.

Art. 17.

La contabilità relativa all'operazione di cui al presente decreto sarà resa in base alle istruzioni da emanare dalla Direzione generale del tesoro.

Art. 18.

Gli oneri per interessi relativi all'anno finanziario 1994, valutati in L. 225 000.000.000, faranno carico al capitolo 4675, dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'anno stesso, ed a quelli corrispondenti per gli anni successivi.

Gli oneri per il rimborso del capitale relativo all'anno finanziario 2023 faranno carico al capitolo che verrà iscritto nello stato di previsione della spesa per l'anno stesso e corrispondente al cap. 9502 dello stato di previsione per l'anno in corso.

Il presente decreto verrà inviato per il visto all'Ufficio centrale di ragioneria per i servizi del debito pubblico e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 21 febbraio 1994

Il Ministro BARUCCI

94A1385

DECRETO 21 febbraio 1994.

Riapertura delle operazioni di sottoscrizione dei buoni del Tesoro poliennali 8,50%, di durata quinquennale, con godimento 1° gennaio 1994, quinta tranche.

IL MINISTRO DEL TESORO

Visto l'art. 43, primo comma, della legge 7 agosto 1982, n. 526, in virtù del quale il Ministro del tesoro è autorizzato, in ogni anno finanziario, ad effettuare operazioni di indebitamento nel limite annualmente risultante nel quadro generale riassuntivo del bilancio di competenza, anche attraverso l'emissione di buoni del Tesoro poliennali, con l'osservanza delle norme di cui al medesimo articolo,

Visto l'art. 9 del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 149, convertito in legge 19 luglio 1993, n. 237, con cui si è stabilito, fra l'altro, che con decreti del Ministro del tesoro è determinata ogni caratteristica, condizione e modalità di emissione dei titoli da emettere in lire, in ECU o in altre valute;

Considerato che la Direzione generale del tesoro - Servizio secondo, cura normalmente operazioni di reimpiego di capitali di titoli nominativi rimborsabili, di cui all'art. 2 della legge 6 agosto 1966, n. 651, nonché operazioni di investimenti di capitali in titoli nominativi per conto di enti morali in base alle disposizioni vigenti e ritenuto di utilizzare gli importi di dette operazioni nella sottoscrizione di apposita quota dei nuovi buoni, al fine di conseguire maggiore speditezza nel predetto servizio, rendendolo, nel contempo, economicamente più vantaggioso per i richiedenti;

Vista la legge 24 dicembre 1993, n. 539, recante l'approvazione del bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 1994, ed in particolare il quinto comma dell'art. 3, con cui si è stabilito il limite massimo di emissione dei titoli pubblici per l'anno in corso;

Visti i propri decreti in data 30 dicembre 1993, 5 e 21 gennaio e 7 febbraio 1994 con i quali è stata disposta l'emissione delle prime quattro tranches, dei buoni del Tesoro poliennali 8,50% - 1° gennaio 1994/1999;

Ritenuto, in relazione alle condizioni di mercato, di disporre l'emissione di una quinta tranche dei predetti buoni del Tesoro poliennali 8,50% - 1° gennaio 1994/1999, da destinare a sottoscrizioni in contanti;

Tenuto conto che l'importo delle emissioni effettuate a tutto il 18 febbraio 1994 ammonta, al netto dei rimborsi, a lire 34.584 miliardi;

Tenuto altresì conto che l'emissione di una quinta tranche dei buoni del Tesoro poliennali disposta con il presente decreto concorre, al netto dell'importo dei titoli in scadenza, al raggiungimento del limite massimo di cui alla citata legge n. 539/1993;

Visto il regolamento per l'amministrazione del patrimonio e per la contabilità generale dello Stato, approvato con regio decreto 23 maggio 1924, n. 827, e successive modificazioni;

Visto il testo unico delle leggi sul debito pubblico, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 14 febbraio 1963, n. 1343, ed aggiornato con decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 1984, n. 74;

Visto l'art. 3 della legge 14 gennaio 1994, n. 20, recante norme in materia di controlli della Corte dei conti;

Decreta:

Art. 1.

È disposta l'emissione di una quinta tranche dei buoni del Tesoro poliennali 8,50% - 1° gennaio 1994/1999, per un importo di lire 4.500 miliardi nominali, da destinare a sottoscrizioni in contanti al prezzo di aggiudicazione risultante dalla procedura di assegnazione di buoni stessi.

I buoni sono emessi senza indicazione di prezzo base di collocamento e vengono attribuiti con il sistema dell'asta marginale riferita al prezzo; il prezzo di aggiudicazione risulterà dalla procedura di assegnazione di cui ai successivi articoli 9, 10 e 11.

Le richieste risultate accolte sono vincolanti ed irrevocabili e danno conseguentemente luogo all'esecuzione delle relative operazioni.

Restano ferme le disposizioni dell'art. 1, quarto comma, e dell'art. 15 del predetto decreto ministeriale 30 dicembre 1993, riguardante l'emissione della prima tranche dei buoni stessi.

I nuovi buoni fruttano l'interesse annuo dell'8,50%, pagabile in due semestralità posticipate, il 1° luglio ed il 1° gennaio di ogni anno, come la prima tranche dei predetti buoni del Tesoro poliennali 1° gennaio 1994/1999.

Art. 2.

I buoni del Tesoro poliennali emessi con il presente decreto sono costituiti da titoli al portatore nei tagli da L. 5.000.000, 10.000.000, 50.000.000, 100.000.000, 500.000.000 e 1.000.000.000 di capitale nominale.

Per esclusive esigenze interne della Banca d'Italia possono essere allestiti titoli del taglio da lire 10.000.000.000.

In dipendenza delle operazioni di sottoscrizione da effettuarsi per il tramite della Direzione generale del tesoro - Servizio secondo, di cui al successivo art. 15, possono essere rilasciati titoli nominativi anche per importo pari a lire centomila o multiplo di tale cifra. Al fine di consentire l'eventuale tramutamento al portatore di tali titoli nominativi, è previsto l'allestimento di titoli al portatore nei tagli da lire 100 mila, 500 mila e 1 milione.

Sui nuovi buoni al portatore è ammessa la riunione a semplice richiesta dell'esibitore; è parimenti ammessa la divisione in titoli di taglio inferiore, i titoli al portatore possono essere presentati per il tramutamento al nome.

I buoni nominativi potranno, su domanda degli aventi diritto, essere divisi in altri titoli nominativi e, se non siano gravati da vincoli differenti, potranno essere riuniti al nome della medesima persona o del medesimo ente.

I segni caratteristici dei buoni al portatore saranno stabiliti con successivo decreto.

I segni caratteristici dei titoli nominativi sono quelli indicati nel decreto ministeriale 29 novembre 1986, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 290 del 15 dicembre 1986.

Art. 3.

Ferme restando le disposizioni vigenti relative alle esenzioni fiscali in materia di debito pubblico, ai buoni emessi con il presente decreto si applicano le disposizioni del decreto-legge 19 settembre 1986, n. 556, convertito, con modificazioni, nella legge 17 novembre 1986, n. 759.

Art. 4.

I buoni del Tesoro poliennali emessi con il presente decreto, ai quali si applicano le disposizioni del testo unico delle leggi sul debito pubblico, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 14 febbraio 1963, n. 1343, ed aggiornato con decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 1984, n. 74, sono iscritti nel gran libro del debito pubblico con decorrenza dal 1° gennaio 1994 e su di essi sono consentite, con l'osservanza delle norme in vigore, tutte le operazioni ammesse sui titoli di debito pubblico.

Art. 5

Possono partecipare all'asta in veste di operatori la Banca d'Italia, le banche, nonché le società d'intermediazione mobiliare iscritte all'albo istituito presso la Consob ai sensi dell'art. 3 della legge 2 gennaio 1991, n. 1, che esercitano le attività indicate nei punti *a)*, *b)* e *c)* dell'art. 1, comma 1, della legge medesima. Detti operatori partecipano in proprio e per conto terzi, ad eccezione della Banca d'Italia che partecipa esclusivamente per conto terzi.

La Banca d'Italia è autorizzata a stipulare apposite convenzioni con gli operatori per regolare la partecipazione alle aste tramite la Rete nazionale interbancaria.

Art. 6.

L'esecuzione delle operazioni relative al collocamento dei buoni del Tesoro poliennali di cui al presente decreto è affidata alla Banca d'Italia.

I rapporti tra il Ministero del tesoro e la Banca d'Italia correlati all'effettuazione delle aste tramite la Rete nazionale interbancaria saranno disciplinati da specifici accordi.

A rimborso delle spese sostenute e a compenso del servizio reso sarà riconosciuta alla Banca d'Italia, sull'intero ammontare nominale sottoscritto, una provvigione di collocamento dello 0,60%.

Tale provvigione, commisurata sull'ammontare nominale sottoscritto, verrà attribuita, in tutto o in parte, agli operatori partecipanti all'asta in relazione agli impegni che assumeranno con la Banca d'Italia, ivi compresi quelli di non applicare alcun onere di intermediazione sulle sottoscrizioni della clientela e di provvedere, senza compensi, alla consegna dei titoli agli aventi diritto.

Art. 7.

Le offerte degli operatori, fino ad un massimo di tre, devono contenere l'indicazione dell'importo dei buoni che essi intendono sottoscrivere ed il relativo prezzo offerto.

I prezzi indicati dagli operatori devono variare di un importo minimo di cinque centesimi di lira oppure di un multiplo di detta cifra, eventuali variazioni di importo diverso vengono arrotondate per eccesso.

Ciascuna offerta non deve essere inferiore a lire 100 milioni di capitale nominale; eventuali offerte di importo non multiplo del taglio unitario minimo del prestito vengono arrotondate per difetto.

In sede di partecipazione all'asta dovranno essere indicate le filiali della Banca d'Italia, sino ad un massimo di tre, presso le quali l'operatore intende ritirare i titoli risultati assegnati.

Art. 8.

Le offerte di ogni singolo operatore, ivi compresa quella della Banca d'Italia, devono essere presentate con una delle modalità seguenti:

a) inoltro di apposito modulo inserito in busta chiusa, da indirizzare alla Banca d'Italia - Amministrazione centrale - Servizio mercati monetario e finanziario - Divisione prestiti pubblici - Via Nazionale, 91 - Roma. Le buste, con chiara indicazione del mittente e del contenuto, devono essere consegnate direttamente allo sportello all'uopo istituito presso la suddetta Amministrazione centrale; nella stessa busta va inserito il modulo di partecipazione all'asta della quinta tranche dei B.T.P. 1° gennaio 1994/1997;

b) trasmissione di richiesta telematica da indirizzare alla Banca d'Italia tramite Rete nazionale interbancaria con le modalità tecniche stabilite dalla Banca d'Italia medesima.

Le offerte non pervenute entro le ore 13 del giorno 28 febbraio 1994 non verranno prese in considerazione.

In caso di interruzione duratura nel collegamento della predetta «Rete» troveranno applicazione le specifiche procedure di «recovery» previste nella convenzione tra la Banca d'Italia e gli operatori partecipanti alle aste, di cui al precedente art. 5.

Art. 9.

Successivamente alla scadenza del termine di presentazione delle offerte di cui al precedente articolo, sono eseguite le operazioni d'asta nei locali della Banca d'Italia in presenza di un funzionario della Banca medesima, il quale, ai fini dell'aggiudicazione, provvede all'elencazione delle richieste pervenute, con l'indicazione dei relativi importi in ordine decrescente di prezzo offerto.

Le operazioni di cui al comma precedente sono effettuate con l'intervento di un funzionario del Tesoro, a ciò delegato, con funzioni di ufficiale rogante, il quale redige apposito verbale da cui risulti il prezzo di aggiudicazione. Tale prezzo sarà reso noto mediante comunicato stampa.

Art. 10.

Poiché, ai sensi del precedente art. 1, i buoni sono emessi senza l'indicazione di prezzo base di collocamento, non vengono prese in considerazione dalla procedura di assegnazione le richieste effettuate a prezzi inferiori al «prezzo di esclusione».

Il «prezzo di esclusione» viene determinato con le seguenti modalità:

a) nel caso di domanda totale superiore all'offerta, si determina il prezzo medio ponderato delle richieste che, ordinate a partire dal prezzo più elevato, costituiscono la metà dell'importo nominale in emissione; nel caso di domanda totale inferiore all'offerta si determina il prezzo medio ponderato delle richieste che, sempre ordinate a partire dal prezzo più elevato, costituiscono la metà dell'importo domandato;

b) si individua il «prezzo di esclusione» sottraendo due punti percentuali dal prezzo medio ponderato di cui al punto *a)*.

Il prezzo di esclusione sarà reso noto nel medesimo comunicato stampa di cui al precedente art. 9.

Art. 11.

L'assegnazione dei buoni verrà effettuata al prezzo meno elevato tra quelli offerti dai concorrenti rimasti aggiudicatari, anche se pro-quota.

Nel caso di offerte al prezzo marginale che non possano essere totalmente accolte, si procede al riparto pro-quota dell'assegnazione con i necessari arrotondamenti.

Art. 12.

Il regolamento delle sottoscrizioni, al prezzo di aggiudicazione, sarà effettuato dagli operatori assegnatari il 2 marzo 1994, con corresponsione di dietimi d'interesse per sessantuno giorni.

A tal fine, la Banca d'Italia provvederà ad inserire in via automatica detti regolamenti nella procedura giornaliera «Liquidazione titoli», con valuta pari al giorno di regolamento. A fronte dei suddetti pagamenti le filiali della Banca d'Italia indicate dagli operatori come filiali di ritiro delle materialità rilasceranno ricevuta provvisoria valevole, a tutti gli effetti, per il prelievo dei titoli definitivi.

Art. 13.

Il 2 marzo 1994 la Banca d'Italia provvederà a versare presso la sezione di tesoreria provinciale di Roma, il controvalore del capitale nominale dei buoni assegnati al prezzo di aggiudicazione d'asta, unitamente al rateo di interesse dell'8,50% annuo, dovuto allo Stato, al netto, per sessantuno giorni.

La sezione di tesoreria provinciale di Roma rilascerà, per detti versamenti, separate quietanze di entrata al bilancio dello Stato: per l'importo relativo al prezzo di aggiudicazione e per quello relativo ai dietimi di interesse dovuti, al netto.

Art. 14.

La Banca d'Italia indicherà alla Direzione generale del Tesoro - Servizio secondo, entro il quindicesimo giorno lavorativo successivo alla data prevista per il regolamento dell'ultima tranche del prestito di cui al presente decreto, i quantitativi per taglio dei buoni al portatore da spedire alle singole sezioni di tesoreria provinciale, per la successiva consegna alle filiali della Banca.

La consegna dei buoni al portatore avrà inizio dalla data che sarà resa nota mediante avviso da pubblicare nella *Gazzetta Ufficiale*.

Art. 15.

Le sottoscrizioni, da effettuare per il tramite della Direzione generale del Tesoro - Servizio secondo, avvengono presso la Tesoreria centrale dello Stato, a cura del cassiere del debito pubblico, mediante versamento del contante o su presentazione di titoli nominativi scaduti e non prescritti, da reimpiegare.

Le sottoscrizioni di cui al primo comma, saranno eseguite, in base alle richieste delle parti, in buoni del Tesoro poliennali 8,50% 1° gennaio 1994/1999. Dette operazioni avranno inizio il 2 marzo 1994 e termineranno il giorno precedente la data di iscrizione nel gran libro del debito pubblico dei buoni del Tesoro poliennali della prossima emissione.

Gli oneri per il rimborso del capitale relativo all'anno finanziario 1999 faranno carico al capitolo che verrà iscritto nello stato di previsione della spesa per l'anno stesso e corrispondente al cap. 9502 dello stato di previsione per l'anno in corso.

Il presente decreto verrà inviato per il visto all'Ufficio centrale di ragioneria per i servizi del debito pubblico e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 21 febbraio 1994

Il Ministro BARUCCI

94A1386

DECRETO 21 febbraio 1994.

Riapertura delle operazioni di sottoscrizione dei certificati di credito del Tesoro, settennali, con godimento 1° gennaio 1994, quarta tranche.

IL MINISTRO DEL TESORO

Visto l'art. 38 della legge 30 marzo 1981, n. 119, recante disposizioni per la formazione del bilancio dello Stato (legge finanziaria 1981), come risulta modificato dall'art. 19 della legge 22 dicembre 1984, n. 887 (legge finanziaria 1985), in virtù del quale il Ministro del tesoro è autorizzato ad effettuare operazioni di indebitamento nel limite annualmente risultante nel quadro generale riassuntivo del bilancio di competenza, anche attraverso

l'emissione di certificati di credito del Tesoro, di durata non superiore a 12 anni, con l'osservanza delle norme contenute nel medesimo articolo;

Visto l'art. 9 del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 149, convertito nella legge 19 luglio 1993, n. 237, con cui si è stabilito, fra l'altro, che con decreti del Ministro del tesoro sono determinate ogni caratteristica, condizione e modalità di emissione dei titoli da emettere in lire, in ECU o in altre valute;

Vista la legge 24 dicembre 1993, n. 539, recante l'approvazione del bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 1994, ed in particolare il quinto comma dell'art. 3, con cui si è stabilito il limite massimo di emissione dei titoli pubblici per l'anno in corso;

Visti i propri decreti in data 30 dicembre 1993, 5 e 21 gennaio 1994, con i quali è stata disposta l'emissione delle prime tre tranches dei certificati di credito del Tesoro al portatore, della durata di sette anni, con godimento 1° gennaio 1994;

Ritenuto opportuno, in relazione alle condizioni di mercato, disporre l'emissione di una quarta tranche dei predetti certificati di credito del Tesoro;

Tenuto conto che l'importo delle emissioni effettuate a tutto il 18 febbraio 1994 ammonta, al netto dei rimborsi, a lire 34.584 miliardi;

Tenuto conto altresì che l'emissione disposta con il presente decreto concorre, al netto dell'importo dei titoli in scadenza, al raggiungimento del limite massimo di cui alla citata legge n. 539/1993;

Visto l'art. 3 della legge 14 gennaio 1994, n. 20, recante norme in materia di controlli della Corte dei conti;

Decreta:

Art. 1.

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 38 della legge 30 marzo 1981, n. 119, e successive modificazioni, è disposta la riapertura delle sottoscrizioni relative all'emissione dei certificati di credito del Tesoro al portatore fino all'importo massimo di nominali lire 2.000 miliardi, della durata di sette anni, con godimento 1° gennaio 1994, di cui al decreto ministeriale del 30 dicembre 1993 citato nelle premesse.

Art. 2.

Possono partecipare all'asta in veste di operatori la Banca d'Italia, le banche, nonché le società d'intermediazione mobiliare iscritte all'albo istituito presso la Consob ai sensi dell'art. 3 della legge 2 gennaio 1991, n. 1, che esercitano le attività indicate nei punti *a)*, *b)* e *c)* dell'art. 1, comma 1, della legge medesima. Detti operatori partecipano in proprio e per conto terzi, ad eccezione della Banca d'Italia che partecipa esclusivamente per conto terzi.

La Banca d'Italia è autorizzata a stipulare apposite convenzioni con gli operatori per regolare la partecipazione alle aste tramite la Rete nazionale interbancaria.

I rapporti tra il Ministero del tesoro e la Banca d'Italia correlati all'effettuazione delle aste tramite la Rete nazionale interbancaria saranno disciplinati da specifici accordi.

Le offerte di ogni singolo operatore, ivi compresa quella della Banca d'Italia, devono essere presentate con una delle modalità seguenti:

a) inoltro di apposito modulo inserito in busta chiusa, da indirizzare alla Banca d'Italia - Amministrazione centrale - Servizio mercati monetario e finanziario - Divisione prestiti pubblici - Via Nazionale, 91 - Roma. Le buste, con chiara indicazione del mittente e del contenuto, devono essere consegnate direttamente allo sportello all'uopo istituito presso la suddetta Amministrazione centrale;

b) trasmissione di richiesta telematica da indirizzare alla Banca d'Italia tramite Rete nazionale interbancaria con le modalità tecniche stabilite dalla Banca d'Italia medesima.

Le offerte non pervenute entro le ore 13 del giorno 25 febbraio 1994 non verranno prese in considerazione.

In caso di interruzione duratura nel collegamento della predetta «Rete» troveranno applicazione le specifiche procedure di «recovery» previste nella convenzione tra la Banca d'Italia e gli operatori partecipanti alle aste, di cui al secondo comma del presente articolo.

Ciascuna offerta non deve essere inferiore a lire 100 milioni di capitale nominale; eventuali offerte di importo non multiplo del taglio unitario minimo del prestito vengono arrotondate per difetto.

In sede di partecipazione all'asta dovranno essere indicate le filiali della Banca d'Italia, sino ad un massimo di tre, presso le quali l'operatore intende ritirare i titoli risultati assegnati.

Il regolamento delle sottoscrizioni, al prezzo di aggiudicazione, sarà effettuato dagli operatori assegnatari il 1° marzo 1994 con corresponsione di sessanta giorni di dietimi d'interesse. A tal fine, la Banca d'Italia provvederà ad inserire in via automatica detti regolamenti nella procedura giornaliera «Liquidazione titoli», con valuta pari al giorno di regolamento. A fronte dei suddetti pagamenti le filiali della Banca d'Italia indicate dagli operatori come filiali di ritiro delle materialità rilasceranno ricevuta provvisoria valevole, a tutti gli effetti, per il prelievo dei titoli definitivi.

Art. 3.

Gli oneri per interessi relativi all'anno finanziario 1994 valutati in L. 90.000.000.000 faranno carico al cap. 4691 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'anno stesso, ed a quelli corrispondenti per gli anni successivi.

Gli oneri per il rimborso del capitale relativo all'anno finanziario 2001 faranno carico al capitolo che verrà iscritto nello stato di previsione della spesa per l'anno stesso e corrispondente al cap. 9537 dello stato di previsione per l'anno in corso.

Art. 4.

Restano ferme tutte le altre condizioni e modalità di emissione di cui al menzionato decreto del 30 dicembre 1993, ed in particolare quelle di cui all'art. 12 concernenti le modalità di assegnazione dei titoli in relazione a richieste effettuate a prezzi inferiori al «prezzo di esclusione». Il versamento all'entrata del bilancio statale del controvalore dell'emissione e relativi dietimi sarà effettuato dalla Banca d'Italia il giorno 1° marzo 1994.

Il presente decreto verrà trasmesso per il visto all'Ufficio centrale di ragioneria per i servizi del debito pubblico e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 21 febbraio 1994

Il Ministro: BARUCCI

94A1387

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

DECRETO 10 febbraio 1994.

Liquidazione coatta amministrativa della società cooperativa Nuova moto Laverda S.c.r.l., in Breganze, e nomina del commissario liquidatore.

IL MINISTRO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Viste le risultanze dell'ispezione ordinaria in data 22 luglio 1993 e dei successivi accertamenti effettuati nei confronti della società cooperativa Nuova moto Laverda S.c.r.l., con sede in Breganze (Vicenza), dalle quali si rileva che l'ente predetto non ha attività sufficienti per il pagamento dei debiti;

Ritenuta la necessità di sottoporre la cooperativa in parola alla procedura della liquidazione coatta amministrativa;

Visti gli articoli 2540 del codice civile e 194 e seguenti del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;

Tenuto conto delle designazioni effettuate dall'associazione nazionale di rappresentanza e tutela del movimento cooperativo cui l'ente aderisce ai sensi della legge 17 luglio 1975, n. 400;

Decreta:

La società cooperativa Nuova moto Laverda S.c.r.l., con sede in Breganze (Vicenza), costituita per rogito notaio Boschetti in data 22 luglio 1988 è posta in liquidazione coatta amministrativa ai sensi e per gli effetti di cui agli articoli 2540 del codice civile e 194 e seguenti del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, ed il sig. Mario Baldin, residente in S. Anna di Chioggia (Venezia), ne è nominato commissario liquidatore.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 10 febbraio 1994

Il Ministro: GIUGNI

94A1393

MINISTERO DELL'INDUSTRIA DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

DECRETO 21 gennaio 1994.

Autorizzazione alla SIS - Compagnia di assicurazioni S.p.a., in Milano, ad estendere l'esercizio delle assicurazioni al ramo assistenza.

IL DIRETTORE GENERALE DELLE ASSICURAZIONI PRIVATE E DI INTERESSE COLLETTIVO

Visto il testo unico delle leggi sull'esercizio delle assicurazioni private, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 1959, n. 449, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Visto il regolamento approvato con regio decreto 4 gennaio 1925, n. 63, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Vista la legge 10 giugno 1978, n. 295, recante nuove norme per l'esercizio delle assicurazioni private contro i danni, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Vista la legge 12 agosto 1982, n. 576, recante la riforma della vigilanza sulle assicurazioni;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 4 marzo 1983, n. 315, recante norme per la riorganizzazione della Direzione generale delle assicurazioni private e d'interesse collettivo del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato;

Vista la legge 19 marzo 1990, n. 55, recante nuove disposizioni per la prevenzione della delinquenza di tipo mafioso e di altre gravi forme di pericolosità sociale, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Vista la legge 9 gennaio 1991, n. 20, recante integrazioni e modifiche alla legge 12 agosto 1982, n. 576 e norme sul controllo delle partecipazioni di imprese o enti assicurativi e in imprese o enti assicurativi;

Visto il decreto legislativo 26 novembre 1991, n. 393, recante norme in materia di assicurazioni di assistenza turistica, crediti e cauzioni e tutela giudiziaria;

Visto il decreto 3 febbraio 1993, n. 29, concernente la razionalizzazione dell'organizzazione delle amministrazioni pubbliche e la revisione della disciplina in materia di pubblico impiego, a norma dell'art. 2 della legge 23 ottobre 1992, n. 421;

Visto il decreto ministeriale 23 aprile 1988, con il quale la SIS - Compagnia di assicurazioni S.p.a., con sede in Milano, è stata autorizzata all'esercizio dell'attività assicurativa e riassicurativa nei rami danni;

Vista l'istanza in data 24 dicembre 1992, con la quale la predetta SIS - Compagnia di assicurazioni S.p.a., ha chiesto l'autorizzazione ad estendere l'esercizio dell'attività assicurativa e riassicurativa nel ramo assistenza;

Vista la lettera in data 13 ottobre 1993, n. 311902, con la quale l'Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni private e d'interesse collettivo - ISVAP, ha comunicato il proprio favorevole parere in ordine all'accoglimento dell'istanza sopraindicata;

Vista la relazione predisposta dall'ISVAP per la commissione consultiva per le assicurazioni private;

Sentita la commissione consultiva per le assicurazioni private, che, nella seduta del 23 novembre 1993, ha espresso parere favorevole al rilascio dell'autorizzazione di cui sopra;

Decreta:

La SIS - Compagnia di assicurazioni S.p.a., con sede in Milano, è autorizzata ad estendere l'esercizio dell'attività assicurativa e riassicurativa nel ramo assistenza.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 21 gennaio 1994

Il direttore generale: CINTI

94A1390

DECRETO 11 febbraio 1994.

Autorizzazione alla Azzurra assicurazioni S.p.a., in Torino, ad estendere l'esercizio delle assicurazioni al ramo assistenza.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLE ASSICURAZIONI PRIVATE
E DI INTERESSE COLLETTIVO

Visto il testo unico delle leggi sull'esercizio delle assicurazioni private, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 1959, n. 449, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Visto il regolamento approvato con regio decreto 4 gennaio 1925, n. 63, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Vista la legge 10 giugno 1978, n. 295, recante nuove norme per l'esercizio delle assicurazioni private contro i danni, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Vista la legge 12 agosto 1982, n. 576, recante la riforma della vigilanza sulle assicurazioni;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 4 marzo 1983, n. 315, recante norme per la riorganizzazione della Direzione generale delle assicurazioni private e d'interesse collettivo del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato;

Vista la legge 19 marzo 1990, n. 55, recante nuove disposizioni per la prevenzione della delinquenza di tipo mafioso e di altre gravi forme di pericolosità sociale, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Vista la legge 9 gennaio 1991, n. 20, recante integrazioni e modifiche alla legge 12 agosto 1982, n. 576 e norme sul controllo delle partecipazioni di imprese o enti assicurativi e in imprese o enti assicurativi;

Visto il decreto legislativo 26 novembre 1991, n. 393, recante norme in materia di assicurazioni di assistenza turistica, crediti e cauzioni e tutela giudiziaria;

Visto il decreto 3 febbraio 1993, n. 29, concernente la razionalizzazione dell'organizzazione delle amministrazioni pubbliche e la revisione della disciplina in materia di pubblico impiego, a norma dell'art. 2 della legge 23 ottobre 1992, n. 421;

Visto il decreto ministeriale in data 5 novembre 1990, con il quale la Azzurra assicurazioni S.p.a., con sede in Torino, è stata autorizzata all'esercizio dell'attività assicurativa e riassicurativa nei rami danni;

Vista l'istanza in data 14 dicembre 1992, con la quale la predetta Azzurra assicurazioni S.p.a., ha chiesto l'autorizzazione ad estendere l'esercizio dell'attività assicurativa e riassicurativa nel ramo assistenza;

Vista la lettera in data 14 dicembre 1993, n. 312326, con la quale l'Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni private e d'interesse collettivo - ISVAP, ha comunicato il proprio parere favorevole in ordine all'accoglimento dell'istanza sopraindicata;

Vista la relazione predisposta dall'ISVAP per la commissione consultiva per le assicurazioni private;

Sentita la commissione consultiva per le assicurazioni private, che, nella seduta dell'11 gennaio 1994, ha espresso parere favorevole al rilascio dell'autorizzazione di cui sopra;

Decreta:

La Azzurra assicurazioni S.p.a., con sede in Torino, è autorizzata ad estendere l'esercizio dell'attività assicurativa e riassicurativa nel ramo assistenza.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 11 febbraio 1994

Il direttore generale: CINTI

94A1391

DECRETO 24 febbraio 1994.

Liquidazione coatta amministrativa della «Cappuccio assicurazioni di Cappuccio Luigi & C. S.a.s.», in Agropoli.

IL MINISTRO DELL'INDUSTRIA
DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

Visto il testo unico delle leggi sull'esercizio delle assicurazioni private, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 1959, n. 449, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Visto il regolamento approvato con regio decreto 4 gennaio 1925, n. 63, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Vista la legge 24 dicembre 1969, n. 990, sull'assicurazione obbligatoria della responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore e dei natanti, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Visto il regolamento di esecuzione della citata legge n. 990/1969, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 24 novembre 1970, n. 973, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Vista la legge 10 giugno 1978, n. 295, recante nuove norme per l'esercizio delle assicurazioni contro i danni, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Vista la legge 12 agosto 1982, n. 576, concernente la riforma della vigilanza sulle assicurazioni, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 4 marzo 1983, n. 315, recante norme per la riorganizzazione della Direzione generale delle assicurazioni private e d'interesse collettivo del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato;

Vista la legge 9 gennaio 1991, n. 20, recante integrazioni e modifiche alla legge n. 576/1982 e norme sul controllo delle partecipazioni di imprese o enti assicurativi e in imprese o enti assicurativi;

Vista la lettera in data 2 dicembre 1993, n. 361709, con la quale l'Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni private e d'interesse collettivo - ISVAP, ha proposto l'adozione nei confronti della «Cappuccio assicurazioni di Cappuccio Luigi & C. S.a.s.», con sede in Agropoli (Salerno) del provvedimento di liquidazione coatta amministrativa, ai sensi dell'art. 75 della citata legge 10 giugno 1978, n. 295;

Vista la relazione predisposta dall'ISVAP per la commissione consultiva per le assicurazioni private, nella quale sono indicati i fatti e gli accertamenti che costituiscono il presupposto per la proposta anzidetta e che si intendono qui integralmente recepiti;

Considerato che la predetta società è priva dell'autorizzazione all'esercizio dell'attività assicurativa prevista dal citato testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica n. 449/1959;

Visto l'art. 75 della predetta legge n. 295/1978, il quale demanda al Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato la liquidazione coatta amministrativa delle società che esercitano l'attività assicurativa senza essere munite della relativa autorizzazione;

Sentita la commissione consultiva per le assicurazioni private, che, nella seduta dell'11 gennaio 1994, ha espresso parere favorevole alla liquidazione coatta amministrativa della società di cui trattasi;

Vista la nota in data 25 gennaio 1994, n. 440377/1/2, con la quale l'ISVAP ha comunicato, ai sensi dell'art. 22 della legge 9 gennaio 1991, n. 20, la rosa dei nominativi di professionisti idonei all'incarico di commissario liquidatore dell'anzidetta società;

Decreta:

Art. 1.

La «Cappuccio assicurazioni di Cappuccio Luigi & C. S.a.s.», con sede in Agropoli (Salerno), è posta in liquidazione coatta amministrativa e ne è nominato commissario liquidatore il dott. Nicola Di Giaimo.

Art. 2.

Il commissario liquidatore potrà provvedere con apposita convenzione al trasferimento d'ufficio del portafoglio assicurativo della sopraindicata società, ai sensi e con le modalità previste dall'art. 88 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 1959, n. 449.

Art. 3.

Al commissario liquidatore spetta, a carico della liquidazione, oltre al rimborso delle spese, un compenso la cui misura sarà stabilita con successivo decreto.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 24 febbraio 1994

Il Ministro: SAVONA

94A1392

MINISTERO DELL'AMBIENTE

DECRETO 18 febbraio 1994

Modalità e criteri per il monitoraggio della mortalità di animali vivi di specie incluse nell'allegato *A*, appendici I e II, del regolamento CEE n. 3626/82 del Consiglio del 3 dicembre 1992, e successive modificazioni, durante il trasporto internazionale.

IL MINISTRO DELL'AMBIENTE

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO DELLE RISORSE AGRICOLE, ALIMENTARI E FORESTALI

E

IL MINISTRO DELLA SANITÀ

Vista la convenzione di Washington del 3 marzo 1973 sul commercio internazionale delle specie di flora e di fauna selvatiche minacciate di estinzione, ratificata con legge 19 dicembre 1975, n. 874;

Visto il regolamento CEE n. 3626/82 del Consiglio del 3 dicembre 1982, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale delle Comunità europee n. 384 del 31 dicembre 1982 e successive modificazioni, relativo all'applicazione nella Comunità della convenzione sul commercio internazionale delle specie di flora e di fauna selvatiche minacciate di estinzione;

Vista la legge 7 febbraio 1992, n. 150, concernente la «Disciplina dei reati relativi all'applicazione della convenzione sul commercio internazionale delle specie animali e vegetali in via di estinzione, firmata a Washington il 3 marzo 1973, di cui alla legge 19 dicembre 1975, n. 874, e del regolamento CEE n. 3626/82, e successive modificazioni, nonché norme per la commercializzazione e detenzione di esemplari vivi di mammiferi e rettili che possono costituire pericolo per la salute e l'incolumità pubblica»;

Visto il decreto-legge 12 gennaio 1993, n. 2, concernente le «Modifiche ed integrazioni della legge 7 febbraio 1992, n. 150, in materia di commercio e detenzione di esemplari di fauna e flora minacciati di estinzione», convertito con modificazioni dalla legge 13 marzo 1993, n. 59;

Visto in particolare l'art. 4-*bis* del citato decreto-legge 12 gennaio 1993, n. 2, che prevede, con decreto del Ministro dell'ambiente, di concerto con il Ministro dell'agricoltura e delle foreste e con il Ministro della sanità, l'individuazione delle modalità e dei criteri atti ad ottenere il monitoraggio della mortalità degli animali vivi di specie incluse nell'allegato *A*, appendici I e II del citato regolamento CEE n. 3626/82 e successive modificazioni, durante il trasporto internazionale;

Visto il decreto del Ministro dell'ambiente, di concerto con il Ministro delle finanze e con il Ministro dell'agricoltura e delle foreste, del 4 settembre 1992 recante le «Modalità relative ai controlli in ambito doganale in attuazione dell'art. 8, comma 2, della legge 7 febbraio 1992, n. 150, concernente l'applicazione in Italia della convenzione di Washington del 3 marzo 1973»;

Visto il decreto legislativo del 3 marzo 1993, n. 93, concernente «Attuazione delle direttive n. 90/675/CEE e 91/496/CEE relative all'organizzazione dei controlli veterinari su prodotti e animali in provenienza da Paesi terzi e introdotti nella Comunità europea»;

Visto il decreto del Ministro delle finanze del 25 ottobre 1993, recante la «Concentrazione presso alcuni uffici doganali delle operazioni di importazione ed esportazione delle specie animali e vegetali in via di estinzione di cui alla convenzione di Washington sul commercio internazionale delle predette specie» pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 274 del 22 novembre 1993;

Viste le risoluzioni 7.13 e 8.12 delle Conferenze degli Stati Parte della Convenzione di Washington, tenutesi rispettivamente a Losanna (Svizzera) nel 1989 e a Kyoto (Giappone) nel 1992;

Decreta:

Art. 1

1. Il monitoraggio della mortalità, durante il trasporto internazionale, di animali vivi di specie incluse nell'allegato *A*, appendici I e II del regolamento CEE n. 3626/82 e successive modificazioni, è effettuato dai nuclei del Corpo forestale dello Stato in collaborazione con i posti di ispezione frontalieri di cui al decreto-legge 3 marzo 1993, n. 93, in opportune strutture atte al controllo delle spedizioni di esemplari vivi inclusi nella convenzione di Wasghington.

2. Il monitoraggio di cui al precedente comma 1 è ottenuto attraverso ispezione delle spedizioni in importazione di esemplari di animali vivi presso i valichi doganali di cui al decreto del Ministro delle finanze del 25 ottobre 1993, abilitati alle operazioni CITES e riconosciuti ai sensi e per gli effetti dell'art. 6 del decreto-legge 3 marzo 1993, n. 93.

3. Le autorità di cui al precedente comma 1, acquisiscono e registrano i dati di monitoraggio di cui al modulo riportato nell'allegato *A* al presente decreto, che debitamente compilato è inviato in copia, su base quindicinale, al Ministero dell'ambiente - Servizio conservazione della natura.

4. Il Ministro dell'ambiente - Servizio conservazione della natura, invierà annualmente al Segretariato Generale della Convenzione di Washington un rapporto redatto sulla base dei dati ottenuti dal monitoraggio di cui al comma 1 del presente articolo.

Art. 2

1. Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana ed entra in vigore decorsi novanta giorni dalla sua pubblicazione.

Roma, 18 febbraio 1994

Il Ministro dell'ambiente
SPINI

Il Ministro delle risorse agricole, alimentari e forestali
DIANA

Il Ministro della sanità
GARAVAGLIA

ALLEGATO 1

CORPO FORESTALE DELLO STATO

NUCLEO OPERATIVO CITES DI______________

MONITORAGGIO DELLA MORTALITA' DURANTE IL TRASPORTO

Nome scientifico della specie______________________________Quantità_____________

Ditta importatrice____

Compagnia aerea e numero di volo____

Compagnia di trasporto marittima o terrestre___________________________________

Tratta ferroviaria____

Data di spedizione_______________________ Data di arrivo__________________

Punto doganale di entrata____

Punto doganale di uscita dal Paese di provenienza___________________________

Eventuale/i punto/i doganale/i di transito_________________________________

Paese di origine o di provenienza_______________________________________

Permesso (certificato) CITES del Paese (ri)esportatore______________________

Valido fino al________

Licenza di importazione___________________________________ Valida fino al_________

	SI	NO	Osservazioni (Qualora non sia possibile rispondere si o no o in caso di risposta negativa fornire una spiegazione)
I documenti CITES di esportazione o di riesportazione e quelli di importazione sono completi?	__	__	
Gli esemplari spediti corrispondono ai documenti CITES di accompagnamento ed alla dichiarazione IATA dello spedizioniere?	__	__	
Lo spedizioniere/agente ha attuato le disposizioni necessarie, comprese quelle per l'alimentazione, nel caso che più di un trasportatore sia coinvolto?	__	__	
Il modello e la struttura della/e cassa/e di trasporto corrispondono alla normativa IATA ed alle linee guida CITES sul trasporto degli animali vivi?	__	__	

	SI	NO
La/le cassa/e usate per il trasporto è/sono danneggiate?	___	___
Il nome, indirizzo e numero di telefono del destinatario sono chiaramente indicati su ciascuna cassa di trasporto?	___	___
E' stata apposta l'etichetta "animali vivi" e quella con la doppia freccia che indica la giusta posizione in cui deve essere posizionata la cassa di trasporto?	___	___

Firma dell'addetto del Corpo Forestale dello Stato

Parte riservata ai Servizi Veterinari

POSTO DI ISPEZIONE FRONTALIERO DI ______________

Nome scientifico della specie________________________________

	SI	NO
La/le cassa/e è/sono di grandezza adeguata per evitare il sovraffollamento degli esemplari spediti?	___	___
Tutti gli esemplari contenuti nelle casse appaiono vivi e non feriti?	___	___
Specificare il numero di esemplari morti e di quelli trovati feriti	MORTI ____	FERITI ____

Cause apparenti di morte____
____

Firma del Responsabile del Posto di ispezione frontaliero

Il presente modulo dovrà essere compilato in tre copie, di cui una trattenuta dal Nucleo Operativo CITES del CFS, una trattenuta dal Posto di ispezione frontaliero ed una inviata al Ministero dell'Ambiente - Servizio Conservazione della Natura

94A1389

TESTI COORDINATI E AGGIORNATI

Ripubblicazione del testo del decreto-legge 7 gennaio 1994, n. 5 (in *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 5 dell'8 gennaio 1994), **convertito, senza modificazioni, dalla legge 17 febbraio 1994, n. 145** (in questa stessa *Gazzetta Ufficiale* alla pag. 5), **recante: «Disposizioni urgenti per l'organizzazione della prima fase della presidenza italiana della Conferenza sulla sicurezza e la cooperazione in Europa (CSCE)».**

AVVERTENZA

Si procede alla ripubblicazione del testo del presente decreto corredato delle relative note, ai sensi dell'art. 8, comma 3, del regolamento di esecuzione del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 14 marzo 1986, n. 217.

Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto ai sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle quali è operato il rinvio.

Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.

Il comma 2 dell'art. 1 della legge di conversione del presente decreto prevede che: «Restano validi gli atti ed i provvedimenti adottati e sono fatti salvi gli effetti prodottisi ed i rapporti giuridici sorti sulla base del decreto-legge 8 novembre 1993, n. 441». Il D.L. n. 441/1993, di contenuto pressoché analogo al presente decreto, non è stato convertito in legge per decorrenza dei termini costituzionali (il relativo comunicato è stato pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 5 dell'8 gennaio 1994).

Vedi anche il D.L. 30 dicembre 1993, n. 556, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 febbraio 1994, n. 126, recante organizzazione e finanziamento della presidenza italiana del Gruppo dei sette Paesi più industrializzati, dell'Iniziativa centro-europea e della Conferenza sulla sicurezza e la cooperazione in Europa (CSCE).

Art. 1.

1. Per gli interventi urgenti connessi con la fase di avvio della presidenza italiana della Conferenza sulla sicurezza e la cooperazione in Europa (CSCE) è istituita, con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, a decorrere dal 10 novembre e fino al 31 dicembre 1993, una delegazione incaricata di provvedere alle attività necessarie.

2. Alla delegazione di cui al comma 1 saranno assegnati non più di tre funzionari della carriera diplomatica del Ministero degli affari esteri, di cui almeno uno con la qualifica non inferiore a inviato straordinario e ministro plenipotenziario di II classe, che saranno collocati a disposizione con incarico, in deroga a quanto previsto e in aggiunta al contigente fissato dall'articolo 111 del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18, come sostituito dall'articolo 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1077 *(a)*, nonché un impiegato del Ministero degli affari esteri di qualifica non inferiore alla VII e non più di tre dipendenti di altre amministrazioni in posizione di fuori ruolo o di comando.

3. Ai componenti della delegazione di cui al comma 1 si applicano le disposizioni di cui all'articolo 2, quarto, quinto e sesto comma, della legge 5 giugno 1984, n. 208 *(b)*.

(a) Il D.P.R. n. 18/1967 reca l'ordinamento dell'Amministrazione degli affari esteri. Si trascrive il testo del relativo art. 111, come sostituito dall'art. 47 del D.P.R. n. 1077/1970.

«Art. 111 *(Collocamento a disposizione)*. — Gli ambasciatori, i ministri plenipotenziari ed i consiglieri di ambasciata, possono, con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro per gli affari esteri, essere collocati a disposizione del Ministero, quando ciò sia richiesto dall'interesse del servizio.

Qualora i funzionari a disposizione siano investiti di incarico speciale lo stato di disposizione cessa con la cessazione dall'incarico.

Per i funzionari a disposizione senza incarico il periodo di disposizione non può eccedere i due anni, trascorso il suddetto periodo senza che sia stato altrimenti disposto, essi sono collocati a riposo con decreto del Ministro.

Il numero complessivo dei funzionari a disposizione non può essere superiore a dodici, oltre quello dei posti del ruolo organico».

(b) La legge n. 208/1984 reca «Organizzazione e finanziamento del semestre di residenza italiana della CEE». Si trascrive il testo del relativo art. 2, commi quarto, quinto e sesto.

«Resta comunque a carico delle amministrazioni di provenienza dei predetti il trattamento economico metropolitano.

Per fronteggiare tempestivamente gli indifferibili adempimenti connessi con la gestione della presidenza italiana, i componenti la delegazione, nel territorio nazionale, nel limite di un contingente di venti unità, possono essere autorizzati annualmente, in deroga alle disposizioni vigenti a svolgere lavoro straordinario entro un numero massimo di prestazioni orarie da stabilirsi con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri su proposta del Ministro degli affari esteri, di concerto con i Ministri del tesoro e per la funzione pubblica, comprensive di ogni altra maggiore prestazione eccedente l'orario d'obbligo resa a qualsiasi titolo nel periodo autorizzato.

Ai componenti la delegazione che si recano all'estero viene corrisposta per l'intera durata della missione la maggiorazione del 50 per cento delle diarie previste per la generalità del personale statale in luogo dell'aumento del 30 per cento, di cui all'art. 3 del regio decreto 3 giugno 1926, n. 941, ed in deroga ai limiti di durata previsti dallo stesso art. 3 e dal successivo art. 7 del predetto regio decreto».

Art. 2.

1. Le spese per le attività previste dall'articolo 1 sono a carico dello stato di previsione del Ministero degli affari esteri, che vi provvede mediante aperture di credito, a favore del capo della delegazione di cui al citato articolo, di importo anche eccedente il limite stabilito dall'articolo 56 del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, e successive modificazioni *(a)*.

2. Alle spese indicate al comma 1 si applicano le disposizioni di cui all'articolo 1, terzo, quarto e quinto comma della legge 5 giugno 1984, n. 208 *(b)*.

(a) Il testo dell'art. 56 del R.D. n. 2440/1923 (Nuove disposizioni sull'amministrazione del patrimonio e sulla contabilità generale dello Stato), così come sostituito dall'articolo unico della legge 2 marzo 1963, n. 386, poi modificato dall'articolo unico della legge 26 marzo 1975, n. 92, è il seguente:

«Art. 56. — Possono essere autorizzate, presso l'istituto incaricato del servizio di tesoreria, nel caso in cui l'adozione di altra forma di pagamento sia incompatibile con la necessità dei servizi, aperture di credito a favore di funzionari delegati, per il pagamento delle seguenti spese, sia in conto della competenza dell'esercizio che in conto residui:

1) spese da farsi in economia;

2) spese fisse ed indennità, quando non siano prestabilite in somma certa, nonché indennità di missione e di trasferimento e compensi per lavoro straordinario per il personale che presta servizio presso gli uffici periferici;

3) retribuzioni al personale dell'Amministrazione delle poste, dei telegrafi e dei telefoni;

4) spese da farsi in occorrenze straordinarie, per le quali sia indispensabile il pagamento immediato;

5) spese di qualsiasi natura per le quali leggi e regolamenti consentano il pagamento a mezzo di funzionari delegati;

6) spese di riscossione delle entrate indicate in appposito elenco per capitoli, da unirsi alla legge di approvazione dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro;

7) assegni fissi e indennità degli ufficiali, sottufficiali ed uomini di truppa, spese di mantenimento della truppa e dei quadrupedi e per servizi di rimonta e acquisto dei Corpi, istituti e stabilimenti dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica;

8) paghe ed assegni ai Corpi, organizzati militarmente al servizio dello Stato;

9) somme da pagarsi all'estero e per fornire i fondi alle legazioni, consolati e missioni all'estero, nonché alle navi viaggianti fuori dello Stato;

10) pagamenti in conto, dipendenti da contratti con associazioni cooperative di produzione e lavoro o consorzi di cooperative, ovvero da altri contratti di forniture e lavori per i quali l'amministrazione giudichi opportuna tale forma di pagamento;

11) pagamenti relativi alla devoluzione ed alla restituzione di tributi, nonché alla restituzione di somme indebitamente percette.

Per le spese indicate dai precedenti numeri da 1) a 5) le aperture di credito per ciascun capitolo di spesa non possono superare, singolarmente, il limite di lire 480 milioni, salvo maggiori limiti stabiliti da particolari disposizioni di legge o di regolamento.

Per le spese di cui al n. 10) devono farsi aperture di credito distintamente per ogni contratto di forniture o lavoro».

Il limite di cui al penultimo comma dell'articolo sopraindicato è stato elevato a 900 milioni dall'art. 19 della legge 22 dicembre 1984, n. 887 (Legge finanziaria 1985).

(b) La legge n. 208/1984 reca: «Organizzazione e finanziamento del semestre di presidenza italiana della CEE». Si trascrive il testo del relativo art. 1, commi terzo, quarto e quinto:

«In relazione all'eccezionalità dei predetti periodi ed alla necessità di far fronte ai conseguenti adempimenti, i lavori, le forniture e le prestazioni di servizi sono eseguiti in deroga alle norme sulla contabilità generale dello Stato.

Le somme non impegnate o non erogate nell'ambito del primo esercizio finanziario di ciascun periodo di presidenza possono essere utilizzate nell'esercizio successivo.

Il rendiconto delle spese sostenute sulle predette aperture di credito è presentato, entro nove mesi dalla conclusione di ciascun periodo di presidenza, alla ragioneria centrale presso il Ministero degli affari esteri, la quale ne curerà l'inoltro alla Corte dei conti».

Art. 3.

1. I privilegi e le immunità previsti dagli articoli 22, 24, 25, 26, 27, 29 e 36 della convenzione di Vienna sulle relazioni diplomatiche del 18 aprile 1961, ratificata con legge 9 agosto 1967, n. 804 *(a)*, si applicano in occasione delle riunioni a livello ministeriale e di alti funzionari che si terranno sul territorio nazionale sotto la presidenza italiana, alle istituzioni della CSCE ed ai suoi funzionari, ai delegati dei Paesi partecipanti, ai rappresentanti delle organizzazioni internazionali invitate a partecipare alle predette riunioni. Per gli acquisti di beni e prestazioni di servizi effettuati dalle istituzioni della CSCE si applicano altresì le disposizioni dell'articolo 72, terzo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633 *(b)*. Sono escluse dai privilegi di cui all'articolo 36 della citata convenzione *(a)* le persone fisiche che siano cittadini italiani o abbiano la residenza permanente in Italia.

2. Le istituzioni e le persone di cui al comma 1 godono dell'immunità dalla giurisdizione per gli atti, ivi compresi le parole e gli scritti, compiuti nell'esercizio delle loro funzioni, con esclusione delle azioni civili intentate da un terzo per i danni risultanti da incidente causato da un autoveicolo loro appartenente, o circolante per loro

conto, e dei procedimenti per infrazione alla regolamentazione della circolazione automobilistica riguardante l'autoveicolo stesso.

(a) Si riporta il testo originale in lingua francese degli articoli 22, 24, 25, 26, 27, 29 e 36 della convenzione di Vienna sulle relazioni diplomatiche del 18 aprile 1981, ratificata con legge n. 804/1967:

«Article 22. — 1. Les locaux de la mission sont involables. Il n'est pas permis aux agents de l'Etat accréditaire d'y pénétrer, sauf avec le consentement du chef de la mission.

2. L'Etat accréditaire a l'obligation spéciale de prendre toutes mesures appropriees afin d'empêcher que les locaux de la mission ne soient envahis ou endommagés, la paix de la mission troublée ou sa dignité amoindrie.

3. Les locaux de la mission, leur ameublement et les autres objets qui s'y trouvent, ainsi que les moyens de transport de la mission, ne peuvent faire l'objet d'aucune perquisition, réquisition, saisie ou mesure d'exécution».

«Article 24. — Les archives et documents de la mission sont inviolables à tout moment et en quelque lieu qu'ils se trouvent».

«Article 25. — L'Etat accréditaire accorde toutes facilités pour l'accomplissement des fonctions de la mission».

«Article 26. — Sous réserve de ses lois et réglements relatifs aux zones dont l'accès est interdit ou réglementé pour des raisons de sécurité nationale, l'Etat accréditaire assure à tous les membres de la mission la liberté de déplacement et de circulation sur son territoire».

«Article 27. — 1. L'Etat accréditaire permet ed protège la libre communication de la mission pour toutes fins officielles. En communiquant avec le gouvernement ainsi qu'avec les autres missions et consulats de l'Etat accréditant, où qu'ils se trouvent, la mission peut employer tous les moyens de communication appropriés, y compris les courriers diplomatiques et les messages en code ou en chiffre. Toutefois, la mission ne peut installer et utiliser un poste émetteur de radio qu'avec l'assentiment de l'Etat accréditaire.

2. La correspondance officielle de la mission est inviolable. L'expression «correspondance officielle» s'entend de toute la correspondance relative à la mission et à ses fonctions.

3. La valise diplomatique ne doit être ni ouverte ni retenue.

4. Les colis constituant la valise diplomatique doivent porter des marques exterieures visibles de leur caractère et ne peuvent contenir que des documents diplomatiques ou des objets à usage officiel.

5. Le courrier diplomatique, qui doit être porteur d'un document officiel attestant sa qualité et précisant le nombre de colis constituant la valise diplomatique, est, dans l'excercice de ses fonctions, protége par l'Etat accréditaire. Il jouit de l'inviolabilité de sa personne et ne peut être soumis a aucune forme d'arrestation ou de détention.

6. L'Etat accréditant, ou la mission, peut nommer des courriers diplomatiques *ad hoc*. Dans ce cas, les dispositions du paragraphe 5 du présent article seront également applicables, sous réserve que les immunites qui y sont mentionnées cesseront de s'apliquer dès que le courrier aura remis au destinataire la valise diplomatique dont il a la charge.

7. La valise diplomatique peut être confiée au commandant d'un aeronef commercial qui doit atterir, à un point d'entrée autorisé. Ce commandant doit être porteur d'un document officiel indiquant le nombre de colis constituant la valise, mais il n'est pas considéré comme un courrier diplomatique. La mission peut envoyer un de ses membres prendre, directement et librement, possession de la valise diplomatique des mains du commandant de l'aéronef».

«Article 29. — La personne de l'agent diplomatique est inviolable. Il ne peut être soumis à aucune forme d'arrestation ou de détention. L'Etat accréditaire le traite avec le respect qui lui est dû, et prend toutes mesures appropriées pour empêcher toute atteinte à sa personne, sa liberté et sa dignité».

«Article 36. — 1. Suivant les dispositions législatives et réglementaires qu'il peut adopter, l'Etat accréditaire accorde l'entrée et l'exemption de droits de douane, taxes et autres redevances connexes autres que frais d'entreposage, de transport et frais afférents à des services analogues sur:

a) les objets destinés à l'usage officiel de la mission;

b) les objets destinés à l'usage personnel de l'agent diplomatique ou des membres de sa famille qui font partie de son ménage, y compris les effets distinés à son installation.

2. L'agent diplomatique est exempté de l'inspection de son bagage personnel, à moins qu'il n'existe des motifs sérieux de croire qu'il contient des objets ne bénéficiant pas des exemptions mentionnées au paragraphe 1 du présent article, ou des objets dont l'importation ou l'exportation est interdite per la législation ou soumise aux règlements de quarantaine de l'Etat accréditaire. En pareil cas, l'inspection ne doit se faire qu'en présence de l'agent diplomatique ou de son représentant autorisé».

(b) Il terzo comma dell'art. 72 del D.P.R. n. 633/1972 (Istituzione e disciplina dell'imposta sul valore aggiunto) così recita:

«Le disposizioni dei commi precedenti si applicano anche alle cessioni di beni e alle prestazioni di servizi effettuate:

1) alle sedi ed ai rappresentanti diplomatici e consolari, compreso il personale tecnico amministrativo, appartenenti a Stati che in via di reciprocità riconoscono analoghi benefici alle sedi ed ai rappresentanti diplomatici e consolari italiani;

2) ai comandi militari degli Stati membri, ai quartieri generali militari internazionali ed agli organismi sussidiari, installati in esecuzione del trattato del Nord-Atlantico, nell'esercizio delle proprie funzioni istituzionali, nonché all'Amministrazione della difesa qualora agisca per conto dell'organizzazione istituita con il suddetto trattato;

3) alle Comunità europee nell'esercizio delle proprie funzioni istituzionali, anche se effettuate ad imprese o enti per l'esecuzione di contratti di ricerca e di associazione conclusi con le dette Comunità, nei limiti per questi ultimi della partecipazione della Comunità stessa;

4) all'Organizzazione delle Nazioni Unite ed alle sue istituzioni specializzate nell'esercizio delle proprie funzioni istituzionali;

5) all'Istituto universitario europeo e alla Scuola europea di Varese nell'esercizio delle proprie funzioni istituzionali».

I primi due commi dello stesso articolo stabiliscono (il primo) che le agevolazioni previste da trattati e accordi internazionali relativamente alle imposte sulla cifra di affari valgono agli effetti dell'imposta sul valore aggiunto e (il secondo) che le cessioni di beni e le prestazioni di servizi non soggette all'imposta ai sensi del primo comma sono equiparate alle operazioni non imponibili di cui agli articoli 8, 8-*bis* e 9.

Art. 4.

1. All'onere derivante dall'attuazione del presente decreto, pari a lire 226 milioni, si provvede a carico delle disponibilità iscritte sul capitolo 3037 dello stato di previsione del Ministero degli affari esteri per l'anno 1994.

Art. 5.

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

94A1419

CIRCOLARI

ISTITUTO NAZIONALE DI PREVIDENZA PER I DIPENDENTI DELL'AMMINISTRAZIONE PUBBLICA

CIRCOLARE 14 febbraio 1994, n. 3.

Decreto-legge n. 106 del 14 febbraio 1994 - Avvio della periferizzazione delle attività. Comunicazioni, dal 1° aprile 1994, degli enti datori di lavoro, degli iscritti e delle direzioni provinciali del Tesoro agli uffici periferici dell'INPDAP.

Agli enti con personale iscritto alle gestioni pensionistiche

Alle gestioni autonome pensionistiche

Alla gestione autonoma ex-ENPAS

Alla gestione autonoma ex-INADEL

Alla gestione autonoma ex-ENPDEP

Agli uffici provinciali dell'INPDAP

Alla Direzione generale dei servizi periferici del Tesoro

Alle prefetture della Repubblica

Alla regione Valle d'Aosta

Ai commissari di Governo delle regioni e delle province autonome di Trento e Bolzano

Ai provveditorati agli studi

Alle Corti di appello

Alle direzioni provinciali del tesoro

Alle ragionerie provinciali dello Stato

e, p c

Alla Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento per la funzione pubblica

Al Ministero del lavoro e della previdenza sociale - Gabinetto del Ministro

Al Ministero del tesoro - Gabinetto del Ministro

Al Ministero della sanità

Alla Corte dei conti - Segretariato generale

Alle delegazioni regionali della Corte dei conti

Ai comitati regionali di controllo

Alla Ragioneria generale dello Stato

Alla Ragioneria centrale presso gli istituti di previdenza

All'Ufficio di riscontro della Corte dei conti presso gli istituti di previdenza

All'Istituto nazionale della previdenza sociale

Come è noto, l'Istituto nazionale di previdenza per i dipendenti dell'amministrazione pubblica (I.N.P D.A.P.) è stato istituito con decreto-legge 18 febbraio 1993, n. 34 successivamente più volte reiterato.

Tra le finalità del provvedimento, particolare rilevanza assume quella volta ad una migliore organizzazione della previdenza pubblica con il perseguimento di economie di scala sia a livello centrale che periferico.

In questo contesto, mentre proseguono le iniziative volte alla riunificazione degli esistenti uffici periferici delle gestioni autonome previdenziali ex-ENPAS, ex-INADEL ed ex-ENPDEP, al verificarsi delle condizioni operative ottimali, è risultato necessario arricchire detti uffici periferici unificati, con ulteriori competenze derivanti da alcune attività ora attribuite alle gestioni autonome pensionistiche: ex-Cassa per le pensioni ai dipendenti degli enti locali (C.P.D.E.L.); ex Cassa per le pensioni ai sanitari (C.P.S.); ex-Cassa per le pensioni agli insegnanti d'asilo e di scuole elementari parificate (C.P.I.); ex-Cassa per le pensioni agli ufficiali giudiziari, agli aiutanti ufficiali giudiziari ed ai coadiutori (C.U.G.).

Data la varietà e la complessità degli adempimenti connessi con il rapporto pensionistico che riguardano non solo molteplici aspetti procedurali, ma anche competenze attualmente attribuite per legge ad altre amministrazioni pubbliche in prevalenza periferiche, si procederà all'attivazione delle sedi periferiche solo per alcuni aspetti collegati con la presentazione delle domande di prestazioni previdenziali, affrontando in un secondo tempo, le problematiche che richiedono una completa e compiuta attività degli uffici periferici.

Dal 1° aprile 1994, gli enti datori di lavoro e/o gli iscritti, con esclusione di quelli compresi nella provincia di Roma per i quali si opererà in tempi diversi, dovranno inviare o presentare esclusivamente agli uffici periferici di competenza i cui indirizzi sono indicati nell'allegato I alla presente circolare:

a) le domande di accertamento della propria posizione previdenziale, di riscatti di periodi o servizi, di ricongiunzioni;

b) le risposte a richieste di notizie o di documenti effettuate dalla ex-Direzione generale degli istituti di previdenza relative a domande presentate prima del 1° aprile 1994 o a cessazioni dal servizio fino al 30 giugno 1994. La risposta dovrà contenere l'indicazione di tutti i dati identificativi previsti nel riquadro posto in alto a sinistra della lettera di richiesta. In alternativa, sarà possibile allegare alla risposta copia della lettera di richiesta.

Invece, le domande di pensione diretta o indiretta che dovranno essere inviate alle competenti sedi provinciali dell'INPDAP debbono riferirsi a cessazioni dal servizio (ultimo giorno di servizio) dal 1° luglio 1994. Permane la competenza delle Direzioni provinciali del Tesoro a provvedere alla liquidazione delle pensioni di riversibilità sulla base del disposto del decreto del Presidente della Repubblica n. 538/1986.

Inoltre, in relazione a ciò, i predetti uffici provinciali del Tesoro, da parte loro, invieranno ai competenti uffici periferici dell'INPDAP, indicati sempre nell'allegato I

alla presente circolare, i tradizionali documenti per la messa in pagamento dei trattamenti provvisori di pensione relativi a cessazioni dal servizio dal 1° luglio 1994. Rimangono ferme le attuali competenze, svolte nei vari settori, dalle direzioni provinciali del Tesoro sulle materie delle soppresse casse pensioni amministrate dalla ex-Direzione generale degli istituti di previdenza.

Anche alle prefetture ed ai provveditorati agli studi è rivolto l'invito ad indirizzare direttamente agli uffici periferici dell'INPDAP le risposte alle richieste formulate dagli uffici della ex-Direzione generale degli istituti di previdenza con le modalità indicate al precedente punto *b)*.

Per la corrispondenza prevista dalla presente circolare, inviata agli uffici periferici dell'INPDAP, all'indirizzo dovrà essere premessa la seguente dicitura: «INPDAP - Ufficio periferico di: Gestione pensionistica ....».

Infine, si ritiene opportuno affidare agli uffici provinciali dell'INPDAP anche il compito di fornire informazioni di base sui diritti previdenziali degli iscritti, distribuire la modulistica prevista per i vari tipi di domande (riscatti, ricongiunzioni, pensioni) e dichiarazioni.

Solo in un secondo tempo, che sarà tempestivamente comunicato, con il progredire del processo di diffusione della rete di collegamento telematica sara possibile richiedere agli stessi uffici notizie sullo stato delle pratiche che rimangono di competenza della ex Direzione generale degli istituti di previdenza.

Come e facilmente intuibile, il passaggio da una organizzazione accentrata ad una struttura decentrata comporta notevoli problemi per la soluzione dei quali è fondamentale l'apporto costruttivo di tutte le componenti non solo interne all'INPDAP, ma anche esterne quali gli uffici destinatari della presente circolare e, soprattutto, degli stessi iscritti. Apporto costruttivo che consentirà di superare gli immancabili disagi iniziali.

La presente circolare, per la parte che interessa, viene diramata d'intesa con la Direzione generale dei servizi periferici del Ministero del tesoro.

Il direttore generale: CERILLI

ALLEGATO 1

SEDI DI INDIRIZZO

Città	Indirizzo	C.A.P.
Agrigento	Via Plebis Rea, 68	92100
Alessandria .	Via Testore, 19	15100
Ancona . . .	Via Martiri della Resistenza, 12	60100
Aosta	Via Festaz, 65	11100
Arezzo .	Via Guadagnoli, 24	52100
Ascoli Piceno	Via Malaspina, 47	63100
Asti .	Via Brofferio, 48	14100
Avellino	Via Tuoro Cappuccini, 83	83100
Bari	Via Bozzi, 15	70100
Belluno . .	Via Feltre, 60	32100
Benevento .	Via Giuseppe Piermarini 45	82100
Bergamo .	Via Duca degli Abruzzi	24100
Bologna	Via dei Mille, 9 2	40100
Bolzano .	Via Mendola, 15	39100
Brescia	Via della Valle, 40	25100
Brindisi	Via S. Martino della Battaglia, 1	72100
Cagliari	Via Emilio Lussu, 4	09100
Caltanissetta .	Via Sardegna, 17	93100
Campobasso .	Via Garibaldi, 108	86100
Caserta . .	Via Sud Piazza d'Armi	81100
Catania .	Piazza della Repubblica, 26	95100
Catanzaro . .	Via F. Acri pal. Petrucci	88100
Chieti	Via Principessa di Piemonte, 83	66100
Como . .	Via Anzani, 52	22100
Cosenza .	Via Miceli, 41	87100
Cremona .	Via De Stauris, 18	26100
Cuneo	Via F. Cavallotti, 55	12100
Enna . . .	Via Roma, 353	94100
Ferrara	Via Palestro, 64	44100
Firenze	Via Torta, 15	50100
Foggia	Via Brindisi, 45	71100
Forlì . . .	Via Fortis, 7	47100
Frosinone	Via Brighindi, 201-*bis*	03100
Genova	Piazza Borgo Pila, 40	16100
Gorizia . .	Via Roma, 6	34170
Grosseto . . .	Via Aurelia Nord, 22	58100
Imperia .	Viale Matteotti, 56	18100
Isernia	Via Campania, 55	86170
L'Aquila	Via XX Settembre, 65	67100
La Spezia .	Corso Nazionale, 222	19100
Latina	Viale Nervi, 180	04100
Lecce .	Via XX Settembre, 25	73100
Livorno . . .	Corso Mazzini, 167	57100
Lucca . .	Via Barsanti e Matteucci, 173	55100
Macerata .	Viale Don Bosco, 67	62100
Mantova . .	Corso Garibaldi, 193	46100
Massa . .	Via Crispi, 11	54100
Matera .	Piazza Mulino, 16 A	75100
Messina .	Viale Europa, isolato 68	98100
Milano	Bastioni Porta Nuova 19	20100
Modena .	Via Bonelli, 87	41100
Napoli	Via A. De Gasperi, 55	80100
Novara . .	Via Monteverdi, 4	28100
Nuoro	Corso Garibaldi, 19	08100

Città	Indirizzo	C.A.P.
Oristano	Via Sernestre, 9	09170
Padova	Via degli Scrovegni, 9	35100
Palermo	Via Resuttana 360	90100
Parma	Via Romagnosi 8	43100
Pavia	Via Nazario Sauro, 23	27100
Perugia	Via XX Settembre, 150	06100
Pesaro	Via Manzoni, 34	61100
Pescara	Via Rieti, 47	65100
Piacenza	Via Mosca, 10	29100
Pisa	Piazza S. Antonio, 3	56100
Pistoia	Via dei Pappagalli 2	51100
Pordenone	Via Beato Odorico 23	33170
Potenza	Viale Marconi, 103	85100
Ragusa	Via Tenente Lena 79	97100
Ravenna	Via Anastagi 17	48100
Reggio Calabria	Viale Calabria 82	89100
Reggio Emilia	Via F. S. Pietro, 45	42100
Rieti	Via Sacchetti Sassetti 50	02100
Rovigo	Via Domenico Piga, 10	45100
Salerno	Via Lanzalone, 7	84100
Sassari	Via Tempio 29	07100
Savona	Corso Tardy e Beneck	17100
Siena	Via della Stufa Secca, 18	53100
Siracusa	Via Testaferrata, 22	96100
Sondrio	Via Mazzini, via Privata Moroni, 5	23100
Taranto	Via Dante, 1	74100
Teramo	Via Noe Lucidi	64100
Terni	Via Galvani, 11	05100
Torino	Corso Vittorio Emanuele 3	10100
Trapani	Via Vespri, 3	91100
Trento	Via Brennero, 3	38100
Treviso	Via Cacciatori del Sile 25	31100
Trieste	Via Ghiberti, 4	34100
Udine	Piazzale Cella, 63	33100
Varese	Via Lazio, 15	21100
Venezia	Campo S. Simeone Grande S. Croce, 929	30100
Vercelli	Via Paggi, 1	13100
Verona	Viale Palladio, 22	37100
Vicenza	Via Torino 21	36100
Viterbo	Via Cairoli, 14	01100

94A1410

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI

Modificazione alla denominazione della rappresentanza permanente d'Italia presso le Comunità europee in Bruxelles

IL MINISTRO DEGLI AFFARI ESTERI

(Omissis)

Decreta

Articolo unico

La rappresentanza permanente d'Italia presso le Comunità europee in Bruxelles assume la denominazione di rappresentanza permanente d'Italia presso l'Unione europea a far data dal 1° gennaio 1994

Il presente decreto che verrà trasmesso ai competenti organi preposti al controllo previsto dalla legge sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana

Roma 31 dicembre 1993

Il Ministro ANDREATTA

94A1372

MINISTERO DELL'INTERNO

Erezione in ente morale dell'Associazione «Don Giuseppe Zilli per la famiglia e le comunicazioni sociali», in Milano

Con decreto ministeriale 16 febbraio 1994 l'associazione «Don Giuseppe Zilli per la famiglia e le comunicazioni sociali» con sede in Milano via Duccio di Boninsegna 10 è stata eretta in ente morale e ne è stato approvato il relativo statuto

94A1374

MINISTERO DEL TESORO

Cambi di riferimento rilevati a titolo indicativo

Cambi giornalieri di riferimento rilevati a titolo indicativo dalla Banca d'Italia ai sensi della legge 12 agosto 1993, n 312 pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n 195 del 20 agosto 1993 adottabili fra l'altro dalle amministrazioni statali per le anticipazioni al Portafoglio dello Stato ai sensi dell'art 1 della legge 3 marzo 1951, n 193

Cambi del giorno 2 marzo 1994

Dollaro USA	1698,05
ECU	1916,6[illegible]
Marco tedesco	993,56
Franco francese	291,4[illegible]
Lira sterlina	2523,97
Fiorino olandese	885,09
Franco belga	48,247
Peseta spagnola	12,056
Corona danese	253,06
Lira irlandese	2423,36
Dracma greca	6,851
Escudo portoghese	9,659
Dollaro canadese	1246,71
Yen giapponese	16,349
Franco svizzero	1181,28
Scellino austriaco	141,25
Corona norvegese	228,50
Corona svedese	210,48
Marco finlandese	303,74
Dollaro australiano	1188,39

94A1488

MINISTERO DELLA SANITÀ

Autorizzazioni all'immissione in commercio di specialità medicinali per uso umano (modificazioni di autorizzazioni già concesse).

Con i provvedimenti di seguito elencati sono state apportate le sottoindicate modifiche ad autorizzazioni all'immissione in commercio di specialità medicinali.

Decreto n. 11/1994 del 28 febbraio 1994

Specialità medicinale: «AMPISINT» - 12 cps mg 500:

n: A.I.C.: 021158035 (in base 10) 0N5Q4M (in base 32) - flac. liof. mg 500 + f solv. ml 2,5;

n. A.I.C. 021158047 (in base 10) 0N5Q4Z (in base 32) - flac. liof. g 1 + f solv. ml 4;

n. A.I.C.: 021158050 (in base 10) 0N5Q52 (in base 32).

Titolare A.I.C.: Erbamont Italia N.V., con sede legale in Rotterdam - Olanda, e sede amministrativa in Milano, via Bezzi, 24 - codice fiscale 08342180158 (decreto ministeriale n. 772/1992 in data 13 ottobre 1992).

Modifica apportata: titolare A.I.C.: Nuovo titolare A.I.C.: Carlo Erba O.T.C. S.p.a. con sede e domicilio fiscale in Milano, via Imbonati 24, codice fiscale 08572280157.

La specialità medicinale continuerà ad essere prodotta e controllata, secondo quanto precedentemente autorizzato, presso lo stabilimento consortile sito in Nerviano (Milano) via Milano, 68.

Decorrenza di efficacia del decreto: 3 marzo 1994.

Decreto n. 12/1994 del 28 febbraio 1994

Specialità medicinale: «COLIFOAM» (idrocortisone acetato) schiuma per uso rettale, nella confezione: astuccio contenente una bomboletta spray con 20 g di emulsione e 5 g di gas propellente: n. A.I.C.: 027000013 (in base 10) 0TRZ6F (in base 32).

Titolare A.I.C.: Stafford Miller Ltd, Welwyn Garden City - Hertz (Gran Bretagna), rappresentata in Italia dalla società Stafford Miller S.r.l., con sede legale e domicilio fiscale in Milano, via Correggio, 19 - codice fiscale 00806610150.

Modifica apportata: titolare A.I.C.: Nuovo titolare A.I.C.: Stafford Miller S.r.l., con sede legale e domicilio fiscale in Milano, via Correggio 19, codice fiscale 00806610150.

La produzione, i controlli ed il confezionamento della specialità medicinale suddetta continuano ad essere effettuati dalla società estera Stafford Miller Ltd nello stabilimento sito in Plymouth (Gran Bretagna).

Decorrenza di efficacia del decreto: 3 marzo 1994.

Provvedimento n. 53/1994 del 28 febbraio 1994

Specialità medicinale: «MIOCAMEN» - compresse 600 mg.

Titolare A.I.C.: A. Menarini - Industrie farmaceutiche riunite S.r.l., con sede legale e domicilio fiscale in Firenze, via Sette Santi, 3.

Modifica apportata: produttore.
La produzione delle compresse in bulk è ora effettuata anche dalla società Laboratorios Menarini S.a. nello stabilimento sito in Badalona (Barcellona).

Il confezionamento ed i controlli continuano ad essere effettuati come precedentemente autorizzato.

Decorrenza di efficacia del provvedimento: 3 marzo 1994.

Provvedimento n. 54/1994 del 28 febbraio 1994

Specialità medicinale: «MIOKACIN» - compresse 600 mg.

Titolare A.I.C.: F.I.R.M.A. S.p.a. - Fabbrica italiana ritrovati medicinali affini con sede legale e domicilio fiscale in Firenze, via di Scandicci, 37.

Modifica apportata: produttore: la produzione delle compresse in bulk è ora effettuata anche dalla società Laboratorios Menarini S.a. nello stabilimento sito in Badalona (Barcellona).

Il confezionamento ed i controlli continuano ad essere effettuati come precedentemente autorizzato.

Decorrenza di efficacia del provvedimento: 3 marzo 1994.

Provvedimento n. 55/1994 del 28 febbraio 1994

Specialità medicinale: «PORTOLAC» - polvere in bustine e barattolo.

Titolare A.I.C.: ZYMA S.p.a., con sede legale e domicilio fiscale in Saronno (Varese) Corso Italia, 13.

Modifica apportata: produttore: la specialità medicinale è ora prodotta e controllata anche dalla società Lamp San Prospero nello stabilimento sito in S. Prospero (Modena) via della Pace, 28.

Decorrenza di efficacia del provvedimento: 3 marzo 1994.

Provvedimento n. 56/1994 del 28 febbraio 1994

Specialità medicinale: «CITILAT RETARD» - compresse 20 mg.

Titolare A.I.C.: Laboratorio farmaceutico C.T. S.r.l., con sede legale in Sanremo - Strada Solaro, 75-77.

Modifica apportata: confezionamento: la specialità medicinale viene ora confezionata in blister in PVC opaco alluminio.

Decorrenza di efficacia del provvedimento: 3 marzo 1994.

Provvedimento n. 57/1994 del 28 febbraio 1994

Specialità medicinale: «MENOVIS» - fiale.

Titolare A.I.C.: Parke-Davis S.p.a., con sede legale e domicilio fiscale in Lainate (Milano), via C. Colombo n. 1.

Modifica apportata: produttore: la produzione della «fiala tipo A» è ora effetuata anche dalla società Lafar nello stabilimento sito in Milano. Il confezionamento e i controlli continuano ad essere effettuati come precedentemente autorizzato.

Decorrenza di efficacia del provvedimento: 3 marzo 1994.

Provvedimento n. 58/1994 del 28 febbraio 1994

Specialità medicinale: «TAVEGIL» - gel.

Titolare A.I.C.: Sandoz Prodotti farmaceutici S.p.a., con sede legale e domicilio fiscale in via C. Arconati, 1 - Milano.

Modifiche apportate:

produttore: la specialità medicinale è ora prodotta e controllata anche nello stabilimento sito in Milano, via Quaranta, 12;

confezionamento: la specialità medicinale è ora confezionata in tubo dispenser in polipropilene.

Decorrenza di efficacia del provvedimento: 3 marzo 1994.

Provvedimento n. 59/1994 del 28 febbraio 1994

Specialità medicinale: «BUFLOFAR» (buflomedil cloridrato) 30 compresse «Retard» a rilascio controllato da 600 mg.

Titolare A.I.C.: Farge S.r.l., con sede legale e domicilio fiscale in Genova, via Tortona, 12.

Modifica apportata: produttore: la specialità medicinale sopra indicata è ora prodotta, controllata e confezionata dalla società Vecchi & C. Piam S.a.p.a. nello stabilimento sito in Genova, via Padre G. Semeria n. 5.

Decorrenza di efficacia del provvedimento: 3 marzo 1994.

Provvedimento n. 60/1994 del 28 febbraio 1994

Specialità medicinale: «LUDIOMIL» 20 compresse da 75 mg.

Titolare A.I.C.: Ciba-Geigy S.p.a., con sede legale e domicilio fiscale in Origgio (Varese), strada statale 233, km 20,5.

Modifica apportata: produttore: la specialità medicinale sopra indicata è ora prodotta e controllata anche dalla società estera Ciba-Geigy Sociedad anonima nello stabilimento sito in Barcellona (Spagna).

Decorrenza di efficacia del provvedimento: 3 marzo 1994.

Provvedimento n. 61/1994 del 28 febbraio 1994

Specialità medicinali	Codice
UMAN-ALBUMIN:	
flacone 10 ml 20%	021111012
flacone 50 ml 20%	021111024
flacone 50 ml 5%	021111036
flacone 100 ml 5%	021111048
flacone 250 ml 5%	021111051
flacone 10 ml 25%	021111063
flacone 20 ml 25%	021111075
flacone 50 ml 25%	021111087
UMAN-SERUM:	
flacone 250 ml 3.5%	021112014
flacone 50 ml 5%	021112026
flacone 100 ml 5%	021112038
flacone 250 ml 5%	021112040
UMAN-GAMMA:	
flaconcino 2 ml 16%	021113016
flaconcino 5 ml	021113028
flaconcino 10 ml 16%	021113030
flac. liof. 320 mcg	021113055
MORBIL-GAMMA: flaconcino 2 ml 16%	022484012
PERTUS-GAMMA: flaconcino 2 ml 16%	022485015
PAR-GAMMA: flaconcino 2 ml 16%	022487019
TETANUS-GAMMA:	
1 fl + f 250 U.I.	022488011
soluz. 250 U.I. 2 ml	022488023
soluz. 500 U.I. 2 ml	022488035
PARTO-GAMMA:	
fl 200 mcg	022489013
fl 100 mcg	022489025
fl 300 mcg	022489037
UMAN-GAL E: flaconcino 3 ml	022544011
UMAN-CRY D.I.:	
flacone 500 U.I.	023308113
flacone 250 U.I.	023308125
flacone 100 U.I.	023308137
flacone 1000 U.I.	023308149
UMAN-COMPLEX IX V.I.:	
flacone 200 U.I.	023309053
flacone 500 U.I.	023309065
ROSOL-GAMMA:	
flac. 2 ml 16%	023555016
flac. 5 ml 16%	023555028
flac. 10 ml 16%	023555030
UMAN-FIBRIN: flacone 100 ml	023732011
UMAN-BIG:	
fiala 3 ml	023782016
fiala 1 ml	023782028
UMAN-CIG:	
fiala 2 ml	026173017
fiala 5 ml	026173029
UMAN-VZIG:	
fiala 5 ml	026364012
fiala 2 ml	026364024
RABIES-GAMMA: flacone 2 ml 300 U.I.	027125018

Titolare A.I.C.: Farma Biagini S.p.a., con sede legale e domicilio fiscale in Castelvecchio Pascoli (Lucca).

Modifica apportata: produttore (limitatamente alle operazioni terminali di confezionamento): le operazioni terminali di confezionamento (etichettatura, inscatolamento ed inserimento del foglio illustrativo) sono ora effettuate dalla società Nuovi laboratori Farmabiagini nello stabilimento sito in Gallicano, frazione Bolognana (Lucca).

Decorrenza di efficacia del provvedimento: 3 marzo 1994.

Provvedimento n. 62/1994 del 28 febbraio 1994

Specialità medicinali	Codice
ALBUMINA UMANA:	
flacone 10 ml 20%	023310016
flacone 50 ml 20%	023310028
flacone 50 ml 5%	023310030
flacone 100 ml 5%	023310042
flacone 250 ml 5%	023310055
flacone 10 ml 25%	023310067
flacone 20 ml 25%	023310079
flacone 50 ml 25%	023310081
HAIMAGAMMA: flacone 2 ml 16%	023311018
HAIMASERUM:	
flacone 50 ml 5%	023312010
flacone 100 ml 5%	023312022
flacone 250 ml 5%	023312034
HAIMAPERTUS: flacone 2 ml 16%	023313012
HAIMATETANUS:	
soluzione 250 U.I. 2 ml	023335019
soluzione 500 U.I. 2 ml	023335021
HAIMA-D:	
flacone 200 mcg	023350010
flacone 100 mcg	023350022
flacone 250 mcg	023350034
flacone 300 mcg	023350046
HAIMAROS:	
flacone 2 ml 16%	023542018
flacone 5 ml 16%	023542020
flacone 10 ml 16%	023542032
EMOCLOT D.I.:	
flacone 100 U.I.	023564141
flacone 250 U.I.	023564154
flacone 500 U.I.	023564166
flacone 1000 U.I.	023564178
flacone multidose 3000 U.I.	023564180

Specialità medicinali	Codice
HAIMABIG:	
fiala 3 ml	025064015
fiala 1 ml	025064027
HAIMAMORBIL: flaconcino 2 ml	025170010
HAIMAPAROT: flaconcino 2 ml	025171012
AIMAFIX D.I.:	
200 U.I.	025841077
500 U.I.	025841089
800 U.I.	025841091
HAIMAZIG:	
flacone 2 ml	027085012
flacone 5 ml	027085024
HAIMARAB: flac. 2 ml 300 U.I.	027124015

Titolare A.I.C.: Aima-Derivati S.p.a., con sede e domicilio fiscale in Castelvecchio Pascoli (Lucca).

Modifica apportata: produttore (limitatamente alle operazioni terminali di confezionamento).

Le operazioni terminali di confezionamento (etichettatura, inscatolamento ed inserimento del foglio illustrativo) sono ora effettuate dalla società Nuovi Laboratori Farmabiagini nello stabilimento sito in Gallicano Frazione Bolognana (Lucca).

Decorrenza di efficacia del provvedimento: 3 marzo 1994.

Provvedimento n. 63/1994 del 28 febbraio 1994

Specialità medicinale: «HAIMAZIG» - fiale.

Titolare A.I.C.: Aima-Derivati S.p.a., con sede legale e domicilio fiscale in Castelvecchio Pascoli (Lucca).

Modifica apportata: denominazione.

La specialità medicinale è ora denominata «INTRAZIG» nn. A.I.C.:

fiala da 2 ml - A.I.C. 027085036 (in base 10) 0TUL7D (in base 32);

fiala da 5 ml - A.I.C. 027085048 (in base 10) 0TUL7S (in base 32).

Decorrenza di efficacia del provvedimento: 3 marzo 1994.

I lotti già prodotti, contraddistinti dai numeri di A.I.C. precedentemente autorizzati, non possono essere più venduti a partire dal 1° ottobre 1994.

Provvedimento n. 64/1994 del 28 febbraio 1994

Specialità medicinale: «CO-EFFERALGAN» compresse e compresse effervescenti.

Titolare A.I.C.: Upsamedica S.p.a., con sede legale e domicilio fiscale in Milano, via Ripamonti, 332/10.

Modifica apportata: classificazione ai fini della fornitura.

La specialità medicinale è ora così classificata:

per la confezione da 16 compresse e da 16 compresse effervescenti: medicinale soggetto a prescrizione medica da rinnovare volta per volta (art. 5 del decreto legislativo n. 539/1992);

per la confezione da 100 compresse effervescenti: medicinale utilizzabile esclusivamente in ambiente ospedaliero e in cliniche e case di cura (limitazione connessa al numero di compresse presenti nella confezione).

Decorrenza di efficacia del provvedimento: 3 marzo 1994.

I lotti già prodotti, recanti la classificazione ai fini della loro fornitura non conforme a quella attualmente autorizzata, non possono essere più venduti a decorrere dal: 1° aprile 1994.

Provvedimento n. 65/1994 del 28 febbraio 1994

Specialità medicinale: «VIDEX» (didanosina) 60 compresse masticabili dispersibili tamponate da 25 mg, 60 compresse masticabili dispersibili tamponate da 50 mg, 60 compresse masticabili dispersibili tamponate da 100 mg e 60 compresse masticabili dispersibili tamponate da 150 mg.

Titolare A.I.C.: Bristol-Myers Squibb S.p.a., con sede legale e domicilio fiscale in Roma, via Paolo di Dono, 73.

Modifica opportata: la specialità medicinale sopra indicata è ora prodotta e controllata dalla società estera Bristol-Myers Squibb Epernon, nello stabilimento sito in Epernon (Francia). Le operazioni terminali di confezionamento sono effettuate dalla società titolare dell'A.I.C. nello stabilimento sito in Anagni (Frosinone), località Fontana del Ceraso.

Decorrenza di efficacia del provvedimento: 3 marzo 1994.

Provvedimento n. 66/1994 del 28 febbraio 1994

Specialità medicinale: «ANGIOREX» - capsule 160 mg.

Titolare A.I.C.: Lampugnani Farmaceutici S.p.a., con sede legale e domicilio fiscale in Milano, viale Bianca Maria, 33.

Modifica apportata: produttore.

La specialità medicinale è ora prodotta dalla società Inverni della Beffa nello stabilimento sito in Milano. Il confezionamento ed il controllo continuano ad essere effettuati come precedentemente autorizzato.

Decorrenza di efficacia del provvedimento: 3 marzo 1994.

Provvedimento n. 67/1994 del 28 febbraio 1994

Specialità medicinale: «MOBILAT» - pomata.

Titolare A.I.C.: LUITPOLD S.p.a., con sede legale e domicilio fiscale in Roma, via Montecassiano, 157.

Modifica apportata: produttore.

La specialità medicinale è ora prodotta e controllata presso lo stabilimento consortile sito in Origgio (Varese) via di Vittorio, 2.

Decorrenza di efficacia del provvedimento: 3 marzo 1994.

Nota n. 800.4/149 del 28 febbraio 1994

Con la nota sopra indicata il Ministero della sanità - Direzione Generale del Servizio Farmaceutico - ha preso atto che la F. Caber S.p.a. cod. fisc. 00964710388 - ha trasferito la sede legale da via Mazzini, 7, Pisa a via Cavour, 11, Comacchio (Ferrara).

94A1472

Revoche di autorizzazioni all'immissione in commercio di specialità medicinali per uso umano

Con i decreti di seguito elencati è stata revocata, d'ufficio, l'autorizzazione all'immissione in commercio delle sottoindicate specialità medicinali:

Decreto RU n. 1/1994 del 28 febbraio 1994

Specialità medicinale: «ASMARECTAL», nelle confezioni: 10 supposte adulti e 10 supposte bambini - numeri A.I.C. 009261013 e 009261025.

Titolare A.I.C.: Serpero S.p.a. con sede e domicilio fiscale in Milano, viale Majno, 40 - cod. fisc. 00826830150.

Motivo della revoca: trattasi di prodotto contenente teofillinici associati.

Decorrenza di efficacia del decreto: 6 marzo 1994.

Decreto RL n. 2/1994 del 28 febbraio 1994

Specialità medicinale «BROVEL», nella confezione sciroppo ml 150 - numero A.I.C. 023533021.

Titolare A.I.C.: Gruppo Lepetit S.p.a. con sede e domicilio fiscale in Lainate (Milano), via Lepetit, 8 - cod. fisc. 00795960152.

Motivo della revoca: in assenza di documentazione aggiornata il principio attivo non risulta farmacologicamente caratterizzato.

Decorrenza di efficacia del decreto: 6 marzo 1994.

Decreto RL n. 3/1994 del 28 febbraio 1994

Specialità medicinale «COMBIZYM COMPOSITUM», nelle confezioni 20 e 30 confetti - numeri A.I.C. 022610051 e 022610063.

Titolare A.I.C.: Luitpold S.p.a. - Industria Chimico Farmaceutica, con sede e domicilio fiscale in Anagni (Frosinone) - cod. fisc. 00468270582.

Motivo della revoca: non risulta dimostrata la validità terapeutica del prodotto.

Decorrenza di efficacia del decreto: 6 marzo 1994.

Decreto RL n. 4/1994 del 28 febbraio 1994

Specialità medicinale «DEBRIDAT ENZIMATICO» nella confezione 30 capsule - numero A.I.C. 024479014.

Titolare A.I.C.: Sigma Tau - Industrie Farmaceutiche Riunite S.p.a. con sede e domicilio fiscale in Roma, viale Shakespeare, 47 - cod. fisc. 00410650584.

Motivo della revoca: in assenza di documentazione aggiornata non risulta dimostrata la congruità dell'associazione.

Decorrenza di efficacia del decreto: 6 marzo 1994.

Decreto RL n. 5/1994 del 28 febbraio 1994

Specialità medicinale «KILOZIM», nella confezione 40 capsule - numero A.I.C. 023095021.

Titolare A.I.C.: Agips Farmaceutici S.r.l. con sede e domicilio fiscale in Rapallo (Genova), via Amendola, 4 - cod. fisc. 00395750102.

Motivo della revoca: in assenza di documentazione aggiornata non risulta dimostrata la congruità dell'associazione.

Decorrenza di efficacia del decreto: 6 marzo 1994.

Decreto RL n. 6/1994 del 28 febbraio 1991

Specialità medicinale «PANCREASMIT», nelle confezioni 90 capsule e 60 bustine - numeri A.I.C. 021402045 e 021402058.

Titolare A.I.C.: Sigma Tau - Industrie Farmaceutiche Riunite S.p.a., con sede e domicilio fiscale in Roma, viale Shakespeare, 47 - cod. fisc. 00410650584.

Motivo della revoca: non risulta sufficientemente dimostrata la validità terapeutica del prodotto.

Decorrenza di efficacia del decreto: 6 marzo 1994.

Decreto RL n. 7/1994 del 28 febbraio 1994

Specialità medicinale «PLASIL ENZIMATICO», nella confezione: 30 confetti - numero A.I.C. 022565016.

Titolare A.I.C.: Gruppo Lepetit S.p.a. con sede e domicilio fiscale in Lainate (Milano), via Lepetit, 8 - cod. fisc. 00795960152.

Motivo della revoca: in assenza di documentazione aggiornata non risulta dimostrata la congruità dell'associazione.

Decorrenza di efficacia del decreto: 6 marzo 1994.

Decreto RL n. 8/1994 del 28 febbraio 1994

Specialità medicinale «NUCLEODOMINA» nelle confezioni 20 compresse e 10 fiale + 10 fiale solv. (numeri A.I.C. 020704019 e 020704021).

Titolare A.I.C.: Laboratori Baldacci S.p.a. con sede e domicilio fiscale in Pisa, via S. Michele degli Scalzi, 73 - cod. fisc. 00108790502.

Motivo della revoca: assenza di documentazione aggiornata.

Decorrenza di efficacia del decreto: 6 marzo 1994.

94A1473

Revoche di registrazioni di presidi sanitari

Con decreto ministeriale 14 febbraio 1994 è stata revocata, su rinuncia, la registrazione concessa all'impresa Rhone Poulenc Agro, con sede in Torino, via Pio Foà, 65, dei presidi sanitari sottoindicati, registrati ai numeri e con i decreti accanto a ciascuno indicati:

	Reg. numero	Decreto ministeriale
1) ERBOGIL S	2685	18-10-1977
2) CLONEL A	2461	16- 2-1977
3) CLONEL V	2697	3- 8-1981
4) TOLKAN A	2463	12- 2-1977
5) TOLKAN S	6061	8-10-1984
6) TOLKAN V	2696	23-11-1977
7) ERBOGIL	0577	29- 9-1972
8) GRANITHEX	1559	27- 2-1975
9) KELTHANE MI	1006	9- 2-1973
10) VITAL I	5563	23-11-1983
11) KROVAR RAVIT	5923	26- 7-1984

Con decreto ministeriale 14 febbraio 1994 è revocata, su rinuncia, la registrazione concessa con i decreti ministeriali in data 11 novembre 1980, 13 gennaio 1978 e 15 ottobre 1982 all'impresa ICI Solplant, con sede in Caspellano (Bologna), dei presidi sanitari denominati SUTAR 85 F, FRADICANE 6 F, FRADICANE 83 F, già registrati ai numeri 4069, 2687 e 4950.

94A1411

UNIVERSITÀ DI MILANO

Vacanze di posti di professore di ruolo di seconda fascia da coprire mediante trasferimento

Ai sensi e per gli effetti degli articoli 65, 66 e 93 del testo unico sull'istruzione superiore approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592, e dell'art. 3 del decreto legislativo luogotenenziale 5 aprile 1945, n. 238, si comunica che presso l'Università degli studi di Milano sono vacanti ventuno posti di professore universitario di ruolo di seconda fascia, per le discipline sottospecificate, alla cui copertura la facoltà interessata intende provvedere mediante trasferimento.

Facoltà di scienze matematiche, fisiche e naturali:

fisica;
fisica;
istituzioni di matematica I;
laboratorio di chimica delle sostanze organiche naturali;
linguaggi formali e compilatori;
zoologia.

Facoltà di lettere e filosofia

letteratura russa moderna e contemporanea

Facoltà di farmacia

prodotti cosmetici

Facoltà di scienze politiche

economia politica (corso superiore)
matematiche per le scienze economico sociali
sociologia del diritto.
economia politica (corso elementare)
analisi delle politiche pubbliche

Facoltà di medicina veterinaria

agronomia generale e coltivazioni
biochimica applicata

Facoltà di agraria

ecologia microbica
economia del mercato dei prodotti agricoli
fisiologia degli animali in produzione zootecnica,
industrie alimentari II,
uso e riciclo delle biomasse in agricoltura,
valutazioni morfo-funzionali degli animali in produzione zootecnica

Gli aspiranti al trasferimento ai posti anzidetti dovranno presentare la domanda direttamente ai presidi delle facoltà interessate, entro trenta giorni dalla pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana

94A1459

UNIVERSITÀ DI TRENTO

Vacanze di posti di professore universitario di ruolo di prima fascia da coprire mediante trasferimento

Ai sensi e per gli effetti degli articoli 65, 66 e 93 del testo unico sull'istruzione superiore approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n 1592, e dell'art 3 del decreto legislativo luogotenenziale 5 aprile 1945, n 238, si comunica che presso le seguenti facoltà sono vacanti alcuni posti di professore universitario di ruolo di prima fascia, per le discipline sottospecificate, alla cui copertura le facoltà interessate intendono provvedere mediante trasferimento:

Facoltà di ingegneria:

meccanica razionale,

macchine

Facoltà di giurisprudenza

giustizia amministrativa

Facoltà di lettere e filosofia

filologia slava

Gli aspiranti al trasferimento ai posti anzidetti dovranno presentare le proprie domande direttamente ai presidi delle facoltà interessate, entro trenta giorni dalla pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana

94A1413

Vacanze di posti di professore universitario di ruolo di seconda fascia da coprire mediante trasferimento

Ai sensi e per gli effetti degli articoli 65 66 e 93 del testo unico sull'istruzione superiore approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n 1592, e dell'art 3 del decreto legislativo luogotenenziale 5 aprile 1945 n 238, si comunica che presso le seguenti facoltà sono vacanti alcuni posti di professore universitario di ruolo di seconda fascia, per le discipline sottospecificate da coprire mediante trasferimento

Facoltà di giurisprudenza

economia politica

Facoltà di lettere e filosofia

lingua e letteratura spagnola

Gli aspiranti al trasferimento ai posti anzidetti dovranno presentare le proprie domande direttamente ai presidi delle facoltà interessate entro trenta giorni dalla pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana

94A1414

Vacanza di un posto di ricercatore universitario da coprire mediante trasferimento

Ai sensi della legge 30 novembre 1973, n. 766, art 3, comma 18 e del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n 382, art 34 e della legge 22 aprile 1987, n. 158, art 3, terzo comma, si comunica che presso la facoltà di ingegneria è vacante un posto di ricercatore universitario per il gruppo di discipline n 1106 alla cui copertura la facoltà interessata intende provvedere mediante trasferimento

Gli aspiranti al trasferimento al posto di ricercatore anzidetto dovranno presentare le proprie domande direttamente al rettore dell'università entro trenta giorni dalla pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana

94A1415

UNIVERSITÀ DI MESSINA

Vacanza di un posto di professore universitario di ruolo di prima fascia da coprire mediante trasferimento

Ai sensi e per gli effetti degli articoli 65, 66 e 93 del testo unico sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n 1592 e dell'art 3 del decreto legislativo luogotenenziale 5 aprile 1945, n 238, si comunica che presso l'Università di Messina è vacante un posto di professore universitario di ruolo di prima fascia per la disciplina sottospecificata, alla cui copertura la facoltà interessata intende provvedere mediante trasferimento

Facoltà di magistero

pedagogia

Gli aspiranti al trasferimento al posto anzidetto dovranno presentare le proprie domande direttamente al preside della facoltà interessata, entro trenta giorni dalla pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana

94A1412

UNIVERSITÀ DI UDINE

Vacanza di un posto di professore universitario di ruolo di prima fascia da coprire mediante trasferimento

Ai sensi e per gli effetti degli articoli 65 66 e 93 del testo unico sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592, e dell'art. 3 del decreto legislativo luogotenenziale 5 aprile 1945, n. 238, si comunica che presso l'Università degli studi di Udine è vacante un posto di professore universitario di ruolo di prima fascia, per la disciplina sottospecificata, alla cui copertura la facoltà interessata intende provvedere mediante trasferimento:

Facoltà di ingegneria:

analisi matematica.

Gli aspiranti al trasferimento al posto anzidetto dovranno presentare la propria domanda direttamente al preside della facoltà interessata, entro trenta giorni dalla pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

94A1416

Vacanze di posti di professore universitario di ruolo di seconda fascia da coprire mediante trasferimento

Ai sensi e per gli effetti degli articoli 65, 66 e 93 del testo unico sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592, e dell'art. 3 del decreto legislativo luogotenenziale 5 aprile 1945, n. 238, si comunica che presso l'Università degli studi di Udine sono vacanti alcuni posti di professore universitario di ruolo di seconda fascia, per le discipline sottospecificate, alla cui copertura la facoltà interessata intende provvedere mediante trasferimento:

Facoltà di ingegneria:

economia applicata all'ingegneria (due posti);

fondamenti di informatica (due posti);

elettrotecnica;

meccanica razionale;

meccatronica.

Gli aspiranti al trasferimento ai posti anzidetti dovranno presentare le proprie domande direttamente al preside della facoltà interessata, entro trenta giorni dalla pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

94A1417

RETTIFICHE

AVVERTENZA. — L'**avviso di rettifica** dà notizia dell'avvenuta correzione di errori materiali contenuti nell'originale o nella copia del provvedimento inviato per la pubblicazione alla *Gazzetta Ufficiale*. L'**errata-corrige** rimedia, invece, ad errori verificatisi nella stampa del provvedimento sulla *Gazzetta Ufficiale*. I relativi comunicati sono pubblicati ai sensi dell'art. 8 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092, e degli articoli 14, 15 e 18 del decreto del Presidente della Repubblica 14 marzo 1986, n. 217.

AVVISI DI RETTIFICA

Comunicato relativo al decreto legislativo 10 settembre 1993, n. 360, riguardante: «Nuovo codice della strada». (Decreto legislativo pubblicato nel supplemento ordinario n. 86 alla *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 217 del 15 settembre 1993).

Nel decreto legislativo citato in epigrafe, pubblicato nel sopra indicato supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale*, sono apportate le seguenti rettifiche:

all'art. 40, comma 1, lettera *a)*, dove è scritto: «*a)* le parole "*entro* quindici giorni" sono sostituite dalle seguenti: "*entro* trenta giorni"», si legga: «*a)* le parole "quindici giorni" sono sostituite, *ogni volta*, dalle seguenti: "trenta giorni"»;

all'art. 60, comma 1, lettera *c)*, dove è scritto: «... all'articolo 129, comma 2 ...», si legga: «... all'articolo 129, comma 2 ...»;

all'art. 65, comma 1, lettera *c)*, dove è scritto: «*c)* al comma 4 sono aggiunte, in fine, le seguenti *parole*: "del luogo di residenza."», si legga: «*c)* al comma 4 le *parole*: "*Trascorsi trenta giorni*" *sono sostituite dalle seguenti*: "*Trascorso un mese*" *e* sono aggiunte, in fine, le seguenti: "del luogo di residenza."»;

all'art. 67, comma 1, lettera *d)*, dove è scritto: «*d)* al comma 4, la parola: "trenta" è sostituita dalla seguente: "quarantacinque".», si legga: «*d)* al comma 4 *le parole*: "*comma 3*" *sono sostituite dalle seguenti*: "*comma 2*" *e* la parola: "trenta" è sostituita dalla seguente: "quarantacinque".»;

all'art. 85, comma 1, è aggiunta la seguente lettera: «*c)* al comma 10 le parole "dell'articolo 167, comma 10" sono sostituite dalle seguenti: "dell'articolo 167, comma 9".»;
di conseguenza, alla fine del testo della lettera *b)* dello stesso comma 1, il segno di interpunzione «punto» è sostituito con il «punto e virgola»;

all'art. 89, comma 1, lettera *a)*, che ha sostituito l'art. 172, comma 1, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, dove è scritto:

«1. Il conducente ed i passeggeri dei veicoli delle categorie: ...

classificati nell'art. 47, comma 2, muniti dei dispositivi di ritenuta previsti nell'articolo 72, comma *3*, ...», si legga:

«1. Il conducente ed i passeggeri dei veicoli delle categorie: ...

classificati nell'art. 47, comma 2, muniti dei dispositivi di ritenuta previsti nell'articolo 72, comma 2, ...»;

all'art. 120, comma 1, dove è scritto: «4. Il cancelliere del giudice ... ne trasmette copia autentica al prefetto indicato *nel comma 1*.», si legga: «4. Il cancelliere del giudice ... ne trasmette copia autentica al prefetto indicato *nei commi 1 e 3*.».

94A1460

Avviso relativo al comunicato del Ministero della sanità concernente: «Autorizzazioni all'immissione in commercio di specialità medicinali per uso umano (nuove specialità medicinali, modificazioni di autorizzazioni già concesse, rettifiche di autorizzazioni già concesse)». (Comunicato pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 195 del 20 agosto 1993).

Nel comunicato citato in epigrafe, pubblicato nella sopra indicata *Gazzetta Ufficiale*, in corrispondenza del decreto n. 549/1993 del 10 agosto 1993, riguardante la specialità medicinale «CORSODYL», alla pag. 13, prima colonna, ove è indicato il produttore, in luogo di: «Zeneca *Pharmaceuticals* Limited», leggasi: «Zeneca Limited».

94A1483

Avviso relativo al comunicato del Ministero della sanità concernente: «Autorizzazioni all'immissione in commercio di specialità medicinali per uso umano (nuova specialità medicinale e modificazioni di autorizzazioni già concesse)». (Comunicato pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 294 del 16 dicembre 1993).

Nel comunicato citato in epigrafe, pubblicato nella sopra indicata *Gazzetta Ufficiale*, in corrispondenza del provvedimento n. 551/1993 del 13 dicembre 1993, riguardante la specialità medicinale «FLECTADOL», alla pag. 35, prima colonna, ove è indicata la specialità medicinale, in luogo di: «*5* flaconi + 6 fiale solventi», leggasi: «*6* flaconi + 6 fiale solventi».

94A1484

ERRATA-CORRIGE

Avviso relativo al comunicato del Ministero della sanità concernente: «Autorizzazioni all'immissione in commercio di specialità medicinali per uso umano (modificazioni di autorizzazioni già concesse)». (Comunicato pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 302 del 27 dicembre 1993).

Nel comunicato citato in epigrafe, pubblicato nella sopra indicata *Gazzetta Ufficiale*, in corrispondenza del decreto n. 579/1993 del 22 dicembre 1993, riguardante la specialità medicinale «ASSORAL», alla pag. 53, seconda colonna, ove è indicata la confezione 12 compresse da 150 mg per adulti, in luogo di: «n. A.I.C. *026919001*», leggasi: n. A.I.C. *026919011*».

94A1485

FRANCESCO NIGRO, *direttore*

FRANCESCO NOCITA, *redattore*
ALFONSO ANDRIANI, *vice redattore*

Roma - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - S.

CANONI DI ABBONAMENTO - 1994

CANONI ABBONAMENTO	ITALIA	ESTERO
Annuale	L. 336.000	L. 672.000
Semestrale	L. 205.000	L. 410.000

	ITALIA	ESTERO
Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni sedici pagine o frazione	L. 1.450	L. 2.900

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 387001 intestato a: Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Roma; sul retro deve essere indicata la causale nonché il codice fiscale o il numero di partita IVA dell'abbonato.

La richiesta di rinvio dei fascicoli non recapitati deve pervenire all'Istituto entro 30 giorni dalla data di pubblicazione. La richiesta deve specificare nominativo, indirizzo e numero di abbonamento.

INSERZIONI - 1994

La pubblicazione dell'inserzione nella *Gazzetta Ufficiale* è prevista il 6° giorno feriale successivo a quello del ricevimento da parte dell'Ufficio inserzioni.

Per la «Convocazione di assemblea» e per gli «Avvisi d'asta» è necessario che la richiesta di inserzione pervenga all'Ufficio almeno 23 giorni di calendario prima della data fissata per la convocazione di assemblea o per la data dell'asta.

Gli avvisi da inserire nel Bollettino estrazione titoli (Supplemento straordinario alla *Gazzetta Ufficiale*) saranno pubblicati alla fine della decade mensile successiva a quella relativa alla data di presentazione.

L'importo delle inserzioni inoltrate per posta deve essere versato sul conto corrente postale n. 387001 - intestato a: Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Roma, indicando a tergo del certificato di allibramento la causale del versamento. L'Istituto non risponde dei ritardi causati dall'omissione di tale indicazione.

MODALITÀ

I testi delle inserzioni devono essere redatti su carta da bollo. Nei casi in cui, in forza di legge, è prevista l'esenzione dalla tassa di bollo, deve essere utilizzata la carta uso bollo.

Nei prospetti ed elenchi contenenti numeri (costituiti da una o più cifre), questi devono seguire l'ordine progressivo in senso orizzontale e, per esigenze tipografiche, ogni riga può contenere un massimo di sei numeri.

Le inserzioni, a norma delle vigenti disposizioni di legge in materia, devono riportare la firma leggibile del responsabile della richiesta; il nominativo e la qualifica del firmatario devono essere trascritti a macchina o comunque con carattere stampatello.

Tutti gli avvisi devono indicare le generalità ed il preciso indirizzo del richiedente, nonché il codice fiscale o il numero di partita IVA.

Qualora l'inserzione venga presentata per la pubblicazione da un incaricato diverso dal firmatario, è necessaria delega scritta rilasciata dallo stesso e il delegato deve esibire documento personale valido.

Per gli avvisi giudiziari, è necessario che il relativo testo sia accompagnato da copia del provvedimento emesso dall'Autorità competente; tale adempimento non è indispensabile per gli avvisi già vistati dalla predetta autorità.

Per ogni inserzione viene rilasciata regolare fattura. Quale giustificativo dell'inserzione viene inviata per posta ordinaria una copia della *Gazzetta Ufficiale* nella quale è riportata l'inserzione richiesta.

Qualora il richiedente desiderasse ricevere il giustificativo a mezzo lettera raccomandata-espresso, devono essere versate ulteriori L. 8.000 per spese postali.

TARIFFE (*)

ANNUNZI COMMERCIALI

Testata	(Riferita alla sola intestazione dell'inserzionista: ragione sociale, indirizzo, capitale sociale, partita IVA, ecc). Diritto fisso per il massimo di tre righe	L. 102.000
Testo:	per ogni riga o frazione di riga	L. 34.000

ANNUNZI GIUDIZIARI

Testata	(Riferita alla sola tipologia dell'inserzione: ammortamento titoli, notifiche per pubblici proclami, cambiamento di nome e cognome, ecc.). Diritto fisso per il massimo di due righe	L. 27.000
Testo:	per ogni riga o frazione di riga	L. 13.500

(*) Nei prezzi indicati è compresa l'IVA 19%

ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO

LIBRERIE DEPOSITARIE PRESSO LE QUALI È IN VENDITA LA GAZZETTA UFFICIALE

ABRUZZO

◇ **CHIETI**
Libreria PIROLA MAGGIOLI
di De Luca
Via A. Herio, 21

◇ **PESCARA**
Libreria COSTANTINI
Corso V. Emanuele, 146
Libreria dell'UNIVERSITÀ
di Lidia Cornacchia
Via Galilei, angolo via Gramsci

BASILICATA

◇ **MATERA**
Cartolibreria
Eredi ditta MONTEMURRO NICOLA
Via delle Beccherie, 69

◇ **POTENZA**
Ed. Libr. PAGGI DORA ROSA
Via Pretoria

CALABRIA

◇ **CATANZARO**
Libreria G. MAURO
Corso Mazzini, 89

◇ **COSENZA**
Libreria DOMUS
Via Monte Santo

◇ **PALMI (Reggio Calabria)**
Libreria BARONE PASQUALE
Via Roma, 31

◇ **REGGIO CALABRIA**
Libreria PIROLA MAGGIOLI
di Fiorelli E.
Via Buozzi, 23

◇ **SOVERATO (Catanzaro)**
Rivendita generi Monopolio
LEOPOLDO MICO
Corso Umberto, 144

CAMPANIA

◇ **ANGRI (Salerno)**
Libreria AMATO ANTONIO
Via dei Goti, 4

◇ **AVELLINO**
Libreria CESA
Via G. Nappi, 47

◇ **BENEVENTO**
Libreria MASONE NICOLA
Viale dei Rettori, 71

◇ **CASERTA**
Libreria CROCE
Piazza Dante

◇ **CAVA DEI TIRRENI (Salerno)**
Libreria RONDINELLA
Corso Umberto I, 253

◇ **FORIO D'ISCHIA (Napoli)**
Libreria MATTERA

◇ **NOCERA INFERIORE (Salerno)**
Libreria CRISCUOLO
Traversa Nobile ang. via S. Matteo, 51

◇ **SALERNO**
Libreria ATHENA S.a.s.
Piazza S. Francesco, 66

EMILIA-ROMAGNA

◇ **ARGENTA (Ferrara)**
C.S.P. - Centro Servizi Polivalente S.r.l.
Via Matteotti, 36/B

◇ **FORLÌ**
Libreria CAPPELLI
Corso della Repubblica, 54
Libreria MODERNA
Corso A. Diaz, 2/F

◇ **MODENA**
Libreria LA GOLIARDICA
Via Emilia Centro, 210

◇ **PARMA**
Libreria FIACCADORI
Via al Duomo

◇ **PIACENZA**
Tip. DEL MAINO
Via IV Novembre, 160

◇ **REGGIO EMILIA**
Cartolibreria MODERNA - S.c. a r.l.
Via Farini, 1/M

◇ **RIMINI (Forlì)**
Libreria DEL PROFESSIONISTA
di Giorgi Egidio
Via XXII Giugno, 3

FRIULI-VENEZIA GIULIA

◇ **GORIZIA**
Libreria ANTONINI
Via Mazzini, 16

◇ **PORDENONE**
Libreria MINERVA
Piazza XX Settembre

◇ **TRIESTE**
Libreria ITALO SVEVO
Corso Italia, 9/F
Libreria TERGESTE S.a.s.
Piazza della Borsa, 15

◇ **UDINE**
Cartolibreria UNIVERSITAS
Via Pracchiuso, 19
Libreria BENEDETTI
Via Mercatovecchio, 13
Libreria TARANTOLA
Via V. Veneto, 20

LAZIO

◇ **APRILIA (Latina)**
Ed. BATTAGLIA GIORGIA
Via Mascagni

◇ **FROSINONE**
Cartolibreria LE MUSE
Via Marittima, 15

◇ **LATINA**
Libreria LA FORENSE
Via dello Statuto, 28/30

◇ **LAVINIO (Roma)**
Edicola di CIANFANELLI A. & C.
Piazza del Consorzio, 7

◇ **RIETI**
Libreria CENTRALE
Piazza V. Emanuele, 8

◇ **ROMA**
Libreria DEI CONGRESSI
Viale Civiltà del Lavoro, 124
L.E.G. - Libreria Economico Giuridico
Via Santa Maria Maggiore, 121
Cartolibreria ONORATI AUGUSTO
Via Raffaele Garofalo, 33
Libreria GABRIELE MARIA GRAZIA
c/o Chiosco Pretura di Roma
Piazzale Clodio

◇ **SORA (Frosinone)**
Libreria DI MICCO UMBERTO
Via E. Zincone, 28

◇ **TIVOLI (Roma)**
Cartolibreria MANNELLI
di Rosarita Sabatini
Viale Mannelli, 10

◇ **TUSCANIA (Viterbo)**
Cartolibreria MANCINI DUILIO
Viale Trieste

◇ **VITERBO**
Libreria "AR" di Massi Rossana e C.
Palazzo Uffici Finanziari
Località Pietrare

LIGURIA

◇ **IMPERIA**
Libreria ORLICH
Via Amendola, 25

◇ **LA SPEZIA**
Libreria CENTRALE
Via Colli, 5

◇ **SAVONA**
Libreria IL LEGGIO
Via Montenotte, 36/R

LOMBARDIA

◇ **ARESE (Milano)**
Cartolibreria GRAN PARADISO
Via Valera, 23

◇ **BERGAMO**
Libreria LORENZELLI
Viale Papa Giovanni XXIII, 74

◇ **BRESCIA**
Libreria QUERINIANA
Via Trieste, 13

◇ **COMO**
Libreria NANI
Via Cairoli, 14

◇ **CREMONA**
Libreria DEL CONVEGNO
Corso Campi, 72

◇ **MANTOVA**
Libreria ADAMO DI PELLEGRINI
di M. Di Pellegrini e D. Ebbi S.n.c.
Corso Umberto I, 32

◇ **PAVIA**
GARZANTI Libreria internazionale
Palazzo Università
Libreria TICINUM
Corso Mazzini, 2/C

◇ **SONDRIO**
Libreria ALESSO
Via dei Caimi, 14

◇ **VARESE**
Libreria PIROLA
Via Albuzzi, 8
Libreria PONTIGGIA e C.
Corso Moro, 3

MARCHE

◇ **ANCONA**
Libreria FOGOLA
Piazza Cavour, 4/5

◇ **ASCOLI PICENO**
Libreria MASSIMI
Corso V. Emanuele, 23
Libreria PROPERI
Corso Mazzini, 188

◇ **MACERATA**
Libreria SANTUCCI ROSINA
Piazza Annessione, 1
Libreria TOMASSETTI
Corso della Repubblica, 11

◇ **PESARO**
LA TECNOGRAFICA
di Mattioli Giuseppe
Via Mameli, 80/82

MOLISE

◇ **CAMPOBASSO**
Libreria DI.E.M.
Via Capriglione, 42-44

◇ **ISERNIA**
Libreria PATRIARCA
Corso Garibaldi, 115

PIEMONTE

◇ **ALESSANDRIA**
Libreria BERTOLOTTI
Corso Roma, 122
Libreria BOFFI
Via dei Martiri, 31

◇ **ALBA (Cuneo)**
Casa Editrice ICAP
Via Vittorio Emanuele, 19

◇ **ASTI**
Libreria BORELLI TRE RE
Corso Alfieri, 364

◇ **BIELLA (Vercelli)**
Libreria GIOVANNACCI
Via Italia, 6

◇ **CUNEO**
Casa Editrice ICAP
Piazza D. Galimberti, 10

◇ **TORINO**
Casa Editrice ICAP
Via Monte di Pietà, 20

PUGLIA

◇ **ALTAMURA (Bari)**
JOLLY CART di Lorusso A. & C.
Corso V. Emanuele, 65

◇ **BARI**
Libreria FRATELLI LATERZA
Via Crisanzio, 16

◇ **BRINDISI**
Libreria PIAZZO
Piazza Vittoria, 4

◇ **CORATO (Bari)**
Libreria GIUSEPPE GALISE
Piazza G. Matteotti, 9

◇ **FOGGIA**
Libreria PATIERNO
Portici Via Dante, 21

◇ **LECCE**
Libreria MILELLA
di Lecce Spazio Vivo
Via M. Di Pietro, 28

◇ **MANFREDONIA (Foggia)**
IL PAPIRO - Rivendita giornali
Corso Manfredi, 126

◇ **TARANTO**
Libreria FUMAROLA
Corso Italia, 229

SARDEGNA

◇ **ALGHERO (Sassari)**
Libreria LOBRANO
Via Sassari, 65

◇ **CAGLIARI**
Libreria DESSÌ
Corso V. Emanuele, 30/32

◇ **NUORO**
Libreria DELLE PROFESSIONI
Via Manzoni, 45/47

◇ **ORISTANO**
Libreria SANNA GIUSEPPE
Via del Ricovero, 70

◇ **SASSARI**
MESSAGGERIE SARDE
Piazza Castello, 10

SICILIA

◇ **CALTANISSETTA**
Libreria SCIASCIA
Corso Umberto I, 36

◇ **CATANIA**
ENRICO ARLIA
Rappresentanze editoriali
Via V. Emanuele, 62
Libreria GARGIULO
Via F. Riso, 56/58
Libreria LA PAGLIA
Via Etnea, 393/395

◇ **ENNA**
Libreria BUSCEMI G. B.
Piazza V. Emanuele

◇ **FAVARA (Agrigento)**
Cartolibreria MILIOTO ANTONINO
Via Roma, 60

◇ **MESSINA**
Libreria PIROLA
Corso Cavour, 47

◇ **PALERMO**
Libreria FLACCOVIO DARIO
Via Ausonia, 70/74
Libreria FLACCOVIO LICAF
Piazza Don Bosco, 3
Libreria FLACCOVIO S.F.
Piazza V. E. Orlando, 15/16

◇ **RAGUSA**
Libreria E. GIGLIO
Via IV Novembre, 39

◇ **SIRACUSA**
Libreria CASA DEL LIBRO
Via Maestranza, 22

◇ **TRAPANI**
Libreria LO BUE
Via Cassio Cortese, 8

TOSCANA

◇ **AREZZO**
Libreria PELLEGRINI
Via Cavour, 42

◇ **FIRENZE**
Libreria MARZOCCO
Via de' Martelli, 22 R

◇ **GROSSETO**
Libreria SIGNORELLI
Corso Carducci, 9

◇ **LIVORNO**
Libreria AMEDEO NUOVA
di Quilici Irma & C. S.n.c.
Corso Amedeo, 23/27

◇ **LUCCA**
Editrice BARONI
di De Mori Rosa s.a.s.
Via S. Paolino, 45/47
Libreria Prof.le SESTANTE
Via Montanara, 9

◇ **MASSA**
GESTIONE LIBRERIE
Piazza Garibaldi, 8

◇ **PISA**
Libreria VALLERINI
Via dei Mille, 13

◇ **PISTOIA**
Libreria TURELLI
Via Macallè, 37

◇ **SIENA**
Libreria TICCI
Via delle Terme, 5/7

TRENTINO-ALTO ADIGE

◇ **BOLZANO**
Libreria EUROPA
Corso Italia, 6

◇ **TRENTO**
Libreria DISERTORI
Via Diaz, 11

UMBRIA

◇ **FOLIGNO (Perugia)**
Libreria LUNA di Verri e Bibi s.n.c.
Via Gramsci, 41

◇ **PERUGIA**
Libreria SIMONELLI
Corso Vannucci, 82

◇ **TERNI**
Libreria ALTEROCCA
Corso Tacito, 29

VENETO

◇ **PADOVA**
Libreria DRAGHI - RANDI
Via Cavour, 17

◇ **ROVIGO**
Libreria PAVANELLO
Piazza V. Emanuele, 2

◇ **TREVISO**
Libreria CANOVA
Via Calmaggiore, 31

◇ **VENEZIA**
Libreria GOLDONI
San Marco 4742/43
Calle dei Fabbri

VERONA
Libreria GHELFI & BARBATO
Via Mazzini, 21
Libreria GIURIDICA
Via della Costa, 5

◇ **VICENZA**
Libreria GALLA
Corso A. Palladio, 41/43

MODALITÀ PER LA VENDITA

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico:
- **presso l'Agenzia dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato in ROMA, piazza G. Verdi, 10;**
- **presso le Concessionarie speciali di:**
BARI, Libreria Laterza S.p.a., via Sparano, 134 - BOLOGNA, Libreria Ceruti, piazza dei Tribunali, 5/F - FIRENZE, Libreria Pirola (Etruria S.a.s.), via Cavour, 46/r - GENOVA, Libreria Baldaro, via XII Ottobre, 172/r - MILANO, Libreria concessionaria «Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato» S.r.l., Galleria Vittorio Emanuele, 3 - NAPOLI, Libreria Italiana, via Chiaia, 5 - PALERMO, Libreria Flaccovio SF, via Ruggero Settimo, 37 - ROMA, Libreria Il Tritone, via del Tritone, 61/A - TORINO, Cartiere Miliani Fabriano - S.p.a., via Cavour, 17;
- **presso le Librerie depositarie indicate nella pagina precedente.**

Le richieste per corrispondenza devono essere inviate all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Direzione Marketing e Commerciale - Piazza G Verdi, 10 - 00100 Roma, versando l'importo, maggiorato delle spese di spedizione, a mezzo del c/c postale n 387001 Le inserzioni, come da norme riportate nella testata della parte seconda, si ricevono in Roma (Ufficio inserzioni - Piazza G Verdi, 10) Le suddette librerie concessionarie speciali possono accettare solamente gli avvisi consegnati a mano e accompagnati dal relativo importo.

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO - 1994

Gli abbonamenti annuali hanno decorrenza dal 1° gennaio al 31 dicembre 1994
i semestrali dal 1° gennaio al 30 giugno 1994 e dal 1° luglio al 31 dicembre 1994

ALLA PARTE PRIMA - LEGISLATIVA

Ogni tipo di abbonamento comprende gli indici mensili

Tipo A - Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i supplementi ordinari		
- annuale	L.	357.000
- semestrale	L.	195.500
Tipo B - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti dei giudizi davanti alla Corte costituzionale		
- annuale	L	65.500
- semestrale	L.	46.000
Tipo C - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti delle Comunità europee		
- annuale	L	200.000
- semestrale	L.	109.000
Tipo D - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata alle leggi ed ai regolamenti regionali		
- annuale	L.	65 000
- semestrale	L.	45 500
Tipo E - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata ai concorsi indetti dallo Stato e dalle altre pubbliche amministrazioni		
- annuale	L.	199 500
- semestrale	L.	108.500
Tipo F - Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i supplementi ordinari, ed ai fascicoli delle quattro serie speciali		
- annuale	L.	687.000
- semestrale	L.	379.000

Integrando il versamento relativo al tipo di abbonamento della Gazzetta Ufficiale, *parte prima, prescelto con la somma di* **L. 98.000,** *si avrà diritto a ricevere l'Indice repertorio annuale cronologico per materie 1994*

Prezzo di vendita di un fascicolo della *serie generale*	L.	1.300
Prezzo di vendita di un fascicolo delle *serie speciali I, II e III*, ogni 16 pagine o frazione	L.	1.300
Prezzo di vendita di un fascicolo della *IV serie speciale «Concorsi ed esami»*	L.	2.550
Prezzo di vendita di un fascicolo *indici mensili*, ogni 16 pagine o frazione	L.	1.300
Supplementi ordinari per la vendita a fascicoli separati, ogni 16 pagine o frazione	L.	1.400
Supplementi straordinari per la vendita a fascicoli separati, ogni 16 pagine o frazione	L.	1.400

Supplemento straordinario «Bollettino delle estrazioni»

Abbonamento annuale	L.	124 000
Prezzo di vendita di un fascicolo ogni 16 pagine o frazione	L.	1.400

Supplemento straordinario «Conto riassuntivo del Tesoro»

Abbonamento annuale	L.	81 000
Prezzo di vendita di un fascicolo	L.	7 350

Gazzetta Ufficiale su MICROFICHES - 1994
(Serie generale - Supplementi ordinari - Serie speciali)

Abbonamento annuo mediante 52 spedizioni settimanali raccomandate	L.	1.300 000
Vendita singola per ogni microfiches fino a 96 pagine cadauna	L.	1.500
per ogni 96 pagine successive	L.	1 500
Spese per imballaggio e spedizione raccomandata	L.	4 000

N B — Le microfiches sono disponibili dal 1° gennaio 1983 — Per l'estero i suddetti prezzi sono aumentati del 30%

ALLA PARTE SECONDA - INSERZIONI

Abbonamento annuale	L.	336 000
Abbonamento semestrale	L.	205 000
Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione	L.	1 450

I prezzi di vendita, in abbonamento ed a fascicoli separati, per l'estero, nonché quelli di vendita dei fascicoli delle annate arretrate, compresi i fascicoli dei supplementi ordinari e straordinari, sono raddoppiati

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n 387001 intestato all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato L invio dei fascicoli disguidati, che devono essere richiesti all'Amministrazione entro 30 giorni dalla data di pubblicazione, è subordinato alla trasmissione di una fascetta del relativo abbonamento

Per informazioni o prenotazioni rivolgersi all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Piazza G. Verdi, 10 - 00100 ROMA
abbonamenti ☎ (06) 85082149/85082221 - vendita pubblicazioni ☎ (06) 85082150/85082276 - inserzioni ☎ (06) 85082145/85082189

L. 1.300